

86.064

Messaggio

per la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale delle banche interamericana, asiatica e africana di sviluppo e per la sua adesione all'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti

del 26 novembre 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi proponiamo due decreti, l'uno volto a stanziare un credito-quadro di 680 milioni di franchi per la partecipazione elvetica all'aumento del capitale delle tre banche regionali di sviluppo, l'altro volto a sancire l'adesione del nostro Paese all'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (adesione finanziata anch'essa dal credito testé citato).

Solo 50 milioni, sui 680 stanziati, verranno effettivamente versati, il rimanente costituirà un capitale di garanzia. Lo stanziamento servirà ad assumere impegni per almeno 4 anni a decorrere, al più presto, dal 1° luglio 1987. I versamenti, che si estenderanno su una dozzina di anni, verranno sottoposti via via alla vostra approvazione per il tramite di preventivi annui.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 novembre 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Egli

Il cancelliere della Confederazione, Buser

Dodis



1986 - 1

Compendio

La Banca interamericana di sviluppo (BIS), la Banca asiatica di sviluppo (ADB) e la Banca africana di sviluppo (BAS) sono validi strumenti della cooperazione multilaterale allo sviluppo; questa loro importanza è triplice:

In primo luogo, esse costituiscono una tra le massime fonti di finanziamento dello sviluppo grazie alla loro funzione di intermedie tra il mercato internazionale dei capitali ed i Paesi membri regionali, nonché grazie alla loro capacità di reperire, tramite i rispettivi Fondi, mezzi finanziari accessibili anche ai Paesi più depressi.

In secondo luogo, esse contribuiscono egregiamente all'efficacia dei finanziamenti, relativi ai progetti di sviluppo di maggiore incidenza economica o sociale, poiché, in stretta collaborazione col Paese beneficiario, ne pianificano l'impiego.

In terzo luogo, esse, trasferendo sapere tecnologico, favoriscono la nascita di istituzioni locali responsabili, nucleo precorritore d'uno sviluppo autonomo.

Il messaggio non manca di sottolineare come la funzione delle tre Banche sia venuta recentemente rafforzandosi in contrapposizione col netto calo degli investimenti privati, cagionato dalla crisi particolarmente grave in America latina ed in Africa, ed in sintonia coll'ampliarsi del dialogo col Terzo Mondo in tema di politica economica riformatrice.

Sull'arco degli ultimi vent'anni, la Svizzera ha aderito alle tre Banche regionali di sviluppo (ADB 1967, BIS 1976, BAS 1982), configurando tale adesione come componente della cooperazione multilaterale elvetica allo sviluppo. Il credito-quadro di 300 milioni di franchi, stanziato col decreto federale del 26 settembre 1979 (FF 1979 II 953), ha consentito alla Confederazione di partecipare all'aumento del capitale dei tre istituti; a tale credito s'aggiunse poi un credito completivo di 120 milioni (DF 7 marzo 1985, FF 1985 I 724). Questi due crediti sono ormai praticamente impegnati nella loro totalità. Solo 75 milioni (il 18% del credito complessivo) vennero effettivamente versati, l'ammontare rimanente costituendo un capitale di garanzia.

Il messaggio indica che la Svizzera ha versato inoltre dei contributi ai Fondi di sviluppo delle rispettive Banche; questi versamenti vennero attinti dai crediti programmatici della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario.

Lo stanziamento del nuovo credito-quadro di 680 milioni è volto a consentire la partecipazione della Svizzera al prossimo aumento di capitale della BIS, dell'ADB e della BAS, da attuare, di massima, con parti di capitale identiche alle precedenti.

Il messaggio illustra poi il secondo disegno di decreto, quello concernente l'adesione all'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti. Anche qui occorre sottoscrivere una parte del capitale. La partecipazione al nuovo istituto, promosso congiuntamente dai Paesi in sviluppo e da quelli industrializzati desiderosi di stimolare gli investimenti diretti nel Terzo Mondo, corrisponde

agli interessi elvetici sia sul piano della politica economica esterna, sia su quello della politica di cooperazione allo sviluppo.

Quanto ai versamenti, il messaggio precisa che solo una piccola parte della partecipazione al capitale delle tre banche andrà versata (50 milioni sui 680), il saldo configurandosi come capitale di garanzia. Il nuovo credito-quadro comporta una clausola di minima durata, fissata in quattro anni. Esso entrerà in vigore, il più presto, il 1° luglio 1987 ed i pagamenti si distribuiranno sull'arco di una dozzina d'anni. Gli ammontari necessari nei prossimi anni sono previsti nel preventivo 1987 e nel piano finanziario 1988-90. Tutto ciò collima con le linee direttive della politica di governo, dacché esse precisano che la cooperazione elvetica allo sviluppo deve avvicinarsi alla media dei Paesi dell'OCSE, la quale tocca attualmente (1985) lo 0,35% del prodotto interno lordo.

Il messaggio, nel primo capitolo, espone le ragioni della partecipazione svizzera alla cooperazione multilaterale allo sviluppo e richiama i principi che devono guidare il nostro Paese nella scelta delle Banche regionali di cui farsi membro. Il capitolo secondo illustra l'importanza delle tre Banche (BIS, ADB e BAS) ai fini dello sviluppo economico e sociale del Terzo Mondo; il capitolo tratta i diversi aspetti della collaborazione tra dette Banche e i Paesi beneficiari: messa a disposizione di mezzi finanziari a condizioni di favore; natura della politica creditizia; attività pianificatoria e di sorveglianza per ogni singolo progetto. Vengono poi descritti due compiti venuti sul proscenio a cagione delle recenti difficoltà economiche, vale a dire la messa a disposizione di crediti programmatici di ristrutturazione e il potenziamento del sostegno all'iniziativa privata nel quadro delle operazioni di prestito. Il capitolo terzo esamina le relazioni tra la Svizzera e le Banche regionali ed analizza gli assi portanti dell'azione svizzera esplicita nelle medesime. Il quarto capitolo è dedicato alla prevista adesione all'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti. Il messaggio infine, nel suo quinto ed ultimo capitolo, offre un prospetto dell'impegno del vecchio e del nuovo credito-quadro.

1 **Nostra cooperazione multilaterale allo sviluppo**

11 **Motivi della partecipazione elvetica**

La cooperazione bilaterale e quella multilaterale allo sviluppo sono componenti permanenti del nostro aiuto allo sviluppo e si completano reciprocamente. Ambedue si fondano sugli obiettivi contemplati dall'articolo 5 della legge federale del 19 marzo 1976 concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale. I motivi principali della nostra partecipazione alla cooperazione multilaterale sono esposti nei diversi messaggi sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo. In particolare sono contenuti in quelli del 9 luglio 1980 (FF 1980 II 1061) e del 19 marzo 1984 (FF 1984 II 1).

Ci limiteremo, in questa sede, a sintetizzare i motivi principali:

- La cooperazione svizzera affonda le sue radici nella solidarietà, fondamento generale della nostra politica estera. La solidarietà si manifesta nella cooperazione multilaterale sotto un duplice aspetto: mediante la collaborazione sul piano multilaterale esprimiamo la nostra solidarietà con i Paesi in sviluppo, segnatamente con coloro i quali, benché riuniscano le condizioni richieste per divenire nostri interlocutori in un programma bilaterale specifico, non possono essere presi in considerazione a causa delle nostre limitate capacità amministrative e della carenza di personale disponibile; la nostra cooperazione multilaterale manifesta altresì la nostra solidarietà con la comunità internazionale nel senso che la Svizzera partecipa, di concerto con altri donatori, agli sforzi internazionali in favore dei Paesi in sviluppo.
- Attraverso la cooperazione multilaterale applichiamo anche un secondo principio direttivo della nostra politica estera, quello dell'universalità. L'aiuto multilaterale perviene a tutti i Paesi in sviluppo secondo i loro bisogni. In seno alle organizzazioni internazionali i Paesi industrializzati e quelli in sviluppo determinano congiuntamente i programmi da realizzare e ne controllano l'esecuzione. Ciò si rivela di particolare importanza in un'epoca in cui l'aiuto bilaterale, segnatamente quello proveniente dai più grandi Paesi donatori, è sovente concesso in funzione di considerazioni a breve termine d'ordine politico o di politica commerciale, sicché l'aiuto multilaterale adempie in questo contesto una funzione di notevole riequilibrio.
- L'aiuto multilaterale, contrariamente a parecchi aiuti bilaterali, è messo a disposizione dei Paesi in sviluppo in una forma non vincolata e permette loro, ai fini della realizzazione di un progetto, di procurarsi i beni ed i servizi necessari presso i fornitori più vantaggiosi servendosi dello strumento dei bandi di gara internazionali. È questa la ragione per cui l'aiuto multilaterale risulta particolarmente apprezzato dai Paesi in sviluppo; esso avvantaggia anche i più piccoli Paesi donatori, quale la Svizzera. Infatti il nostro Paese partecipa sovente con successo ai bandi di gara internazionali, possibilità che la nostra economia ha ben colto negli ultimi anni.

- In rapporto ai donatori bilaterali in generale¹⁾, le organizzazioni multilaterali prestano ampia attenzione all'aiuto in favore dei Paesi più poveri i quali figurano parimenti tra le nostre priorità. Dette organizzazioni assicurano così ai Paesi più poveri un afflusso regolare di mezzi che permette loro di attutire gli effetti delle fluttuazioni dell'aiuto bilaterale. Esse inoltre favoriscono particolarmente la cooperazione tra i Paesi in sviluppo incoraggiando, per esempio, progetti di portata transnazionale.
- Sulla base della loro lunga esperienza in determinati campi, numerose organizzazioni internazionali dispongono di conoscenze tecniche, economiche ed organizzative per nulla riscontrabili in un solo Paese. Siffatte capacità permettono loro, sovente, di operare innovazioni nella ricerca dei migliori metodi di lavoro, di forme più elevate di progettazione e di nuovi campi di intervento. Perciò i Paesi donatori, in special modo i più piccoli, fanno sovente uso di tali conoscenze nell'elaborazione ed esecuzione dei loro programmi.
- Il deterioramento della congiuntura economica mondiale, verificatosi verso la fine degli anni settanta ed in particolare la crisi che ha colpito numerosi Paesi africani, ha rivelato la capacità delle organizzazioni multilaterali di stimolare il rinnovamento. È apparso evidente che l'aiuto non poteva limitarsi ai progetti d'investimento ma doveva altresì incoraggiare i Paesi in sviluppo nei loro sforzi intesi ad attuare difficili riforme di politica economica e provvedimenti d'adeguamento. Gli studi intrapresi dalle istituzioni multilaterali sulle insufficienze strutturali dei sistemi economici nazionali, come anche il dialogo avviato al riguardo con taluni Paesi in sviluppo e la messa a disposizione di nuove forme di finanziamento di programmi e di assistenze tecniche specifiche, hanno contribuito ad accrescere l'efficacia dell'aiuto internazionale.
- Data la situazione di crisi di numerosi Paesi in sviluppo, il coordinamento dell'aiuto si è rivelato più che mai necessario: orbene, le organizzazioni multilaterali vi svolgono un ruolo significativo, reso sovente arduo da questioni politiche tra i Paesi donatori, in particolare i più importanti. Il ruolo della Banca mondiale e del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD), in quanto principali promotori del coordinamento a lungo termine degli sforzi di sviluppo, si è pertanto notevolmente intensificato negli ultimi anni. Le banche regionali di sviluppo, dal canto loro, svolgono parimenti un ruolo sempre più intenso in particolare nel coordinamento specifico settoriale.

Per tutte le ragioni enunciate la cooperazione multilaterale continuerà ad esercitare un ruolo di particolare rilievo nel quadro dell'aiuto svizzero allo sviluppo e noi continueremo a concedergli una parte cospicua dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

¹⁾ Riguardo alle banche di sviluppo, le risorse, menzionate in questa sede, sono soprattutto quelle concesse a condizioni di favore dal loro Fondo di sviluppo, e non i mutui alle condizioni di mercato che rientrano nel contesto del finanziamento allo sviluppo non già in quello dell'aiuto pubblico allo sviluppo. (Quanto alla definizione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, cfr. n. 231, nota 2 a piè di pagina).

12 Criteri per la scelta delle istituzioni multilaterali e la valutazione della loro attività

La nostra partecipazione alle varie istituzioni multilaterali è retta dai principi generali della nostra cooperazione allo sviluppo. Sono quindi prese in considerazione quelle istituzioni i cui obiettivi coincidono con i principi menzionati nella legge federale del 19 marzo 1976 concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale. I seguenti fattori sono per conseguenza rilevanti per le scelte in questione e per il nostro atteggiamento nell'ambito di dette istituzioni:

- la politica di sviluppo perseguita dall'istituzione, in particolare la peculiarità conferita all'aiuto ai Paesi in sviluppo più depressi, il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti più poveri, la diminuzione della dipendenza dall'esterno e pertanto l'incoraggiamento ad uno sviluppo endogeno;
- l'efficienza dell'istituzione nell'adempimento dei propri compiti;
- la possibilità per la Svizzera di collaborare ai processi decisionali e di controllare i mezzi disponibili;
- le possibilità per l'economia elvetica di partecipare ai bandi di gara nel quadro delle attività dell'organizzazione.

Per rendere quanto possibile efficiente l'utilizzazione delle nostre contribuzioni ed assicurare un efficace controllo, concentriamo la nostra cooperazione su un numero limitato di istituzioni. In linea di massima la partecipazione elvetica, in quanto membro, si limita alle organizzazioni che hanno carattere universale o continentale.

I problemi inerenti allo sviluppo non sono immutabili e le organizzazioni multilaterali impegnate nella cooperazione allo sviluppo devono adeguarsi alle situazioni mutevoli, potenziare nuovi progetti e metodi di lavoro nonché coordinare in maniera più funzionale e valida l'insieme delle loro attività. Conseguentemente, i Paesi donatori sono indotti a rivedere regolarmente i criteri in base ai quali controllano e valutano la contribuzione allo sviluppo delle organizzazioni da essi finanziate. Detti criteri sono elaborati d'intesa con gli Uffici competenti della Confederazione, sulla base della legge del 19 marzo 1976, già citata qui innanzi.

2 Compiti ed attività delle tre banche regionali di sviluppo

21 Importanza per i Paesi in sviluppo

Le banche regionali di sviluppo sono state costituite intorno agli anni sessanta sul modello organizzativo della Banca mondiale¹⁾. Il loro ruolo deve essere valutato, in primo luogo, alla luce dello sviluppo economico e sociale degli ultimi 25 anni. Nel messaggio del 19 marzo 1984 (FF 1984 II 1, n. 1) già menzionato, è stato tracciato un bilancio dei progressi realizzati e dei problemi affrontati nel corso di detto periodo. La cooperazione delle tre banche con i Paesi in sviluppo della loro regione comporta tre aspetti:

¹⁾ Inizio attività: BIS 1960; ADB e BAS 1966.

- Le banche regionali costituiscono una fonte di rilievo nello stanziamento a lungo termine di divise ai fini dello sviluppo. In quanto intermediarie tra i mercati finanziari e i Paesi in sviluppo, esse ottengono i prestiti necessari a condizioni comparativamente più vantaggiose di quanto potrebbero fare i Paesi in sviluppo medesimi, per via diretta. Inoltre esse, tramite i loro Fondi di sviluppo e i cofinanziamenti, riescono a procurare quanto occorre anche ai Paesi più depressi.
- Al pari delle istanze svizzere nel quadro della cooperazione bilaterale, le banche regionali hanno il compito di pianificare e sorvegliare, congiuntamente con i Paesi beneficiari, l'utilizzazione dei mezzi disponibili, onde assicurare un contributo efficace allo sviluppo economico e sociale di questi Paesi. Contrariamente ai privati, che concentrano gli aiuti in investimenti produttivi a breve termine, le banche regionali sostengono innanzitutto progetti di sicura utilità sul piano economico o sociale, anche se privi di redditività finanziaria a breve termine o con una redditività molto debole: progetti infrastrutturali (rete stradale, mezzi di trasporto, approvvigionamento di energia) come anche altri progetti che favoriscono direttamente gli strati più poveri della popolazione (sviluppo rurale, formazione e sanità pubblica, approvvigionamento di acqua potabile).
- Un obiettivo essenziale delle banche regionali è quello di incoraggiare, tramite la diffusione delle conoscenze pratiche, la nascita di enti locali efficaci così da favorire nel contempo uno sviluppo autonomo. L'appoggio delle Banche non si limita agli enti locali responsabili di un progetto, ma è parimenti esteso alle organizzazioni mantello, istituti di ricerca e servizi amministrativi centrali e locali. Particolare attenzione è dedicata alla promozione della cooperazione tra Paesi della regione.

Siffatti compiti permanenti delle banche regionali hanno assunto crescente importanza negli ultimi anni a causa dei mutamenti della situazione economica mondiale. Come già esposto in maniera circostanziata nel messaggio del 19 febbraio 1986 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (FF 1986 I 1025) la sfavorevole congiuntura economica mondiale verificatasi agli inizi degli anni ottanta ma anche le carenze nella politica economica interna hanno, in numerosi casi, creato situazioni critiche di indebitamento ed un calo corrispondente dei redditi. Numerose imprese hanno ridotto la loro capacità produttiva, in diversi Paesi africani gli impianti ed altre attrezzature sono rimasti inattivi per mancanza di mezzi di produzione e di possibilità di manutenzione. Parecchi governi hanno adottato provvedimenti intesi a risanare le loro finanze ed a ristrutturare la loro economia. Detti sforzi però devono essere completati con provvedimenti per un finanziamento esterno delle importazioni correnti e del rinnovo o dell'acquisto degli impianti. L'allegato 1 mostra che, all'uopo, i finanziamenti privati, in particolare i crediti all'esportazione ed i crediti finanziari provenienti da banche, non entrano in considerazione. I flussi finanziari privati sono infatti regrediti tra il 1980 e il 1985 - in termini reali del 75% circa - ed una loro ripresa non è prevedibile a breve termine. Inoltre, numerosi Paesi in sviluppo, a cagione della loro attuale situazione economica, sovente non sono in grado di sopportare le condizioni finanziarie dei mutui privati com-

merciali. Ragion per cui un incremento dei mutui concessi dalle banche regionali contribuirebbe notevolmente a risolvere l'attuale crisi delle bilance di pagamenti. Non si tratta di costringere i Paesi in sviluppo ad adottare altri provvedimenti deflazionistici bensì di permettere loro una nuova crescita. Per giungere a tanto, le banche regionali dovranno ampliare il loro dialogo con i Paesi in sviluppo alla discussione sugli adeguamenti istituzionali e le riforme di politica economica nonché adattare la prassi mutuale alla situazione dei loro Paesi membri. I chiarimenti che forniamo nel seguente capitolo evidenziano, con indici realistici, che tale approccio si è avviato e sta già dando risultati positivi.

Qui appresso, anziché trattare separatamente le tre banche regionali, descriviamo molto concisamente le caratteristiche e le procedure loro comuni. La struttura e la situazione economica specifiche dei Paesi membri di ciascuna regione esigono nondimeno in molti casi un'impostazione differenziata da parte di ogni banca.

22 **Struttura amministrativa**

Semplificando appena si possano distinguere tre livelli nell'organizzazione delle banche regionali: l'Assemblea dei Governatori, il Consiglio esecutivo e la Direzione.

Assemblea dei Governatori

Ciascun Paese membro è rappresentato nell'Assemblea di Governatori dal proprio Governatore. Le prerogative di massima importanza competono all'Assemblea dei Governatori la quale può delegare quasi interamente i propri poteri (il che è avvenuto in tre casi) al Consiglio d'amministrazione. Le facoltà non delegabili sono menzionate negli statuti dell'istituzione.

Di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Governatori, che si riunisce di norma una volta l'anno, sono in primo luogo le decisioni relative alla politica generale della Banca, ad esempio:

- approvazione di ogni aumento di capitale e di ogni ricostituzione del Fondo;
- elezione del Presidente della Banca;
- approvazione di ogni accordo generale di cooperazione con altre organizzazioni internazionali;
- modifiche degli statuti della Banca ed
- ammissione di nuovi membri.

Se si dovessero adottare rapidamente delle decisioni, l'Assemblea dei Governatori si pronuncia per corrispondenza. Essa costituisce anche delle commissioni che si riuniscono tra un'assemblea generale e l'altra.

Consiglio esecutivo

La rappresentanza effettiva degli interessi dei membri, nell'ambito del Consiglio esecutivo di queste istituzioni, è operata dai direttori esecutivi i quali, salvo

poche eccezioni, rappresentano diversi Paesi, vale a dire gruppi di voto. Il Consiglio esecutivo, responsabile della conduzione degli affari, consta di 12 direttori alla BIS e all'ADB e di 18 alla BAS. Ogni direttore esecutivo è coadiuvato da un supplente e da aggiunti scientifici provenienti dai Paesi del proprio gruppo di voto. Precipuo compito è quello di definire la politica della Banca e del Fondo nel campo operativo, finanziario ed amministrativo. Attività particolarmente delicata è l'esame dei progetti loro presentati per finanziamento. Al di fuori del Consiglio esecutivo i direttori devono, tra l'altro, fornire a ciascun Paese membro del loro gruppo di voto qualsiasi informazione domandata e discutere con la Direzione della Banca in merito alle richieste presentate.

Le decisioni, nell'ambito del Consiglio esecutivo, sono prese di norma per consenso. Secondo gli statuti basta la maggioranza assoluta. I direttori esecutivi devono depositare in blocco i voti dei Paesi che rappresentano per cui, prima di adottare importanti decisioni, è necessaria una consultazione in seno al gruppo di voto.

La ripartizione dei voti corrisponde alle quote di capitale sottoscritte da ciascun Paese. Per mantenere il carattere regionale delle banche di sviluppo come anche la responsabilità comune dei Paesi in sviluppo, gli statuti prevedono una maggioranza per i Paesi della regione ed una maggioranza per i Paesi in sviluppo mutuatari. Quest'ultima disposizione non esiste all'ADB.

Tavola 1

Ripartizione dei voti nelle Banche e Fondi di sviluppo in per cento del numero totale dei voti

	Feb. 1986 BIS/FSO	Giu. 1986 ADB/ADF	Dic. 1985 BAS ¹⁾	Dic. 1985 FAS ¹⁾
Paese in sviluppo della regione	53,78	45,163	63,43	50,00
Paese industrializzato della regione ²⁾	39,18	19,931	-	-
Totale dei Paesi regionali ...	92,96	65,094	63,43	50,00
Paesi non regionali (di cui la Svizzera)	7,03	34,906	36,57	50,00
Totale generale	100,00	100,000	100,00	100,00
Parte Svizzera	0,22	0,945	1,34	2,14

¹⁾ La diversa ripartizione dei voti alla BAS ed al FAS è dovuta alla separazione giuridica delle due istituzioni e al fatto che l'insieme delle risorse del Fondo è concesso dai membri non regionali.

²⁾ Nella BIS/FSO: USA, Canada.

Nell'ADB/ADF: Giappone, Australia, Nuova Zelanda.

La documentazione relativa agli affari che il Consiglio esecutivo deve trattare è inviata ai Paesi membri per parere innanzi ogni sessione. Nel periodo in cui

un Paese fosse sprovvisto di un direttore, esso potrà impartire le proprie istruzioni al direttore esecutivo del suo gruppo di voto.

Direzione

A capo del personale si trova il Presidente della Banca, eletto dall'Assemblea dei Governatori. Egli rappresenta ufficialmente la Banca ed è responsabile della gestione secondo le direttive del Consiglio esecutivo. Il Presidente della Banca presiede anche le sedute del Consiglio esecutivo, senza però diritto di voto.

Il numero dei funzionari ammonta a 1800 alla BIS, a 1553 all'ADB ed a 891 alla BAS. Parecchi lavorano nella sede principale. Le banche regionali rafforzano la loro presenza anche sul posto mediante rappresentanze locali nei Paesi della regione. La BIS è la banca più decentralizzata ed in tutti i Paesi mutuatari ha rappresentanze che occupano specialisti incaricati della vigilanza sull'esecuzione di tutti i progetti. Negli ultimi anni l'ADB e la BAS hanno parimenti aperto parecchi uffici.

Il presidente, i funzionari superiori e l'insieme del personale, nell'adempimento del loro mandato, devono attenersi esclusivamente alle norme della Banca. È loro vietato intromettersi negli affari politici dei Paesi membri o lasciarsi influenzare politicamente. Solo criteri d'ordine economico, finanziario o altri criteri obiettivi, devono risultare determinanti nelle decisioni.

23 Ruolo delle banche regionali nel finanziamento esterno dei Paesi in sviluppo

231 Parte nel finanziamento esterno

Dall'inizio degli anni ottanta i flussi finanziari netti¹⁾ verso i Paesi in sviluppo sono notevolmente regrediti, ossia da 138,6 miliardi di dollari nel 1981 a 80,3 miliardi nel 1985 (cfr. allegato 1). Se si includono anche il pagamento degli interessi a carico dei Paesi in sviluppo, i mezzi messi a loro disposizione nel corso del detto periodo sono diminuiti da 100 a 30 miliardi di dollari. Siffatta modifica è dovuta innanzitutto alla riduzione considerevole dei crediti concessi dalle banche commerciali e dei crediti all'esportazione. Per contro nello stesso periodo il volume del finanziamento pubblico dello sviluppo è lievemente aumentato, con il risultato di elevare la sua quota nel flusso finanziario netto verso il Terzo Mondo dal 33,4% nel 1981 al 61% nel 1985 (cfr. grafico 1). La crescita in volume è dovuta essenzialmente all'aumento dei mutui concessi dalla Banca mondiale e dalle banche regionali a condizioni simili a quelle del mercato.


¹⁾ I flussi finanziari netti sono pari al totale dei nuovi mezzi a disposizione sotto forma di crediti o doni nel corso di un anno, detratti i rimborsi operati nello stesso periodo sui crediti esistenti.

L'aiuto pubblico allo sviluppo¹⁾, di gran lunga la parte più importante del finanziamento pubblico allo sviluppo (1985: 74%) non ha subito *in volume* grandi variazioni nel corso del periodo 1981-1985.

Grafico 1

Quota delle banche regionali di sviluppo ai flussi finanziari netti verso i Paesi in sviluppo nel 1985, in miliardi di dollari e in per cento

Flussi finanziari netti, in totale 80,3 (100%)



Quasi un terzo del finanziamento pubblico dello sviluppo è effettuato tramite il canale delle istituzioni multilaterali e la sua parte nei flussi finanziari netti verso i Paesi in sviluppo è aumentata tra il 1980-1985 dal 9,7 al 20,7%. Il finanziamento multilaterale è realizzato essenzialmente dalla Banca mondiale (48% circa), dalle tre Banche regionali e relativi Fondi (20% circa) come anche dalle organizzazioni delle Nazioni Unite (11% circa). Il saldo (21%) è fornito dal Fondo europeo per lo sviluppo e dal Fondo dell'OPEP.

¹⁾ Secondo la classifica dell'OCSE un trasferimento di risorse è considerato *aiuto pubblico allo sviluppo* se:

- è concesso dal settore pubblico,
- il suo scopo essenziale è di favorire lo sviluppo economico e di promuovere il benessere e se
- l'elemento di liberalità corrisponde almeno al 25%.

In un mutuo l'elemento di liberalità costituisce la differenza tra il valore nominale del mutuo e l'ammontare *realizzato* (scontato ad un tasso d'interesse convenzionale attualmente fissato al 10%) di tutti i rimborsi e pagamenti di interessi. Per i doni, l'elemento di liberalità ammonta al 100%.

Il *finanziamento pubblico dello sviluppo* include inoltre le prestazioni il cui elemento di liberalità è inferiore al 25% come, ad esempio, i mutui ordinari delle banche regionali.

Quanto detto appare della massima importanza se si pensa che i crediti stanziati dalle istituzioni di finanziamento private, per gli investimenti nel Terzo Mondo, sono sensibilmente regrediti.

Tavola 2

Mutui concessi dalle Banche regionali di sviluppo, in milioni di dollari, per il periodo 1980-1985

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
<i>Capitale ordinario</i>						
BIS	1124	1867	1892	2589	3215	2766
ADB	959	1147	1138	1190	1551	1271
BAS	297	323	399	542	494	709
<i>Fondo</i>						
FSO ¹⁾	885	626	852	456	352	295
ADF	477	531	546	703	683	637
FAS ¹⁾	274	313	367	357	385	445
<i>Totale</i>						
BIS	2309	2493	2744	3045	3567	3061
ADB	1436	1678	1684	1893	2234	1908
FAS	571	636	766	899	879	1154
Totale	4316	4807	5194	5837	6680	6123

¹⁾ Compresi i fondi bilaterali.

La BIS e l'ADB, per la prima volta nel 1985, hanno tuttavia registrato ciascuna una diminuzione dei mutui del 14%. Per quanto concerne l'Asia, detta diminuzione è da attribuirsi ad un rallentamento della crescita economica nella regione nonché a restrizioni di bilancio nei Paesi membri mutuatari. Alla BIS ed all'ADB la diminuzione del volume dei mutui è dovuta a cause puramente esterne. Nell'America latina, i provvedimenti resi necessari dai programmi di adeguamento intesi a contenere la crisi acuta nata dall'indebitamento, si sono, sotto vari aspetti, ripercossi negativamente sull'esecuzione di nuovi progetti. Le drastiche misure prese per contenere la spesa pubblica hanno indotto a differire numerosi progetti di sviluppo, non potendo venire iscritti nei bilanci nazionali i contributi in moneta locale dei Paesi beneficiari. Contrariamente alle due altre banche regionali, la BAS ha potuto aumentare notevolmente la concessione di mutui nel 1985 (+31%) grazie al finanziamento di molti progetti importanti ed intensificando gli sforzi nel settore dell'agricoltura; l'importo dei mutui concessi per progetti industriali è per contro regredito, come del resto per le altre banche. Siccome la BAS ha il volume di mutui più ridotto delle tre banche regionali, l'approvazione di taluni grandi progetti fa dunque emergere, per essa, un aumento proporzionale più importante.

232 Risorse finanziarie delle Banche e loro destinazione

I mezzi finanziari delle banche regionali provengono essenzialmente da quattro fonti: dal capitale sociale, dai mutui effettuati sui mercati internazionali di capitali, dai Fondi di sviluppo, nonché dal servizio del debito corrente dei Paesi mutuatari presso le Banche ed i Fondi di sviluppo. Oltre alle proprie risorse, le banche regionali aumentano le loro possibilità ottenendo cofinanziamenti da altri donatori.

Ciascun membro versa una modesta quota del capitale sottoscritto. Dette *somme* sono utilizzate piuttosto a fini di liquidità e riserva che per la concessione immediata dei crediti; di conseguenza i costi del finanziamento per i mutui programmati si assottigliano. I redditi degli investimenti a breve termine effettuati mediante le quote versate sono adibiti soprattutto all'assistenza tecnica. La quota versata del capitale è uno degli elementi preso in considerazione dagli investitori per valutare la situazione finanziaria delle banche regionali; grazie ad una prudente politica finanziaria hanno finora potuto ridurre tale quota ad ogni aumento di capitale, senza che ne avesse a soffrire la potenzialità creditizia.

La quota non versata del capitale sottoscritto costituisce il capitale di garanzia che permette alle banche regionali di contrarre *mutui* sui mercati internazionali di capitali. Le risorse versate dai Paesi membri sono così moltiplicate per un fattore di dieci a venti. I mutui delle banche regionali nonché il loro indebitamento totale netto ammontavano nel 1985 a:

	Mutui contratti (1.1.-31.12.1985)	Indebitamento netto totale (31.12.1985)
BIS	2 333 milioni di dollari	9 365 milioni di dollari
ADB	792 milioni di dollari	5 569 milioni di dollari
BAS	585 milioni di dollari	1 093 milioni di dollari
Totale	3 710 milioni di dollari	16 027 milioni di dollari

A causa della loro alta solvibilità, le banche regionali riescono a lanciare mutui a tassi d'interesse fissi e relativamente bassi nonché ad ottenere lunghi termini di rimborso. Ciò si ripercuote favorevolmente sulla loro concessione di *crediti ordinari* al Terzo Mondo. La durata dei mutui è di 15-25 anni, secondo la natura dei progetti di investimento. Il tasso di interesse dipende dai costi medi dei mutui a cui s'aggiunge, di norma, un mezzo per cento per la copertura delle spese generali d'amministrazione. Nel 1985 le spese d'acquisto di capitale della BIS ammontavano, per esempio, all'8,25% sicché essa poté fissare il tasso d'interesse dei crediti, per il 1° semestre 1986, all'8,75%. I (pochi) Paesi in sviluppo che accedono direttamente al mercato internazionale dei capitali devono pagare interessi sensibilmente superiori a quelli dei mutui concessi dalle banche regionali; per di più devono assumere da sé i rischi eventuali del cambio mentre, nel caso delle banche regionali, esiste, tra i beneficiari, una perequazione delle perdite subite.

La posizione di forza delle banche regionali sui mercati dei capitali si fonda su una politica finanziaria prudente e sul *capitale di garanzia* dei membri la cui valuta è convertibile, vale a dire essenzialmente dei Paesi industrializzati. Si potrà far ricorso a tali garanzie ove le banche regionali non fossero in grado di fronteggiare gli obblighi derivanti dai mutui concessi. Tutti i membri si assumono una responsabilità solidale e proporzionale alla quota del capitale garantito che detengono. Detta responsabilità però non va oltre i capitali sottoscritti. La BIS, l'ADB e la BAS dispongono di riserve e di notevoli liquidità, comparativamente molto più rilevanti di quelle detenute abitualmente dalle banche commerciali. Anche per quanto riguarda i Fondi di sviluppo, le spese amministrative vengono prelevate dal reddito corrente e non dai contributi dei membri. Il reddito netto è aggiunto, per la maggior parte, alle riserve per la copertura dei rischi. Il rimanente è adibito all'assistenza tecnica ad alla ricostituzione dei Fondi di sviluppo.

I mutui concessi dalle banche regionali non sono coinvolti nei negoziati sul riscoglimento dei debiti e, fino ad oggi, tutti i mutuatari hanno adempiuto i loro obblighi nei confronti delle tre Banche. Va nondimeno rilevato che nel corso degli ultimi anni, specie in Africa, sono stati riscontrati ritardi nel servizio del debito. Tuttavia, comparato al volume totale dei crediti concessi dalle banche regionali, l'ammontare dei pagamenti in sofferenza è debole.

Le tre banche regionali dispongono ciascuna di un *Fondo di sviluppo* finanziato da contributi non rimborsabili dei membri economicamente più forti. Per quanto concerne la BIS si tratta del Fondo per le operazioni speciali (FSO); nel caso dell'ADB invece, del Fondo asiatico di sviluppo (ADF) e per la BAS si tratta del Fondo africano di sviluppo (FAS). Grazie a detti fondi le banche regionali possono concedere mutui a condizioni favorevoli ai Paesi più poveri della loro regione. I tassi d'interesse e le provvigioni variano tra l'uno e il quattro per cento. La durata dei mutui è di 25-40 anni compreso un periodo di franchigia da 5 a 10 anni. I contributi svizzeri ai fondi menzionati non sono coperti dal credito quadro oggetto del presente messaggio bensì dai crediti quadro concernenti la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario (cfr. n. 521, tavola 5).

L'attività delle banche regionali è iniziata negli anni sessanta. Attualmente i *rimborsi* dei mutui concessi innanzi il 1980 accusano un forte aumento. Detti rimborsi al capitale ordinario ed ai fondi di sviluppo saranno, negli anni a venire, una fonte sempre più importante per la concessione di nuovi crediti. Nel sesto periodo di ricostituzione del FSO (1983-1986) si è, per esempio, potuto stabilire, con un introito di 703 milioni di dollari quale nuova partecipazione dei membri, un programma di mutui per 1020 milioni di dollari. Sulla base dei cospicui rimborsi imminenti, sono previsti per il settimo periodo (1987-1990), tenuto conto di un analogo livello di ricostituzione, programmi di mutui per 1844 milioni di dollari. Parte rilevante dei rimborsi proviene dalla Corea del Sud e del Brasile, Paesi neoindustrializzati i quali non necessitano più di urgenti risorse a condizioni favorevoli. I rimborsi verranno dunque impiegati d'ora innanzi esclusivamente per la concessione di nuovi mutui in favore dei Paesi più poveri. Verrà così concretata una certa solidarietà fra i Paesi più progrediti e quelli più poveri di una stessa regione.

Il ruolo della BIS, dell'ADB e della BAS nel finanziamento esterno del Terzo Mondo non si limita ai mutui concessi sui loro propri fondi. Negli ultimi anni si sono sforzate, mediante *cofinanziamenti* con istituzioni private e pubbliche, di realizzare mezzi complementari per l'aiuto allo sviluppo. Trattasi di finanziamenti a cui partecipano varie istituzioni (banche commerciali private, istituti di credito all'esportazione, organizzazioni pubbliche e private di cooperazione allo sviluppo).

Di norma una di esse si fa carico dello svolgimento tecnico-amministrativo dei crediti. Nel 1984 e 1985 l'ADB ha assicurato 46 cofinanziamenti partecipando con 2,48 miliardi di dollari. I contributi delle altre istituzioni hanno totalizzato 1,8 miliardi di dollari. A fine 1985 l'ADB aveva finanziato 197 progetti con una partecipazione propria di 7 miliardi di dollari mentre quella degli altri finanziatori ammontava a 5,3 miliardi.

Tenuto conto del calo dei flussi finanziari privati verso il Terzo Mondo e della stagnazione del volume dell'aiuto allo sviluppo, la crescita dei cofinanziamenti assume notevoli proporzioni e le banche regionali si adoperano presso gli investitori privati e gli istituti di credito per renderli più attraenti. A titolo esemplificativo possiamo menzionare i finanziamenti complementari della BIS. Quest'ultima concede due tipi di mutui, i primi a condizioni ordinarie, prelevati dai propri fondi, i secondi detti «complementari» a tassi di interesse variabili alle condizioni di mercato. Questi ultimi mutui sono successivamente ceduti all'istituzione che propone l'offerta più interessante. L'acquirente è avvantaggiato dal fatto che la BIS si occupa sia della valutazione e della sorveglianza del progetto, sia delle formalità amministrative relative al mutuo. Nella misura in cui detti mutui non fossero concessi ad un'istituzione statale, la BIS esige dallo Stato una garanzia di copertura.

Il rischio che il mutuatario non onori il pagamento è molto debole poiché, in siffatti casi, tutti i versamenti al Paese in questione verrebbero sospesi.

24 Politica mutuale

241 Obiettivi

Lo scopo perseguito dalle banche regionali, sancito dai loro statuti, consiste esclusivamente nel finanziare lo sviluppo economico-sociale dei Paesi in sviluppo della loro regione. La definizione della politica mutuale, per ciascun periodo di ricostituzione, di quattro o cinque anni, rimane il punto focale dei *negoziati* condotti ai fini di un aumento di capitale o della ricostituzione di un Fondo di sviluppo. I membri, oltre a trovare un'intesa sull'importanza dei mutui programmati, stabiliscono al riguardo le linee direttive, quali la responsabilità nei confronti degli strati più poveri della popolazione e la ripartizione dei crediti per Paese e per settore economico. Tutto ciò si svolge sulla base di studi intrapresi dalle Banche circa i bisogni finanziari dei diversi Paesi e sulla base delle loro esperienze in materia di concessione di mutui.

In occasione del sesto aumento di capitale della BIS, ad esempio, è stato deciso che i Paesi in sviluppo più progrediti della regione (Argentina, Brasile, Mes-

sico, Venezuela) avrebbero ricevuto al massimo, sui mutui globali ordinari dell'importo di 12,1 miliardi di dollari, una quota di tre miliardi di dollari; il rimanente, 9,1 miliardi, dovendo andare ai Paesi meno sviluppati della regione. Le risorse del FSO sono riservate esclusivamente ai Paesi depressi come la Bolivia, il Guatemala, Haiti.

La politica mutuale della BIS, dell'ADB e della BAS comporta altresì obiettivi settoriali, stabiliti in funzione delle priorità per la regione. La seguente tavola illustra gli obiettivi della BIS, fissati per settore economico, per il periodo 1983-1986 come anche i risultati raggiunti a fine 1985.

Tavola 3

Concessione di mutui, per settore, da parte della BIS, in percentuale

	Obiettivi 1983-1986	Risultati 1983-1985
- Agricoltura e sviluppo rurale	25-35	20
- Miglioramento della situazione dell'impiego e della qualità della vita nelle città (industria, approvvigionamento d'acqua potabile, eliminazione dei liquami)	25-35	35
- Energia	20-30	28
- Altri settori	10-20	17
	100	100

Le banche regionali finanziano soltanto una parte dei costi di una dato progetto. L'importanza della loro partecipazione dipende dal tipo di investimento e dal livello di sviluppo del Paese beneficiario: infatti per i progetti di infrastruttura sociale di vasta utilità ma di debole redditività finanziaria, la quota delle banche è, di norma, più rilevante che per il settore energetico ove i progetti hanno normalmente redditività elevata. Analogamente, la loro partecipazione è più marcata nei Paesi poveri che non in quelli ad alto reddito. La quota massima della BIS per i progetti industriali nei quattro grandi Paesi membri dell'America latina raggiunge, ad esempio, appena il 30%.

Dette riserve e limiti quantitativi sono normalmente precisati dal *Consiglio esecutivo*. I dibattiti sugli studi economici, sulle direttive settoriali per la concessione dei mutui, sui progetti, nonché i risultati della valutazione dei progetti e dei programmi comportano sovente modifiche dei criteri decisionali (cfr. n. 242) e delle procedure di pianificazione e d'esecuzione dei progetti (cfr. n. 25).

242 Sintesi della concessione dei mutui

Dalla loro fondazione, che risale ad oltre un ventennio, l'attività delle banche regionali si è modificata. Le priorità settoriali relative alla concessione di mutui si sono gradualmente spostate verso altri settori e nuove forme di progetti. Le

esigenze degli strati più poveri delle popolazioni e delle regioni più sfavorite hanno assunto maggiore interesse. Ci si è sforzati di collegare ancora di più i mezzi a disposizione con la realizzazione di riforme di politica economica. Le cause che hanno provocato questi mutamenti sono complesse e riflettono quelli intervenuti nei dati economici e politici dei Paesi e regioni in sviluppo. Esse riflettono parimenti le esperienze fatte dalle banche regionali nei loro progetti come anche i cambiamenti verificatisi nel contesto economico mondiale. Infine la politica mutuale delle banche regionali è stata parimenti influenzata dalla ricerca scientifica sui principali fattori del processo di sviluppo.

La politica mutuale delle banche di sviluppo ha attraversato tre fasi:

- Agli albori delle attività delle banche regionali la creazione di un'infrastruttura moderna e di un'industria nazionale si collocavano tra le maggiori preoccupazioni. Per la costruzione di strade, ferrovie, porti, sistemi di telecomunicazioni e impianti energetici la BAS ha dedicato, all'inizio degli anni settanta, il 60%, seguita dalla ADB con la metà e dalla BIS con un terzo del loro volume di mutui. Gli investimenti nelle grandi installazioni industriali per lo più statali erano dell'ordine dal 15 al 25%. L'agricoltura e lo sviluppo rurale erano ritenuti, tranne che dalla BIS, i parenti poveri. Tale politica d'investimento partiva dal presupposto che i lavori d'infrastruttura e di sistemazione del territorio fossero la condizione preliminare determinante per l'afflusso di capitali privati, essendo l'industrializzazione il cardine della crescita.
- Durante gli anni settanta l'agricoltura è divenuto il settore di intervento più significativo dell'ADB e della BAS con oltre il 30% dei crediti concessi. Per la BIS invece detto settore si è mantenuto al livello del 25% che aveva già raggiunto negli anni sessanta. Le banche regionali hanno dedicato mezzi considerevoli per progetti con risultati positivi diretti sul livello di vita di vasti strati di popolazione: approvvigionamento di acqua potabile, formazione e sanità, miglioramento dell'infrastruttura e promozione degli alloggi nei quartieri poveri delle città. Mentre l'entità dei mezzi destinati ai progetti energetici si manteneva costante (tranne qualche aumento condizionato dalla crisi petrolifera), la parte delle spese per i trasporti, le telecomunicazioni e l'industria registrava una flessione. Siffatto trasferimento delle priorità andava di pari passo con le modifiche d'ordine generale verificatesi negli obiettivi perseguiti dalla concessione dei prestiti: la parte sostanziale degli investimenti era dedicata ormai a miglioramenti diretti della produttività e dei redditi degli strati più poveri della popolazione come anche al soddisfacimento delle necessità essenziali. Era infatti emerso che i risultati di riequilibrio sociale, che ci si aspettava dagli investimenti nelle infrastrutture e nel grande apparato produttivo si concretavano sovente solo in parte o niente affatto. Manifestazione reale di questa nuova politica è stata la decisione di considerare, nell'esame di ogni progetto, i diversi strati della popolazione. Sono state parimenti elaborate, per taluni settori, direttive intese a far prendere preferenzialmente in considerazione gli strati più demuniti. Alla BIS prevale, ad esempio dal 1978, la norma secondo la quale il 50% dell'insieme dei mutui deve favorire gli strati più poveri della popolazione.

Nella preparazione degli investimenti dette disposizioni sono state applicate in modi diversi. Nell'*agricoltura* l'accento posto sul sostegno alle colture d'esportazione è stato trasferito sulla protezione della sicurezza alimentare mediante produzione di viveri da parte dei piccoli contadini (cfr. progetto ADB in Thailandia, allegato 4). Malgrado talune difficoltà d'ordine pratico le banche sono pervenute, in alcuni casi, ad includere nei programmi di crediti all'agricoltura le organizzazioni di base e di contadini con poca o senza terra (cfr. programma di piccoli progetti BIS, allegato 6). L'attenzione verte sulla lotta contro il degrado dell'ambiente, in particolare sui programmi di rimboschimento e sui mutamenti nei metodi d'esercizio agricolo esistenti. Lo stesso dicasi per la ricerca applicata. Nel *settore industriale* è accordata la priorità all'artigianato e alle piccole aziende e conseguentemente alla creazione di impieghi permanenti (cfr. esempio della BIS, allegato 4). L'assistenza medica nelle regioni rurali e l'incremento degli sforzi intrapresi dalle comunità contadine, figurano tra gli impegni di maggiore spicco nell'ambito *sanitario*. Nel settore della *formazione*, l'insegnamento elementare (cfr. esempio BAS, allegato 4) come anche la formazione della manodopera non qualificata sono annoverati tra i principali campi di intervento, soppiantando così l'insegnamento superiore, che dominava in precedenza. Infine le priorità sono parimenti mutate nella *costruzione di vie di comunicazione*. La costruzione e la manutenzione di strade agricole sta acquistando maggiore interesse dei grandi assi stradali nazionali. L'attuazione di metodi di costruzione più semplici e che richiedono un numero più elevato di manodopera permette alla popolazione locale di partecipare alla realizzazione dei progetti. Questi nuovi orientamenti nella politica mutuale hanno evidenziato le potenziali possibilità locali. Il 40-50% dei contratti della BIS e dell'ADB sono passati in mano ad aziende dei Paesi beneficiari, nel corso degli ultimi anni.

- La crisi economica degli ultimi anni (cfr. n. 21) ha nuovamente rimesso in questione talune priorità. Numerosi Paesi in sviluppo sono stati costretti a modificare sensibilmente gli investimenti a causa degli squilibri della loro bilancia dei pagamenti e del loro bilancio nazionale. Questo stato di cose ha avuto effetti negativi sulla manutenzione degli impianti di produzione e sulle infrastrutture esistenti. Tali difficoltà hanno parimenti rivelato l'importanza critica del contesto politico-sociale sulla riuscita di numerosi progetti. Senza voler rimettere in discussione i principi di base della politica in atto dagli anni settanta, le banche regionali hanno effettuato diversi riadeguamenti nella concessione di nuovi prestiti. Sono in elaborazione nuove modifiche alcune delle quali nel quadro dei negoziati in corso sugli aumenti di capitale. In questo clima il *riadeguamento* e la *riorganizzazione* degli investimenti e dei progetti esistenti sono divenuti prioritari rispetto ai nuovi investimenti. Sia la BIS che la BAS hanno finanziato, nei settori industriale ed agricolo, parecchi *programmi d'importazione* corrente (pezzi di ricambio, materie prime, prodotti semilavorati): la BIS, nel 1983, l'ha fatto mediante un sottoprogramma d'aiuto urgente ai Paesi sovraindebitati, mentre la BAS ha fatto ricorso ai mutui cofinanziati per l'adeguamento strutturale, concessi dall'Associazione Internazionale di Sviluppo (IDA). L'inclusione di tali finanziamenti d'adeguamento settoriale nei mutui programmati, è menzionata nel numero 261. È il caso di rilevare altresì, in tale contesto, l'aiuto concesso dall'industria

privata mediante contratti diretti e dibattiti preliminari con le aziende locali, senza mediazione né garanzie delle istanze governative, la partecipazione al *capitale-rischio* aziendale ed il consolidamento dei mercati finanziari locali (cfr. n. 262 e allegato 7). Queste nuove funzioni sono strettamente legate all'attuazione di riforme di politica economica nei Paesi in sviluppo. In tale ottica le banche regionali rafforzano attualmente la loro capacità di analisi economico-settoriale e approfondiscono il dialogo sulle questioni di politica economica con i beneficiari (cfr. n. 252).

Le similitudini nelle politiche mutuali delle tre Banche non escludono tuttavia differenze regionali. Così la politica mutuale della BIS, la più vecchia tra le banche regionali di sviluppo, era improntata, negli anni sessanta, alla riforma sociale prevalente a quel tempo nell'America latina e si configurava nel programma regionale di cooperazione «Alleanza per il progresso», allestito dal Governo statunitense. Parte notevole dei mutui programmati fu adibita, sempre a quell'epoca, all'infrastruttura sociale (approvvigionamento di acqua potabile, costruzione ed alloggi) nonché a crediti agricoli. La riduzione drastica dei mutui nel campo sociale e nell'agricoltura, verificatasi negli ultimi anni, si giustifica solamente alla luce dell'indebitamento che ha colpito in maniera particolarmente brutale i Paesi latino-americani. In considerazione del livello di sviluppo delle economie africane, la BAS dedica attualmente ancora una parte del proprio aiuto, ben superiore a quello delle altre banche regionali, all'infrastruttura economica e all'approvvigionamento di acqua. Il suo intervento, inizialmente titubante nei progetti di sviluppo rurale, era dovuto alle difficoltà strutturali specifiche dell'agricoltura africana e al fatto che i Governi africani hanno impiegato molto tempo a riconoscere la priorità di questo settore.

Il fatto che numerosi Paesi asiatici, rispetto ad altri Paesi in sviluppo, siano stati meno interessati dalla crisi di indebitamento verificatasi all'inizio degli anni ottanta spiega, in definitiva, la minore consistenza dei mutui di aiuto ai programmi di adeguamento strutturale concessi dall'ADB, comparativamente alle altre banche regionali.

243 **Promozione della cooperazione regionale**

Le banche regionali di sviluppo svolgono, nel promuovere l'integrazione e la cooperazione nei Paesi in sviluppo, un ruolo importante che si manifestavano tramite la concessione di prestiti per la cooperazione tecnica e per i progetti d'investimento. Tra il 1960 e il 1985, ad esempio, la BIS ha accordato nell'ambito della cooperazione tecnica prestiti a fondo perso per un totale di 539 milioni di dollari. Di questi, 241 milioni, pari al 45%, erano destinati a finanziare progetti cui partecipavano due o più Paesi in sviluppo e che contribuivano in modo diretto all'integrazione economica dell'America latina. Nel corso dello stesso periodo la BIS ha concesso nell'ambito di progetti per l'integrazione economica prestiti per il valore di 2 miliardi di dollari, vale a dire il 6,31% del totale dei prestiti accordati in questo periodo. Il costo totale di questi progetti, finanziati dalla BIS, ammontava a 8,9 miliardi di dollari.

Anche banche di sviluppo regionale più piccole, quali ad esempio la banca di sviluppo dei Caraibi o la banca centroamericana per l'integrazione economica, attraverso la BIS, o la Banca di sviluppo est-africana, attraverso la Banca africana di sviluppo (BAS), beneficiano dei crediti concessi dai tre istituti di finanziamento. Queste banche possono poi aprire delle linee di credito per finanziare progetti e programmi d'aiuto nei loro Paesi membri, a condizioni simili a quelle praticate dalle tre grandi istituzioni regionali.

Inoltre un effetto diretto d'integrazione economica deriva dal fatto che a imprese dei Paesi in sviluppo vengono affidate anche commesse per progetti da realizzare in altri Paesi in sviluppo nella loro regione. Si stima che queste commesse costituiscano rispettivamente il 10% del totale per la BIS e il 13% per l'ADB. La partecipazione ad accordi di integrazione economica da parte delle imprese dei Paesi in sviluppo di una regione dà diritto a un certo trattamento preferenziale nell'assegnazione delle commesse. Dei criteri in proposito sono stati stabiliti dalle direttive emanate dalle tre banche regionali in materia di acquisti e di servizi di consulenza.

244 **Politica dei prestiti e diritti dell'uomo**

In occasione dei dibattiti parlamentari sull'ultimo credito-quadro per la partecipazione al capitale delle banche regionali¹⁾ è stata espressa l'opinione secondo cui la concessione di crediti da parte delle banche regionali doveva dipendere dal rispetto dei diritti dell'uomo (mozione Morf, postulato Weber). Durante la discussione, in seno al Consiglio nazionale, relativa al credito complementare corrispondente²⁾ è stato inoltre richiesto che i rappresentanti svizzeri presso queste istituzioni intervenissero, affinché il rispetto dei diritti umani divenisse una condizione per la concessione di crediti (proposizione di rinvio Leuenberger). Sia l'entrata nel merito della mozione sia la proposta di rinvio sono state respinte. Questi interventi e le discussioni che han generato, hanno nondimeno rivelato che il problema dei diritti umani e delle banche di sviluppo interessa il Parlamento.

Per questo motivo ci dobbiamo rifare qui al nostro atteggiamento di principio nell'ambito dei diritti dell'uomo e della cooperazione allo sviluppo, che emerge in particolar modo dai messaggi del 9 luglio 1980 (FF 1980 II 1061) e del 19 marzo 1984 (FF 1984 II 1) relativi al proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo, nonché dal rapporto del 2 giugno 1982 (FF 1982 II 713) sulla politica svizzera in materia di diritti dell'uomo. Vi sosteniamo che il programma di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto caso per caso ad un esame approfondito quando in un Paese, partecipa al programma, abbiano luogo violazioni flagranti dei diritti dell'uomo. Qualora nell'ambito di un progetto gli obiettivi perseguiti, definiti nella legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione per lo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, possano essere conseguiti nonostante la vio-

¹⁾ Cfr. Boll. sten. CN 1979 vol. 89, p. 604 segg., 623 segg.; Boll. sten. CS1979 vol. 89, p. 412 segg.

²⁾ Cfr. Boll. sten. CN 1984 vol. 94, p. 1864 segg.

lazione dei diritti dell'uomo da parte di un governo, siamo soliti perseguire la nostra cooperazione. Qualora tuttavia le violazioni siano così gravi e sistematiche da escludere qualsiasi partecipazione da parte della popolazione al processo di sviluppo, sospendiamo il nostro aiuto.

I principi enunciati nei messaggi di cui sopra non valgono soltanto per la nostra cooperazione bilaterale, bensì anche per la nostra collaborazione con le istituzioni multilaterali per l'aiuto allo sviluppo in genere e con le banche regionali in particolare. I rappresentanti svizzeri presso queste istituzioni intervengono sempre in favore del rispetto dei diritti dell'uomo, se tale intervento può rivelarsi utile. Così la Svizzera è stata uno dei pochi Paesi ad aver preso posizione circa la situazione dei diritti dell'uomo nelle regioni interessate in occasione delle assemblee annuali delle banche regionali.

Il governatore svizzero l'ha fatto ad esempio, nel corso dell'Assemblea generale della BIS nel 1985, in forma generale e senza riferirsi a un Paese in particolare.

Invero, la BIS, l'ADB e la BAS sono istituzioni poco competenti per conoscere richieste concrete relative ai diritti dell'uomo e per garantire un maggior rispetto dei diritti politici e civili. Gli statuti delle banche regionali prescrivono che la concessione di crediti avvenga esclusivamente sulla base di criteri economici, nel più ampio senso del termine, ossia considerando gli aspetti sociali e di politica dello sviluppo. Simili disposizioni sono state inserite negli statuti per evitare che le attività di queste istituzioni venissero paralizzate da controversie politiche. In definitiva, infatti, se politicizzate, le banche regionali non potrebbero più svolgere, o solo in maniera limitata, la loro attività in favore del Terzo Mondo. I primi a soffrirne sarebbero i ceti più poveri della popolazione, quegli stessi che, in molti Paesi, sono le più abituali vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo. In tal modo, le loro prospettive di raggiungere presto un livello di vita dignitoso - e anche questo è un diritto dell'uomo - verrebbero indubbiamente deteriorate.

La prassi delle banche regionali consiste nel badare a non trasmettere al Consiglio esecutivo le richieste di prestiti da parte di Paesi in cui i governi violano in modo flagrante i diritti dell'uomo. In seguito all'entrata di truppe sovietiche in Afghanistan non è più stata sottoposta al Consiglio esecutivo dell'ADB e del FAS alcuna richiesta di credito per tale Paese. Già in altri casi (ad es. al FAS durante la dittatura di Idi Amin in Uganda) questo atteggiamento si è rivelato il più opportuno e ragionevole, poiché in tal modo potevano venir evitate al Consiglio esecutivo discussioni politiche. Le condizioni in cui questi Paesi versavano riducevano del resto sensibilmente le prospettive di successo dei progetti e ponevano insolubili problemi di sicurezza per i collaboratori ai progetti e per le missioni di controllo.

Qualora in futuro, eludendo la prassi attuale, dovessero venir sottoposte ai Consigli esecutivi delle banche regionali delle domande di prestito da parte di governi che violano i diritti dell'uomo in modo grave, sistematico e persistente, l'atteggiamento dei rappresentanti svizzeri sarebbe conforme ai principi sopracitati.

La nostra posizione riguardo a tali richieste di prestito dipenderebbe dunque dalla possibilità o dall'impossibilità, conformemente agli obiettivi definiti nella

legge federale, e nonostante le violazioni dei diritti dell'uomo, di conseguire gli obiettivi del progetto in questione. Solo dopo un esame della questione sarebbero impartite ai nostri rappresentanti le direttive concrete necessarie.

25 Ruolo in materia di pianificazione e esecuzione dei progetti di sviluppo

251 In generale


La posizione delle banche regionali, che costituiscono una delle più importanti fonti di finanziamento dello sviluppo, conferisce loro un ruolo di consulenti e interlocutori nel processo d'investimento e in questioni generali di politica dello sviluppo. Questa partecipazione si fonda anche sulla peculiarità istituzionale delle banche regionali: i Paesi beneficiari dei prestiti, o per lo meno i Paesi membri regionali, detengono in seno agli organi delle banche regionali la maggioranza dei voti e forniscono la maggior parte del personale specializzato. L'attività di consulenza delle banche regionali può venir riassunta nel modo seguente:

- Le banche regionali hanno un ruolo essenziale nella *scelta*, l'*esame*, la *sorveglianza* e successiva valutazione dei progetti da esse finanziati. Devono assicurare che i progetti prioritari vengano realizzati ed eseguiti in modo efficiente.
- Nel corso della pianificazione e dell'esecuzione di un investimento le banche regionali mettono a disposizione dei responsabili locali del progetto dei *servizi tecnici*. Tra questi menzioniamo la consulenza, nelle diverse fasi del progetto, da parte del personale delle banche regionali e l'inclusione, nel finanziamento del progetto, di studi preparatori, di personale specializzato nell'esecuzione del progetto e di elementi di formazione.
- Le banche regionali approntano *studi economici e tecnici generali o orientati verso un problema specifico*, che consentono loro d'includere nella preparazione del progetto priorità e limiti politico-economici e di consigliare i governi dei Paesi membri nell'elaborazione della loro politica di investimenti.

Nel grafico 2 figurano le attività più importanti relative alla collaborazione, in fatto di progetti, tra le banche regionali e i Paesi in sviluppo. Nei capitoli seguenti vengono descritte singolarmente le fasi di tale cooperazione.

Cooperazione tra banche regionali e Paesi in sviluppo, relativa ai progetti di sviluppo

Grafico 2



252 Programma per Paese

Come per la nostra cooperazione bilaterale, anche per le Banche regionali l'origine dei progetti sta in un *programma specifico* per ogni Paese in sviluppo, nel quale vengono pianificati, per un periodo che va da 3 a 5 anni, in stretta cooperazione con il Paese beneficiario, i prestiti e le altre prestazioni delle banche regionali.

Il programma deve poter garantire che la scelta dei singoli progetti corrisponda alla politica delle banche regionali per lo sviluppo e che l'evoluzione socio-economica del Paese beneficiario ne venga promossa in modo efficiente.

Il contenuto e l'importanza dei programmi per Paese hanno subito, dalla fondazione delle banche regionali, molte modifiche. Inizialmente si trattava di una mera *lista di progetti* che il Paese in sviluppo presentava, in considerazione del suo programma d'investimento pubblico e delle note priorità settoriali delle banche regionali. Le banche regionali sceglievano poi i progetti «degni di credito» ed esaminavano per ciascuno di essi gli aspetti tecnici, economici e finanziari.

L'analisi delle singole esperienze fatte con questi progetti, l'aumento del volume dei prestiti, l'affinamento delle direttive in materia di politica mutuale (cfr. n. 24) e le modificazioni nel contesto economico sono soltanto alcuni dei motivi che spiegano, negli ultimi anni, la progressiva *introduzione di una pianificazione più rigorosa* delle attività relative ai progetti. Il suo presupposto era un potenziamento del personale specializzato che potesse valutare e sostenere l'attività operativa delle banche regionali attraverso studi e valutazioni.

Tutte le banche regionali hanno attribuito, negli ultimi anni, assoluta priorità a tale potenziamento. Intraprendono sempre più frequentemente propri studi economici nazionali, analisi settoriali e ricerche relative a metodi di lavoro o a problemi specifici. Sfruttano inoltre in modo più sistematico i risultati degli studi d'altre organizzazioni, quali ad esempio la Banca mondiale e gli istituti di ricerca regionale. Le procedure di controllo e di valutazione sono state rafforzate (cfr. n. 256 e allegato 5). L'utilizzazione delle valutazioni retrospettive ha consentito di definire direttive migliori, per ogni specifico settore, nella scelta dei futuri progetti. Basandosi su questi strumenti analitici, le banche regionali hanno anche potuto esaminare, in modo critico, i programmi d'investimento nazionale dei Paesi membri regionali e includere nella pianificazione i progetti appoggiati da altre organizzazioni per la cooperazione allo sviluppo.

Oggi i programmi per Paese sono elaborati secondo un *iter regolare* e sono regolarmente adattati. A partire da un'analisi del Paese in sviluppo, che includa le informazioni disponibili sopraccitate, si prepara un programma di lavoro provvisorio che contenga i progetti previsti e le misure d'assistenza tecnica che li accompagnano. Programmi per Paese e programmi di lavoro sono discussi, in loco, con il Paese in questione, e successivamente adottati nell'ambito della banca. Un programma comprende fundamentalmente i seguenti elementi:

- un'analisi della situazione economica del Paese beneficiario;
- una valutazione dei piani di sviluppo, dei programmi d'investimento e delle disposizioni essenziali in materia di politica economica;
- la scelta dei settori economici per un eventuale intervento delle banche regionali e i motivi di tale scelta;
- la valutazione delle necessità dei singoli responsabili locati per i progetti e della loro attitudine a realizzare il progetto;
- un compendio sulle attività di altre istituzioni per lo sviluppo bilaterale e multilaterale;
- un programma dei prestiti e delle prestazioni di assistenza tecnica ad esso connesse.

Tale modo di procedere corrisponde alla consapevolezza, ormai generalizzata in tema di cooperazione allo sviluppo, del fatto che l'efficacia e l'efficienza dei progetti non è migliorata soltanto da una pianificazione d'alta qualità per

quanto riguarda un singolo progetto, bensì dipende anche e soprattutto dalla presenza di condizioni globali favorevoli nell'ambito sia del settore sia dell'economia generale. Questa inclusione sistematica del contesto economico globale pone, nella prassi, esigenze assai elevate al personale specializzato delle banche regionali e a volte entra in conflitto con gli obiettivi quantitativi del programma di prestito. Ottenere miglioramenti nella qualità dei programmi per Paese è cosa necessaria e costituisce uno dei temi principali degli attuali negoziati sugli aumenti di capitale e le ricostituzioni dei fondi in tutte le banche regionali. Le principali esigenze riguardano i seguenti aspetti:

- Una determinazione più dettagliata e precisa delle riforme di politica economica discusse dalle banche regionali con i Paesi beneficiari, è da considerare come condizione preliminare per la concessione dei singoli prestiti. In tale contesto devono venir valutate in modo globale le attività per lo sviluppo di altre organizzazioni multilaterali o bilaterali. Lo scopo è, tra l'altro, quello di mettere le banche regionali nelle condizioni di intervenire in modo sempre più ampio, nel coordinamento dell'assistenza esterna, in particolare a livello settoriale e di concentrare il proprio programma di prestito per un singolo Paese in sviluppo, in misura maggiore rispetto al passato, su pochi settori prioritari.
- L'accesso diretto del Consiglio esecutivo e dunque di tutti i Paesi membri al contenuto dei singoli programmi. Finora erano accessibili sostanzialmente solo la lista dei progetti (programma di lavoro), proveniente dal programma per Paese, e una sintesi della valutazione politico-economica dei Paesi beneficiari. I programmi per Paese erano considerati documenti interni della direzione della banca di sviluppo, e questo si giustificava col fatto che la pubblicazione delle condizioni preliminari per la concessione di un credito e la critica all'efficienza delle istituzioni locali e dei responsabili dei progetti avrebbero potuto danneggiare la cooperazione costruttiva con i Paesi membri. Ora, ad esempio, l'amministrazione della BIS propone di suddividere il programma per Paese in 2 documenti: il primo, contenente l'analisi politico-economica e settoriale, le ragioni delle priorità nelle attività della banca e il programma dei prestiti, verrebbe sottoposto al Consiglio esecutivo, mentre il secondo, contenente valutazioni dettagliate sui responsabili locali per il progetto ed i presupposti politico-economici per la concessione di prestiti, rimarrebbe confidenziale.
- La preparazione di programmi, e dei relativi studi preliminari, per *ogni Paese*. La direzione della BIS ha approvato, tra il 1983 e il 1985, rapporti economici per circa $\frac{2}{3}$ dei Paesi beneficiari e programmi completi per appena la metà dei medesimi. Dal 1983, l'ADB ha elaborato singole strategie operative per tutti i Paesi in sviluppo della sua ragione. Parte di queste strategie, invero, si fonda su studi economici insufficienti. Sono stati pubblicati studi dettagliati, vertenti anche sui problemi politico-economici critici, per il Pakistan, la Corea del Sud, il Bangladesh e l'Indonesia. La BAS ha elaborato finora, per la metà dei suoi membri, programmi per Paese che necessitano però di un miglioramento qualitativo. Perciò la direzione della BAS prevede di potenziare il suo personale specializzato e di far ricorso a esperti di altre istituzioni.

Per portare un esempio ci soffermiamo ora brevemente sulla strategia definita dall'ADB per il Pakistan.

Nel sesto piano quinquennale di sviluppo (1983/1984-1987/1988) il Pakistan ha avviato un cambiamento, nel corso della sua politica economica, che conferisce agli imprenditori privati maggior appoggio che non agli imprenditori pubblici. Con la riduzione degli ostacoli burocratici, il governo intende dare slancio all'iniziativa privata e aumentare, grazie alla maggior concorrenza, il rendimento economico.

Sulla base di uno studio dettagliato della situazione economica del Pakistan, l'ADB raccomanda un programma di prestito volto ad aumentare la produttività degli investimenti, a sostenere i produttori privati e a creare posti di lavoro. I punti principali del programma sono:

- L'agricoltura ha priorità assoluta. Produttività e impieghi devono essere accresciuti attraverso metodi di coltivazione intensiva; la gamma dei prodotti va ampliata e vanno attuati spiccati miglioramenti nella loro conservazione, trasformazione e commercializzazione.
- Nel settore industriale la banca favorirà le piccole imprese e in particolare la trasformazione dei prodotti agricoli. Sono previste inoltre la concessione di crediti attraverso banche industriali locali, la partecipazione diretta dell'ADB al capitale e anche la costruzione di zone industriali.
- Un efficiente approvvigionamento di energia è considerato elemento fondamentale per la promozione industriale. Sotto quest'aspetto l'ADB annette importanza primaria all'aumento dell'offerta d'energia, alla riattivazione e migliore utilizzazione degli impianti già esistenti e a una gestione più funzionale dell'energia.
- In ambito sociale, l'ADB deplora le «strozzature» istituzionali che caratterizzano l'attuale politica governativa. Vuole però ampliare il proprio intervento quando gli siano sottoposti progetti validi. Inoltre è considerata di particolare importanza la promozione dello sviluppo e il miglioramento qualitativo dell'insegnamento primario.

253 Preparazione dei progetti

L'inclusione di un progetto nel programma per Paese delle banche regionali è preceduta da discussioni ed *esami preliminari* sul contenuto del progetto tra Paese beneficiario e banche regionali. La *preparazione* del progetto è poi affidata alla responsabilità del Paese in sviluppo.

Vanno ponderati i vantaggi e svantaggi delle alternative per il raggiungimento dello scopo del progetto e va esaminata l'attuabilità degli investimenti. Poi la banca regionale valuta, secondo i suoi metodi e criteri, la proposta di progetto (*valutazione del progetto*).

Questa schematica divisione dei compiti tra Paese in sviluppo e banca regionale rispecchia con precisione la realtà. Durante l'elaborazione del progetto vi è stretta cooperazione. Se gli imprenditori locali non dispongono di sufficiente esperienza, di personale specializzato o di mezzi adeguati per preparare i progetti

e per determinarne l'urgenza, le banche regionali forniscono consulenza e assistenza tecnica. Questo riguarda soprattutto i Paesi in sviluppo più poveri e settori economici (quali, ad es., l'agricoltura, l'amministrazione delle zone urbane, l'educazione e la salute) per i quali la preparazione di progetti d'investimento pone particolari problemi di metodo. Le banche regionali perseguono in tal modo diverse finalità per il miglioramento della qualità e della metodologia degli studi di attuabilità e una scelta più sistematica dei progetti. Questioni relative alle difficoltà organizzative degli imprenditori possono essere affrontate sin dagli inizi. Infine, con questo intervento, vengono rafforzate in modo generale le istituzioni locali, responsabili per la pianificazione degli investimenti.

La cooperazione tecnica delle banche regionali assume, secondo i casi, forme diverse: rappresentanti del Paese o personale specializzato della sede centrale collaborano all'elaborazione del progetto; le banche regionali pagano dei consulenti o fanno intervenire organizzazioni internazionali specializzate che, in collaborazione con i responsabili locali del progetto, preparano studi d'attuabilità; in particolare, la BIS finanzia anche crediti di preinvestimento generali, non riferiti a singoli progetti, che promuovono la costituzione e l'efficienza di organizzazioni nazionali o settoriali per la pianificazione e l'elaborazione di studi. A questo scopo sono stati conclusi accordi con una serie di organizzazioni internazionali, quali ad esempio il PNUD (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), la FAO (Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura), la OMS (Organizzazione mondiale per la Sanità) e l'ONUDI (Organizzazione per lo sviluppo industriale). In questo modo interviene nel processo di preparazione dei progetti anche l'esperienza di istituzioni regionali, di organizzazioni bilaterali e di altri Paesi in sviluppo. Così, ad esempio, la BIS ha creato un programma speciale per il trasferimento di tecnologia tra i Paesi in sviluppo.

Non appena lo stadio preparatorio è abbastanza avanzato da far prendere al progetto una forma concreta, il Paese in sviluppo inoltra una formale richiesta di finanziamento. Una delegazione della Banca regionale composta di specialisti in diversi campi valuta accuratamente il progetto. L'esame si estende alla fattibilità tecnica, alle premesse istituzionali - struttura amministrativa, modo di funzionamento, inserimento nelle istituzioni locali esistenti - a un'analisi economica e sociale dei costi e degli utili e a tutti gli aspetti finanziari del progetto. Analogamente a quanto è avvenuto coi programmi per Paese, nel corso degli anni, accenti e metodi nella valutazione dei progetti sono cambiati. Oltre alla vitalità economica dell'impresa, viene valutato oggi anche il valore del progetto nel contesto economico globale. In Paesi ad alto tasso di disoccupazione si attribuisce particolare importanza alla creazione di posti di lavoro, mentre nei Paesi fortemente indebitati, l'attenzione si sposta sul risparmio di divise e su un aumento delle entrate in monete forti. Sono stati affinati i metodi per determinare gli effetti del progetto sulla produzione e sul reddito per i ceti più poveri della popolazione. Sono inclusi nella valutazione le ripercussioni dei progetti sulle regioni periferiche e le relazioni tra i Paesi in sviluppo. Negli ultimi anni, l'ADB e la BIS hanno emanato direttive per il rispetto del ruolo della donna, in particolare a proposito dello sviluppo rurale e dei settori sociali, e per la valutazione del degrado ambientale.

La valutazione, effettuata sul posto con i responsabili locali del progetto, conduce a raccomandazioni conclusive relative alle diverse componenti e alla durata del progetto. Consente inoltre di determinare le condizioni politico-economiche che vincolano le banche regionali nell'approvazione del progetto. Quando si tratta di servizi pubblici (ad es. approvvigionamento di corrente e di acqua potabile, irrigazione) vengono solitamente inclusi direttive e criteri di calcolo per le tariffe, allo scopo di garantire l'autonomia finanziaria dei responsabili locali del progetto e di tener conto delle diverse possibilità finanziarie degli utilizzatori. Ulteriori fattori per l'approvazione riguardano la politica degli investimenti e dell'indebitamento dei responsabili locali del progetto, provvedimenti di razionalizzazione dell'impresa, politica del personale e - nel caso di crediti all'industria e all'agricoltura - le condizioni di credito per l'ulteriore concessione di prestiti a agricoltori e imprenditori (ad es. richiesta di tassi d'interesse reali positivi, metodi di valutazione nella concessione di crediti, condizioni di favore per i piccoli agricoltori).

254 Decisione di approvazione

In base al rapporto di valutazione, la direzione della banca regionale negozia con il Paese beneficiario l'accordo di credito. Tale accordo è poi sottoposto, insieme a tutti i documenti relativi al progetto, al Consiglio esecutivo per approvazione. Tutti i Paesi membri hanno accesso a questi documenti. In tal modo anche la Svizzera ha la possibilità di esprimersi sui singoli progetti tramite le direttive impartite al nostro direttore esecutivo. Prima di decidere, i direttori esecutivi esaminano i documenti corredanti il progetto, richiedono, oralmente, ulteriori informazioni agli esperti della banca che hanno elaborato il progetto e, in caso di progetti controversi o di tipo nuovo, richiedono il parere degli altri Paesi membri. Al fine di consentire una discussione aperta e critica del progetto, dapprima il Consiglio esecutivo si riunisce in qualità di commissione di lavoro, senza protocollo ufficiale (Committee of the whole). Se il personale specializzato competente non risponde in modo esauriente a questioni essenziali o se la documentazione allegata al progetto è giudicata incompleta o contraddittoria, al lume delle direttive per la concessione dei prestiti, la commissione di lavoro rinvia il progetto alla direzione della banca per un'ulteriore elaborazione.

L'approvazione del progetto avviene generalmente all'unanimità del Consiglio esecutivo sebbene la maggioranza dei voti sia sufficiente. Tale processo decisionale implica che direzione e personale specializzato della banca dovranno, nella scelta e preparazione di futuri progetti, tener conto delle critiche e delle osservazioni del Consiglio esecutivo.

255 Esecuzione del progetto

Un imprenditore locale è responsabile per l'attuazione del progetto. Le banche regionali sorvegliano l'esecuzione e prestano assistenza tecnica per rafforzare le istituzioni locali nell'adempimento di specifici compiti.

Al fine di permettere il controllo della banca regionale sullo svolgimento del progetto, il responsabile locale è tenuto a riferire regolarmente (in generale ogni 6 mesi) sul progresso dei lavori e sul rispetto degli obiettivi intermedi previsti. Da parte loro una o due volte all'anno le banche regionali inviano una missione di sorveglianza nel Paese beneficiario. La BIS in particolare segue direttamente l'esecuzione dei progetti tramite le sue filiali locali (cfr. n. 22 in fine). Qualora sopravvengano difficoltà finanziarie, amministrative, tecniche o politiche, non sormontabili entro un termine prevedibile, il progetto è specificatamente ridiscusso in seno alla direzione della banca regionale. Tali discussioni possono portare sia a raccomandazioni relative a modificazioni, sia all'annullamento totale o parziale del progetto stesso. Per accrescere la responsabilità personale degli imprenditori locali e per facilitare la valutazione retrospettiva del progetto, l'ADB, in particolare, ha introdotto, per certi progetti, l'analisi sistematica e continuativa di determinati indici onde tenere sotto controllo il grado di raggiungimento degli obiettivi (cosiddetta analisi permanente).

Nel corso degli anni, tutte le banche regionali hanno sensibilmente approfondito la cooperazione tecnica con le istituzioni locali responsabili dell'attuazione del progetto. Infatti, in molti casi, la concessione di crediti non riguarda soltanto gli impianti produttivi e le costruzioni ma si estende al trasferimento di conoscenze tecniche e organizzative inerenti tra l'altro alla formazione del personale, la valutazione delle offerte dei fornitori, la sorveglianza dei cantieri e in generale il rafforzamento e la razionalizzazione della capacità di gestione delle istituzioni locali. In alcuni casi la costituzione istituzionale di organizzazioni locali è il solo scopo del prestito. Dalla sua fondazione, l'ADB ha stanziato circa 1,2 miliardi di dollari per la cooperazione tecnica nell'esecuzione di 550 progetti; nel 1985 circa 150 milioni di dollari sono stati consacrati essenzialmente allo sviluppo rurale e ad attività di tipo sociale (educazione, sanità, approvvigionamento d'acqua, sviluppo dei quartieri urbani poveri). Spesso oltre ai crediti e ai doni delle banche regionali sono stati effettuati cofinanziamenti, da parte ad esempio del PNUD e di organizzazioni per lo sviluppo bilaterale.

256 Valutazione retrospettiva del progetto

Una volta portato a termine un progetto, è necessario riesaminare l'efficacia dei mezzi impiegati. Si valuta tra l'altro se tecniche e metodi applicati erano adeguati, se gli obiettivi sono stati raggiunti a costi accettabili e se ne sono derivati effetti persistenti per lo sviluppo economico e sociale.

All'analisi dei punti deboli e dei lati positivi dei progetti conclusi è attribuita primaria importanza quando si tratta di impostare nuovi progetti e, in generale, di realizzare programmi per Paese.

Negli ultimi anni, le banche regionali hanno migliorato, quantitativamente e qualitativamente i propri meccanismi di valutazione interni ed esterni. Tale miglioramento non è riconducibile soltanto all'aumento dell'attività ma anche al sempre maggiore valore attribuito all'apprendimento in base all'esperienza. Come si può constatare nell'allegato 5, che porta l'esempio della BIS, queste

attività di esame e valutazione non si limitano ai progetti ma comprendono indagini su tutti gli aspetti delle attività della banca. La BIS ha fatto preparare ad esempio uno studio sul cofinanziamento e una relazione sui rapporti tra la sede principale e le filiali nei vari Paesi.

Dopo la conclusione del progetto, i beneficiari del prestito sono tenuti, di volta in volta, conformemente all'accordo di credito, a intraprendere essi stessi una prima valutazione. Il personale specializzato della banca di sviluppo, direttamente responsabile per la sorveglianza del progetto fornisce, da parte sua, una relazione finale subito dopo l'ultimazione dei versamenti. Il servizio-valutazione che, in quanto settore autonomo delle banche regionali, è sottoposto direttamente alla direzione, esamina questi documenti e studia a fondo un numero rappresentativo di progetti, tramite missioni in loco. I risultati vengono raccolti per settore e globalmente e poi discussi in seno al Consiglio esecutivo. Il Consiglio esecutivo della BIS dispone inoltre di una propria sezione che compie studi su singoli settori, sull'organizzazione interna e sullo svolgimento delle operazioni della banca. La discussione in seno al Consiglio esecutivo, relativa alle raccomandazioni ricavabili dalla valutazione, è diventata un importante strumento per l'adeguamento e il miglioramento degli interventi delle banche regionali. In molti casi infatti queste discussioni sfociano su concreti mandati all'amministrazione, affinché attui modifiche nella politica mutuale e nelle procedure interne. La direzione riferisce regolarmente circa l'attuazione di queste decisioni.

Molte lacune e molti problemi posti dai progetti emergono solo a lungo termine (ad es. manutenzione inefficiente, progressiva divergenza dallo scopo) e, di conseguenza, la valutazione immediata li coglie in maniera insufficiente o non li coglie del tutto. In base a quest'esperienza, le banche regionali hanno deciso di procedere nel caso di progetti complicati, a valutazioni ulteriori sugli effetti degli investimenti a lungo termine. La sorveglianza dei progetti ha termine soltanto una volta completato il rimborso dei crediti concessi, ossia, secondo la data di scadenza dei prestiti, da 20 a 40 anni dopo la conclusione dei progetti.

26 Nuove tendenze

261 Crediti settoriali di adeguamento strutturale e «dialogo politico»

La crisi che interessa molti Paesi africani e latino-americani ha drasticamente ridotto la capacità di importazione e di finanziamento interno di molti Stati. Ne è derivato non solo un rallentamento degli investimenti, ma anche la riduzione dello sfruttamento degli impianti già esistenti: alcuni stabilimenti industriali, mancando di pezzi di ricambio e materie prime utilizzano soltanto una minima parte delle loro capacità produttive; i raccolti sono sempre più esigui perché mancano concimi e sementi di qualità e una manutenzione insufficiente impedisce la funzionalità del sistema di trasporto. In questi casi, la miglior utilizzazione delle capacità produttive esistenti diviene prioritaria.

Questa particolare situazione ha indotto le banche di sviluppo multilaterali a prendere in considerazione nuove forme d'intervento. Il loro compito permanente è di finanziare singoli progetti ben definiti che consentano la creazione di nuovi impianti e unità produttive e assicurino così una crescita a lungo termine. Negli ultimi anni tuttavia, la banca mondiale, in alcuni Paesi in sviluppo, ha finanziato anche una parte delle importazioni correnti: materie prime, pezzi di ricambio, prodotti chimici, prodotti semi-finiti. Questi crediti per l'adeguamento strutturale o generale, pagati a breve termine (in genere in due anni circa), sono concessi all'attuazione di riforme politico-economiche da parte del governo del Paese beneficiario, secondo un calendario preciso. Servono a questo scopo anche gli aiuti iscritti nella bilancia dei pagamenti svizzera, ossia la nostra partecipazione alla «Facilità per l'Africa»¹⁾ e in generale il rafforzato orientamento verso aiuti finanziari bilaterali per la riattivazione di imprese e la copertura dei costi locali.

Nel corso degli attuali negoziati per gli aumenti di capitale della BIS e della BAS il ruolo di queste istituzioni nel finanziamento di programmi di adeguamento strutturale costituisce uno dei temi principali. Per la BIS è previsto che nei prossimi anni il 20% circa del totale dei crediti venga impiegato per programmi d'importazioni correnti, innanzitutto in settori economici direttamente produttivi: agricoltura, industria e energia. Nella fase di preparazione dei crediti la BIS fornirà appoggio al Paese membro mettendo a disposizione studi e personale specializzato nella pianificazione di riforme politico-economiche. Molto schematicamente, queste riforme devono includere i problemi seguenti:

- maggiore mobilitazione del risparmio pubblico e privato per finanziare la creazione e la gestione di imprese locali;
- riduzione delle distorsioni nei prezzi e delle barriere commerciali amministrative per aumentare la produttività e facilitare nuovi investimenti;
- provvedimenti tecnico-amministrativi concreti che contribuiscano a migliorare la gestione degli stabilimenti pubblici.

La BIS farà dipendere la sua decisione di finanziamento dal consenso del Governo del Paese in sviluppo a attuare un determinato pacchetto di riforme nel settore economico in questione. I pagamenti vengono scaglionati su due o più «rate». Dopo la prima rata i pagamenti sono preceduti da una valutazione dei progressi nell'attuare la riforma come pattuito, eseguita congiuntamente da parte della BIS e del Paese beneficiario. Tale procedura richiederà stretto coordinamento tra la BIS e altre istituzioni finanziarie tra cui, in particolare, la Banca mondiale. È previsto, per singoli casi, di finanziare in comune con la banca mondiale taluni crediti settoriali.

L'introduzione di analoghi programmi settoriali e il parallelo rafforzamento del «dialogo politico» con i Paesi membri costituiscono temi di discussione anche in seno alla BAS. L'esperienza ancora limitata della BAS e la sua compe-

¹⁾ Cofinanziamenti pari a 80,4 milioni di franchi nell'ambito di un programma speciale per l'Africa Nera. Vedi relazione annuale 1985 sulla cooperazione per lo sviluppo da parte della Confederazione Svizzera, p. 26).

tenza in questo settore, costituiscono la ragione di un suo procedere assai cauto sul terreno dell'adeguamento strutturale. Nei prossimi anni, il 10% circa del volume globale dei prestiti verrà destinato a crediti di programma, principalmente sotto forma di cofinanziamenti con la IDA.

262 **Maggiore promozione dell'industria privata**

Dalla fondazione, le banche regionali hanno utilizzato parte dei fondi a loro disposizione per l'aiuto diretto all'industria. Fino ad oggi, hanno accordato prestiti diretti a grandi industrie, oppure hanno finanziato investimenti in favore di piccole e medie imprese private, tramite linee di credito aperte a banche industriali nazionali. In entrambi i casi i beneficiari diretti o provenivano dal settore pubblico del Paese in sviluppo o il Governo assicurava il servizio del debito e garantiva il rispetto degli obblighi da parte del debitore. Le riforme di politica economica, intraprese da qualche tempo da numerosi Paesi in sviluppo, includono spesso tra i loro punti principali la razionalizzazione e la riduzione selettiva dei compiti affidati allo Stato. Contemporaneamente viene incoraggiato il risparmio locale. Occorre lasciare maggior spazio all'iniziativa privata e alla formazione di capitale, sia per quanto riguarda il settore agricolo tradizionale, sia nel moderno settore urbanistico.

Per quanto riguarda il settore agricolo ciò significa, ad esempio, aumenti dei prezzi alla produzione, maggiore responsabilità delle comunità agricole di villaggio e delle cooperative per l'acquisto di mezzi di produzione e per la commercializzazione e il rafforzamento delle casse di risparmio e dei prestiti agricoli. Per quanto riguarda il sostegno all'industria è attribuita molta importanza a tassi di cambio vicini a quelli di mercato, a tassi di interesse reale positivi, all'accesso alla tecnologia, al credito a lungo termine e al capitale di rischio.

Ognuna a proprio modo, tutte le banche regionali sostengono i Paesi membri che si sforzano di orientare la loro politica economica in questo senso. Tra gli elementi comuni di tali innovazioni nell'ambito della politica industriale delle banche regionali v'è l'intervento diretto, senza intermediari o garanzie da parte del Governo del Paese beneficiario, nella preparazione e nell'attuazione degli investimenti. Le banche regionali, o altre istituzioni simili, divengono interlocutori diretti delle imprese locali private e partecipano ai rischi dei progetti. Quest'evoluzione è mostrata nell'allegato 7.

3 **Relazioni tra la Svizzera e le banche regionali di sviluppo**

31 **Conformità con la legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale**

La partecipazione al capitale delle banche regionali costituisce *uno* degli strumenti di cooperazione svizzera allo sviluppo e deve essere considerata un complemento delle altre forme di intervento. La Svizzera versa inoltre contributi ai fondi di sviluppo delle banche regionali ed ha per altro intensificato negli ul-

timi anni, a livello bilaterale, i suoi rapporti con tutte e tre le banche (cfr. allegato 6). Le relazioni della Svizzera con le banche regionali devono quindi essere valutate nel loro complesso e non soltanto al lume della sua partecipazione al capitale.

Come istituti continentali, le banche regionali, contrariamente a quanto avviene per la cooperazione bilaterale svizzera, sono attivi in tutti i Paesi emergenti della loro regione, indipendentemente se trattasi degli Stati più depressi oppure di quelli più progrediti. Tenuto conto della situazione economica e del livello di sviluppo raggiunto, i progetti e i programmi d'aiuto vengono sostenuti mediante differenti fonti di finanziamento e a condizioni differenziate. Le banche regionali contribuiscono così ad un riequilibrio economico e sociale nel quadro della loro regione. Questo scopo viene pure perseguito attribuendo una rilevante importanza al finanziamento e all'assistenza tecnica in favore dei Paesi più depressi, ciò che costituisce appunto uno degli scopi precipui della nostra legge sulla cooperazione allo sviluppo.

La visione globale sulle attività di prestito delle banche regionali (cfr. n. 242) evidenzia i parallelismi che esistono, a livello delle finalità e della pratica, tra i progetti delle banche regionali e la cooperazione bilaterale in Svizzera; queste analogie consentono al nostro Paese, oltre che di intervenire con contributi multilaterali, di adoperarsi coralmemente con le banche regionali in favore di determinati progetti, che cofinanzia e coordina. Per altro, la posizione centrale che queste ultime occupano nel finanziamento dello sviluppo le induce a partecipare più frequentemente, e in un modo che alla Svizzera come interlocutore bilaterale non sarebbe possibile, ad investimenti di più ampio respiro, a livello regionale e nazionale.

La posizione dominante dei Paesi in sviluppo negli organi decisionali e nel personale delle banche regionali conferisce loro un'importanza particolare nello «sviluppo con le proprie forze» (art. 5 cpv. 1 della legge su la cooperazione allo sviluppo). Questa dimensione delle attività delle banche regionali si riflette nell'importanza accordata, da un lato, all'assistenza tecnica e alla creazione di istituti locali capaci di assumere responsabilità nel settore dello sviluppo (cfr. n. 25) e, dall'altro, ai problemi regionali (cfr. n. 243). Infine, la partecipazione svizzera alle banche regionali (cfr. n. 32 e 33) mostra in pratica che i nostri concetti in materia di politica d'aiuto allo sviluppo possono influire sulle decisioni degli istituti in questione.

32 Rappresentanza della Svizzera nel Consiglio dei governatori e nel Consiglio esecutivo e personale svizzero

I diritti di voto della Svizzera nelle banche regionali costituiscono lo 0,22% del totale, per quanto concerne la BIS, lo 0,965% per quanto concerne la ADB e l'1,37% per quanto concerne la BAS. Come tutti i membri, presso ognuno di questi istituti di finanziamento abbiamo un Governatore, la cui funzione è assunta dai delegati del Consiglio federale agli accordi commerciali competenti per ciascuna delle regioni. I Governatori aggiunti sono designati dalla Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario (DSA).

In ognuna delle tre banche, la Svizzera è membro di un gruppo di voto non regionale, comprendente, per la BIS, otto Paesi (Francia, Israele, Giappone, Jugoslavia, Austria, Portogallo, Svizzera, Spagna), per l'ADB, cinque Paesi (Belgio, Francia, Italia, Svizzera, Spagna) e, per la BAS, sei Paesi (Danimarca, Finlandia, India, Norvegia, Svezia, Svizzera). Come gli altri Stati, anche il nostro ha il diritto di nominare, di tempo in tempo, il proprio direttore esecutivo o direttore aggiunto del gruppo di voto e di reclutare assistenti tecnici.

La rotazione di questi rappresentanti viene determinata in base alla rilevanza dei diritti di voto di ciascun Paese. Nei prossimi anni, la Svizzera sarà rappresentata direttamente nelle banche regionali nel modo seguente:

- BIS: 1988-1991, direttore esecutivo aggiunto;
 ADB: 1986-1989, direttore esecutivo aggiunto,
 1990-1992, aggiunto tecnico del direttore esecutivo;
 BAS: 1986-1990, direttore esecutivo aggiunto,
 1992-1994, direttore esecutivo.

Di regola, i mandati iniziano e terminano alla fine dell'anno. Attualmente non siamo rappresentati direttamente, tenuto conto che dei nostri interessi si occupa, come già abbiamo indicato nel numero 21, il direttore esecutivo del gruppo di voto del quale siamo parte e al quale inviamo regolarmente istruzioni per le sedute del Consiglio esecutivo.

La Svizzera e i membri non regionali sono complessivamente meno rappresentati in personale nelle tre banche regionali di quanto sarebbe presumibile in considerazione dei loro contributi finanziari. Infatti, attualmente, soltanto quattro Svizzeri collaborano nelle banche regionali (due alla BIS, due all'ADB), nelle quali però occupano posti relativamente elevati. Soltanto dal 1982 la BAS recluta personale anche nei Paesi che non sono parte della regione. Considerata la pressione esercitata dai Paesi non regionali allo scopo di ottenere una rappresentanza più forte, le banche regionali hanno infatti adottato diversi provvedimenti (ad es. organizzazione di sedute informative, pubblicazione allargata di bandi di concorso nei Paesi non regionali, registrazione delle candidature scartate provenienti da Paesi non regionali, onde poterle considerare nel caso di nuove vacanze).

Nell'ambito della nostra collaborazione bilaterale con le banche regionali (cfr. allegato 6), mettiamo occasionalmente a loro disposizione specialisti svizzeri per interventi di breve durata. Ad esempio, quattro periti svizzeri operano attualmente presso la BAS.

33 Posizione del nostro Paese

In questi ultimi anni, la Svizzera ha partecipato attivamente al processo decisionale delle banche regionali. La nostra posizione sui temi rientranti nell'ambito della politica da seguire e della gestione degli affari di questi istituti vien difesa dai nostri rappresentanti diretti o indiretti, come anche in occasione dei negoziati su nuovi aumenti di capitale. Ci adoperiamo avantutto affinché, nella

concessione di mutui, siano presi in considerazione criteri economici e sociali, sia migliorata la qualità dei singoli progetti e sia mantenuta la solvenza degli istituti.

Nell'ambito dei negoziati sul settimo aumento del capitale della BIS, la Svizzera si è dichiarata favorevole al mantenimento del principio secondo cui il 50% dei mutui complessivi vengano destinati a progetti di cui beneficiano gruppi demografici di debole reddito. Abbiamo per altro difeso l'idea secondo cui occorre tener conto, nella determinazione del volume dei mutui e nell'allestimento del programma di prestiti della FSO, della nuova situazione in cui la crisi economica ha posto i Paesi latino-americani più depressi.

Il costante miglioramento qualitativo dei progetti è, per il nostro Paese, un'esigenza primordiale, non soltanto a livello bilaterale, ma anche a livello multilaterale. Numerosi interventi del nostro Paese presso le banche regionali perseguono pertanto lo scopo di sostenere i provvedimenti intesi a conseguire questa finalità. Al riguardo va evidenziato il successo di un'iniziativa svizzera in favore della costituzione di un fondo d'assistenza tecnica alla BAS, il sostegno fornito al promovimento dei programmi e al rafforzamento della capacità d'analisi della BIS e dell'ADB, come anche il nostro impegno per un miglioramento della valutazione permanente dei progetti.

Nella BAS, siamo intervenuti con successo per l'introduzione di un limite di indebitamento, onde garantire i prestiti. Grazie al nostro impegno nello studio dei temi inerenti alla tecnica finanziaria, il direttore esecutivo svizzero ha potuto presiedere il comitato delle finanze del Consiglio esecutivo della BAS nel 1983. Nell'ambito dei negoziati concernenti l'aumento del capitale, ci siamo viepiù adoperati affinché, all'atto della determinazione della quota del capitale pagabile, sia tenuto conto della situazione sui mercati dei capitali.

34 Impatti economici

Le banche di sviluppo regionali esigono dai loro mutuatari che sottopongano a gara le ordinazioni di forniture di beni o di servizi superanti un determinato limite (ad es. 200 000 dollari per la BIS). Nel caso di crediti in divise, che costituiscono la regola, le gare devono essere aperte a tutti i Paesi membri della banca di sviluppo (gare internazionali). La partecipazione della Svizzera come membro permette dunque a imprese svizzere di prender parte, come finora già l'hanno fatto con successo, a gare concernenti progetti finanziati dalle banche di sviluppo. Nei progetti delle tre banche di sviluppo regionali, l'importo complessivo delle ordinazioni trasmesse a imprese svizzere è stato, sino alla fine del 1985, superiore a 300 milioni di dollari (cfr. n. 4 segg. dell'allegato 3); tra il 1983 e il 1985, al nostro Paese è stato così «restituito», in forma di ordinazioni costituenti parte di progetti finanziati dalla BIS¹⁾, un importo di tre volte e mezzo superiore a quello che abbiamo pagato, per il medesimo periodo, all'istituto suindicato.

¹⁾ Per quanto concerne l'impatto dell'aiuto pubblico allo sviluppo sull'economia svizzera, rinviamo il lettore agli allegati dei rapporti del Consiglio federale sulla politica economica esterna (p. es. FF 1986 I 413, allegato 7).

Le forniture svizzere riguardano soprattutto i settori dell'energia, delle macchine, dell'agrochimica, delle attrezzature di costruzione (compresi gli strumenti di precisione) e della trasformazione delle fibre tessili, campi nei quali la Svizzera è tradizionalmente competitiva. Va per altro evidenziato che il nostro Paese ha potuto imporsi anche per quanto concerne la prestazione di servizi (ad es. consultazioni, perizie e studi d'esecuzione) e che l'ADB dedica a questo settore il 5,9% dell'importo complessivo dei suoi mutui. Ne segue che la quota di queste somme nel totale di quelle assegnate all'economia svizzera ammonta al 14,4%.

35 Importanza del mercato svizzero dei capitali

Sino alla fine del 1985 il volume netto dei prestiti (prestiti consentiti meno i rimborsi effettuati) della BIS in Svizzera ammontava a 1686 milioni di dollari e quello dell'ADB a 1016 milioni di dollari. La BAS, dal canto suo, ha mutuato, la prima volta nel 1984 e nuovamente nel 1986, cento milioni di franchi sul mercato svizzero dei capitali. Per la BIS, la Svizzera costituisce, dopo gli Stati Uniti ed il Giappone, il mercato dei capitali più importante. Per quanto concerne l'ADB, il nostro Paese assume il terzo posto dietro il Giappone e la Repubblica federale di Germania.

Sul mercato svizzero dei capitali, le banche di sviluppo hanno la possibilità di raccogliere fondi a condizioni relativamente favorevoli. Nel 1985, il tasso di interesse medio dei mutui contratti dalla BIS in Svizzera ammontava al 6,07%; per contro, quello dell'insieme dei mutui della BIS è stato, per lo stesso anno, dell'8,25%. Dato che i costi d'acquisto di capitali determinano essenzialmente le condizioni di concessione dei crediti, anche i Paesi in sviluppo beneficiano del livello relativamente debole dei tassi di interesse in Svizzera.

36 Cooperazione bilaterale

La Svizzera collabora presso le tre banche a un programma bilaterale che è gestito in stretta cooperazione con esse. La Confederazione cofinanzia inoltre un numero notevole di progetti particolari con le banche regionali. Uno degli scopi principali di questi programmi, descritti nell'allegato 6, consiste nell'aumentare la capacità delle banche di sviluppo per quanto concerne la loro assistenza tecnica e nel realizzare progetti in favore degli strati più depressi della popolazione.

4 Partecipazione della Svizzera all'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti

41 Situazione iniziale

Nell'ottobre 1985, il Consiglio dei governatori della Banca mondiale ha adottato, in occasione della sua assemblea annua, una convenzione istitutiva di un'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (AMGI), che ha

aperto alla firma degli Stati membri della Banca mondiale e della Svizzera. Il testo di questo strumento è recato nel presente messaggio. Il compito dell'AMGI è quello di promuovere, nei Paesi in sviluppo, il volume degli investimenti provenienti da Paesi industrializzati o da altri Paesi in sviluppo. A tale scopo, essa può assicurare gli investimenti diretti contro rischi politici, ossia contro danni risultanti da restrizioni al trasferimento di capitali, da provvedimenti d'espropriazione, da rotture di contratti conclusi con uno Stato, da conflitti armati o da disordini civili, e consigliare i Paesi del Terzo Mondo nel settore degli investimenti esteri. È presumibile che l'AMGI, a cagione di questa attività pratica, debba parimente trattare questioni generali concernenti la politica degli investimenti. Gli Stati membri avranno la possibilità di discutere in comune le loro diverse concezioni in materia, nell'ambito di un consesso tecnico. Questo dialogo consentirà simultaneamente di procedere ad adeguamenti nella concessione di garanzie e nell'orientamento dei servizi tecnici offerti dall'AMGI.

A contare dagli anni cinquanta si è tentato di promuovere, a livello mondiale o regionale, la costituzione di assicurazioni di copertura degli investimenti, nell'ambito di differenti istituzioni (come la Banca mondiale, ma anche l'OCSE, la CNUCED e la BIS); questi diversi progetti non sono però stati accolti favorevolmente, ad eccezione di quello riguardante l'Agenzia di garanzia, istituita nel 1974 tra i Paesi arabi. Nel 1981, la Banca mondiale ha nuovamente esaminato questo tema. Gli studi avviati e le consultazioni condotte su vasta scala con i governi e le cerchie private hanno condotto all'elaborazione di un primo progetto di convenzione AMGI, che è poi stato riesaminato nel corrente del 1985 dal Consiglio d'amministrazione della Banca mondiale. L'amministrazione federale svizzera ha partecipato a questi lavori preparatori per il tramite di contatti con la direzione della Banca, come anche con i governi rappresentati nel suo Consiglio di amministrazione.

La convenzione AMGI (stato al 30 settembre 1986) è stata firmata da 44 Paesi industrializzati e in sviluppo, tra i quali la Svizzera. Il regolamento interno e le direttive applicabili alla concessione della garanzia sono state elaborate nel settembre scorso da un comitato di Stati firmatari. La fondazione dell'AMGI avrà presumibilmente luogo nella seconda metà del 1987, quando la convenzione AMGI sarà stata ratificata da almeno dieci Paesi in sviluppo e cinque Paesi industrializzati, raggruppanti tra di essi un terzo almeno del capitale autorizzato dall'Agenzia, di un miliardo di diritti speciali di prelievo (DSP).

42 Motivi per l'istituzione dell'AMGI

Gli investimenti diretti provenienti dall'estero possono assumere un'importanza rilevante per l'edificazione economica di un Paese in sviluppo in quanto non solo creano nuove capacità produttive, ma contribuiscono parimente al trasferimento di conoscenze a livello di tecnologia e di gestione imprenditoriale, nonché alla formazione di manodopera locale specializzata. L'interlocutore straniero partecipa al rischio dell'impresa e la sua remunerazione dipende dalla capacità competitiva di quest'ultima, come anche dalla situazione econo-

mica locale. L'onere per l'impresa e l'economia è dunque inferiore a quello che esse dovrebbero sopportare nel caso di utilizzazione di crediti di mercato. Questi effetti positivi degli investimenti diretti si manifestano però solo se l'investimento tiene conto dei dati sociali ed economici locali e se si inserisce in modo soddisfacente nel contesto economico del Paese. L'attrattiva degli investimenti diretti, in questi ultimi anni, è aumentata soprattutto in quanto l'ardua situazione dell'economia mondiale ha provocato, in molti Paesi emergenti, recessione e indebitamento. Per risolvere il problema dell'indebitamento, come anche per garantire il successo della ristrutturazione economica a lungo termine, appare dunque necessario un apporto accresciuto di risorse finanziarie esterne; d'altro canto, però, le possibilità d'aumentare i crediti privati e i fondi pubblici connessi con la cooperazione allo sviluppo sono assai limitate. Ciò spiega perché l'AMGI è considerata uno strumento importante per sormontare la crisi dell'indebitamento, in particolare nell'ambito della cosiddetta «iniziativa Baker».

Numerosi dati mostrano che gli utili tratti da collocamenti di capitali produttivi nei Paesi in sviluppo sono generalmente più elevati di quelli ottenuti nei Paesi industrializzati e che quindi il potenziale di investimento è considerevole. Ciò nonostante, gli investimenti diretti dei Paesi dell'OCSE nel Terzo Mondo sono calati da 11,2 miliardi di dollari nel 1980 a 8,0 miliardi di dollari nel 1985 (cfr. allegato 1), tenuto conto che la quota degli investimenti diretti fatti nel Terzo Mondo costituisce, dagli anni sessanta, soltanto il 25% del totale degli investimenti diretti a livello mondiale. Questo insufficiente sfruttamento delle possibilità di investimento è dovuto in grande parte al fatto che gli investitori stranieri giudicano sovente molto elevati i rischi politici, non commerciali, degli Emergenti.

Nell'ultimo ventennio, diversi Stati del Terzo Mondo hanno emanato leggi sugli investimenti stranieri contrassegnate da un'alternanza sovente complessa e contraddittoria di promovimenti e di restrizioni in materia. Questi testi riflettevano infatti il duplice intento, da un lato, di proteggere le imprese locali e determinati rami economici strategici dall'influsso straniero e, dall'altro, di profittare dei vantaggi offerti dagli investimenti diretti nel campo della politica di sviluppo. Nondimeno, di fronte alla crisi economica mondiale, numerosi di questi Paesi sono stati indotti a rivedere la loro legislazione in materia e a migliorare il clima degli investimenti. L'annessione dei provvedimenti promozionali degli investimenti a un istituto multilaterale, finanziato pariteticamente dai Paesi di destinazione e d'origine degli investimenti (cfr. n. 43), attenua la suscettibilità riguardo alle ingerenze nella sovranità statale e semplifica la politica d'investimento. D'altronde, l'interesse manifestato da taluni Paesi emergenti per l'AMGI si fonda sul fatto che le loro imprese intervengono viepiù come investitori in altri Paesi in sviluppo.

Sussiste presentemente tutta una gamma di provvedimenti intesi a favorire gli investimenti diretti nei Paesi in sviluppo: le assicurazioni pubbliche e private inerenti agli investimenti, come la garanzia svizzera contro i rischi agli investimenti; gli accordi di protezione degli investimenti, conclusi tra Stati su base multilaterale e disciplinanti la protezione giuridica e gli obblighi per il trattamento degli investimenti esteri; i negoziati internazionali, principalmente nelle

istanze dell'ONU, per l'adozione di direttive generali concernenti le attività delle imprese all'estero (codice di comportamento); l'assistenza tecnica e la consulenza finanziata dalla cooperazione allo sviluppo; infine, la messa a disposizione di capitali di rischio e di mutui (cfr. n. 26), finanziata da interlocutori locali e stranieri. Il livello degli investimenti diretti raggiunto in questi ultimi anni, come risulta da quanto precede, indica che questo strumentario è parzialmente insufficiente e che deve essere completato:

- *Le assicurazioni pubbliche e private relative agli investimenti* nei Paesi industrializzati hanno un campo d'applicazione e un'attraenza diversi e non bastano sempre per garantire progetti di livello internazionale. Le imprese dei Paesi in sviluppo che intendono investire all'estero non dispongono, salvo in India e in Corea del Sud, di nessun strumento di garanzia. Per questo motivo, l'AMGI completa le assicurazioni esistenti e può rafforzarle con la coassicurazione e la riassicurazione di determinati collocamenti di capitali (cfr. n. 43). Attraverso uno studio approfondito della redditività e dei rischi connessi con i progetti di investimento, essa migliora parimente la qualità dei flussi di investimenti.
- Per quanto concerne *l'assistenza tecnica e l'attività di consulenza* concernenti la preparazione dell'ambiente d'investimento, sono necessari nuovi impulsi. All'ONU, nelle banche regionali, alla Banca mondiale (soprattutto per il tramite di un istituto affino, la Società finanziaria internazionale, SFI) come anche nell'ambito della cooperazione bilaterale allo sviluppo sono in esame proposte intese a migliorare l'aiuto in questo settore. Si presume che l'AMGI possa, meglio di altre istituzioni, svolgere in questo campo un ruolo di coordinamento, in quanto detta funzione di consulenza è strettamente vincolata alla sua attività operativa. Le prestazioni di servizio dell'AMGI sono generalmente fornite verso remunerazione, tenuto conto che il loro finanziamento non è assicurato dai contributi in capitale dei Paesi membri, né da premi assicurativi. È comunque previsto che le spese dell'assistenza tecnica dell'AMGI ai Paesi emergenti più depressi vengano coperte da fondi propri dell'Agenzia o da contributi facoltativi.
- Al rafforzamento della protezione giuridica e alla determinazione di standard inerenti al trattamento degli investimenti si frappongono gravi ostacoli. I negoziati in corso con l'ONU in questo settore sono prevalentemente bloccati. Gli accordi sulla protezione degli investimenti coprono soltanto una debole parte degli investimenti diretti attuati nei Paesi in sviluppo e i loro effetti sul promovimento dell'investimento sovente non sono quasi percepibili. Taluni Paesi in sviluppo, tra cui i principali beneficiari degli investimenti svizzeri, non sono disposti a concludere siffatti accordi. Si auspica che l'AMGI, grazie alla sua vasta composizione e al suo ruolo operativo nella concessione di garanzie, dovrebbe contribuire per un riavvio di discussioni tecniche sulle condizioni di investimento nei Paesi in sviluppo e facilitare la partecipazione di Emergenti che finora si sono opposti a una protezione giuridica adeguata degli investimenti stranieri.

È infine presumibile che l'AMGI, grazie alle peculiarità del suo finanziamento, possa operare in modo da poter coprire i costi. Infatti, già un piccolo capitale di partenza le permette, analogamente alle banche regionali, di sviluppare un

volume d'affari importante. Essa non dipende da versamenti correnti dei governi ed i Paesi beneficiari degli investimenti ne sopportano i rischi finanziari in proporzione al numero dei voti loro attribuiti.

43 Funzionamento e struttura

L'AMGI è un'organizzazione interstatale giuridicamente e finanziariamente indipendente. Il suo statuto è comparabile a quello del Centro internazionale per la composizione di vertenze in materia di investimenti, di cui la Svizzera è partecipe. L'AMGI è vincolata al gruppo della Banca mondiale in quanto, unitamente alla Svizzera, possono aderirvi soltanto i Paesi membri della Banca, il presidente di quest'ultima è parimente, *ex officio*, presidente del Consiglio d'amministrazione dell'AMGI e in questa qualità nomina il presidente dell'Agenzia. È inoltre previsto che le due organizzazioni collaborino a livello pratico.

Come per le banche di sviluppo, ciascun Paese membro sottoscrive una parte del *capitale autorizzato*, che è fissato a un miliardo di DSP (1,082 miliardi di dollari). Le parti dei membri fondatori corrispondono alla chiave di ripartizione valevole per la Banca mondiale. I membri sono inoltre ripartiti in due categorie, ossia quella dei Paesi industrializzati e quella dei Paesi emergenti. Dopo un periodo transitorio di tre anni, a questi gruppi di Paesi viene attribuito un numero di voti identico in seno ai due principali organi dell'AMGI, il *Consiglio dei governatori* (dove ciascuno Stato membro ha una rappresentanza diretta alla seduta di principio annua) e il *Consiglio d'amministrazione* (costituito da dodici rappresentanti degli Stati membri, che si riuniscono di frequente). Durante il periodo transitorio, a ciascuno dei due gruppi di Paesi è attribuito un minimo del 40% dell'insieme dei voti e tutte le decisioni devono essere prese alla maggioranza dei due terzi rappresentanti il 55% delle partecipazioni nel capitale complessivo. In altri termini, nessuna decisione può essere presa contro la volontà dell'uno o dell'altro dei gruppi di Paesi.

Il 10% delle partecipazioni sono versate dopo la fondazione e sono disponibili come *capitale iniziale*; un altro 10% viene depositato in forma di titoli di credito non negoziabili, ai quali è ricorso su decisione del Consiglio d'amministrazione qualora la situazione finanziaria dell'AMGI lo esiga (ciò che corrisponde al sistema delle «notes» per le banche di sviluppo). L'80% rimanente serve da garanzia di solvenza. L'AMGI è concepita come istituto finanziariamente autonomo; deve soddisfare i suoi impegni con il ricavo dai premi e dagli investimenti. Gli obblighi di garanzia dell'Agenzia non devono, nel corso di una fase iniziale, eccedere il suo capitale (capitale autorizzato, riserve, parte degli impegni riassicurati) di più del 50%. Successivamente, l'importo massimo degli obblighi di garanzia potrà ammontare sino al 500% del capitale, in base a decisioni che il Consiglio d'amministrazione prenderà a maggioranza qualificata.

Sono assicurate le perdite da investimenti provocate dagli avvenimenti seguenti:

- restrizioni al trasferimento di capitali;

- espropriazioni e altre menomazioni del diritto di proprietà (ad es. in forma di espropriazioni cosiddette materiali), come anche dei redditi da investimenti, qualora tali interventi risultino da provvedimenti legislativi o amministrativi del Paese beneficiario;
- rottura di contratto da parte del governo di un Paese beneficiario, qualora il diritto d'essere udito venga negato oppure l'autorità indugi nel concederlo;
- conflitti armati e disordini civili.

Il concetto degli investimenti protetti è un concetto assai ampio. Esso comprende non soltanto partecipazioni con capitali e mutui di azionisti, ma anche nuove forme di investimenti, ad esempio i contratti concernenti le prestazioni di servizi, la gestione aziendale, le licenze, l'affitto di impianti, l'affiliazione commerciale o la ripartizione della produzione. Il criterio essenziale per l'ammissione di un investimento è il principio secondo cui i redditi dell'investitore sono subordinati alle prestazioni dell'impresa. La garanzia può parimente coprire il finanziamento di ampliamenti aziendali e il collocamento dei redditi dagli investimenti. È esclusa l'assicurazione di crediti d'esportazione beneficianti di una garanzia dei poteri pubblici.

L'AMGI non solo non deve entrare in concorrenza con le agenzie di garanzia private o nazionali (come la garanzia svizzera contro i rischi degli investimenti, GRI), ma deve anche completarle. La concessione di garanzie tra i Paesi in sviluppo è infatti uno dei compiti particolari dell'AMGI. Conseguentemente, la sua copertura ha principalmente per scopo:

- la coassicurazione, in collaborazione con le agenzie nazionali, di progetti importanti;
- i progetti concernenti Paesi emergenti, esclusi dall'assicurazione nazionale del Paese d'origine dell'investitore, poiché quest'ultima è già marcatamente esposta nel Paese emergente considerato oppure perché questo Paese (ma non il progetto) non regge ad una valutazione del rischio da parte dell'assicuratore;
- le transazioni che non sono considerate investimenti dall'assicuratore nazionale (ad es. i contratti di gestione aziendale o altri impegni dell'investitore limitati nel tempo);
- gli investimenti provenienti da Paesi che non dispongono di strumenti di garanzia, ad esempio taluni Paesi a reddito intermedio e i Paesi dell'OPEP;
- i progetti organizzati in comune da investitori di diversi Paesi (joint ventures).

L'AMGI può inoltre riassicurare gli obblighi di agenzie di garanzia nazionali o riassicurare una parte dei propri rischi presso assicuratori nazionali. Essa infine può parimente prodigarsi per il riafflusso dei capitali in fuga e, a determinate condizioni, può assicurare il collocamento di averi in divise in un Paese in sviluppo, qualora i possessori siano cittadini di questo Paese.

Oltre alle attività svolte per conto proprio, l'AMGI è parimente autorizzata ad accordare garanzie di natura fiduciaria a Stati membri i quali possono raccomandare all'AMGI di assicurare determinati investimenti e rendersi garanti al

riguardo. I premi assicurativi e gli obblighi risultanti dalle garanzie sono gestiti in un fondo speciale, distinto dal bilancio dell'AMGI. Se il fondo è esaurito dopo il pagamento di un certo numero di indennità, ciascuno Stato membro partecipante a detto fondo risponde degli altri obblighi in proporzione della sua partecipazione al complesso degli obblighi del fondo, per la quale si è reso garante.

Le restrizioni alla concessione di garanzie per gli investimenti concernono l'adeguamento di questi ultimi alla politica di sviluppo, come anche la loro protezione giuridica minima. L'AMGI deve accertare se gli investimenti sono economicamente giustificati e vitali, se forniscono un contributo allo sviluppo del Paese beneficiario e se corrispondono alle finalità e alle priorità di quest'ultimo in materia di sviluppo. Essa deve parimente assicurarsi che il trattamento e la protezione giuridica degli investimenti stranieri nel Paese beneficiario siano adeguati e può inoltre, a maggioranza qualificata, concludere accordi di protezione degli investimenti con i Paesi in sviluppo. Le disposizioni inerenti alla protezione devono però essere almeno così ampie come quelle contenute nell'accordo bilaterale di protezione degli investimenti più completo che il Paese beneficiario in causa abbia concluso (clausola della nazione più favorita). Se il Paese beneficiario non ha concluso siffatti accordi oppure se gli standard degli accordi vigenti – rispettivamente le disposizioni legali interne del Paese beneficiario – sono considerati insufficienti dall'AMGI, quest'ultima esigerà la conclusione di un accordo prima di accordare la sua garanzia. Al riguardo essa si fonda sulle disposizioni del diritto internazionale abitudinario. L'AMGI può inoltre promuovere la conclusione di accordi bilaterali di protezione degli investimenti con i Paesi beneficiari.

Prima che l'AMGI accordi una garanzia, il governo del Paese beneficiario dell'investimento deve approvare la concessione della garanzia da parte dell'Agenzia. L'AMGI, se soddisfa la domanda di indennizzo, assume i diritti dell'investitore (surrogazione). Se i negoziati condotti tra l'AMGI e il Paese beneficiario riguardo all'indennizzo falliscono, ciascuna parte ha il diritto di ricorrere a un tribunale arbitrale internazionale, a meno che ambedue optino di comune accordo per la conciliazione. L'AMGI, basandosi su una decisione presa alla maggioranza qualificata dal suo Consiglio d'amministrazione, può convenire altre procedure di composizione delle vertenze con un Paese beneficiario. Il pertinente accordo è concluso prima dell'inizio dell'attività dell'AMGI in questo Paese.

44 Osservazioni sulla partecipazione della Svizzera

Per la valutazione dei *vantaggi di una partecipazione della Svizzera*, gli interessi dell'economia esterna e le considerazioni in materia di politica di sviluppo non devono essere dissociati. La Svizzera, importante Paese esportatore di capitali e di tecnologia, è marcatamente interessata ad un'organizzazione che pone decisamente l'accento sul miglioramento delle condizioni di base degli investimenti nei Paesi emergenti. La riduzione degli ostacoli non commerciali al flusso degli investimenti, che contribuisce ad un impiego più produttivo di risorse limitate, s'inserisce nel quadro del sistema svizzero ad economia liberale.

La legge svizzera del 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali menziona il promovimento degli investimenti – che implica criteri di politica dello sviluppo – come una delle forme della cooperazione svizzera. Esso si esprime concretamente, in particolare, nei crediti di programma stanziati in favore di provvedimenti di politica economica e commerciale. Con l'esame specifico di progetti di investimento all'atto della concessione della sua garanzia, attraverso la sua funzione di consulenza in favore dei Paesi in sviluppo e con la discussione multilaterale della politica di investimento e della protezione giuridica – discussione condotta in comune dai Paesi industrializzati e dai Paesi in sviluppo – l'AMGI può contribuire affinché questi ultimi traggano maggior giovamento, a livello economico e sociale, dagli investimenti diretti.

Con un capitale di partenza limitato, finanziato dal complesso dei Paesi membri e senza contributi pubblici supplementari, l'AMGI può sviluppare un volume di investimenti considerevole. La parte di capitale che la Svizzera deve liberare ammonta a circa sei milioni di franchi al massimo (l'importo della garanzia è pari a circa 24 milioni di franchi). A media scadenza, l'AMGI sarà in grado di assicurare investimenti per quasi dieci miliardi di franchi e quindi di completare le garanzie pubbliche e private esistenti, in particolare la GRI svizzera. Mediante la coassicurazione e la riassicurazione di investimenti garantiti su base bilaterale, essa deve condurre a una migliore ripartizione dei rischi, come anche a un'uniformazione delle disposizioni relative alle garanzie e, mediante la concessione di garanzie esulanti dal campo d'attività delle agenzie nazionali, a un completamento di quest'ultime. Una siffatta collaborazione giova parimente alla Svizzera. È previsto che l'AMGI concluda con agenzie nazionali accordi concernenti la concessione di garanzie. È per altro presumibile che gli investitori svizzeri potranno beneficiare di garanzie supplementari, più favorevoli di quelle attuali e che l'attività della nostra GRI potrà essere svolta in modo più efficace.

Come è d'uso nel caso di istituzioni simili, la convenzione AMGI non è affatto restrittiva e disciplina taluni principi materiali soltanto sommariamente, affidandone le modalità d'applicazione al comitato preparatorio degli Stati firmatari. La partecipazione attiva della Svizzera in questo comitato, resa possibile grazie alla firma della convenzione nel luglio 1986, consente di inserire nell'elaborazione concreta del regolamento interno dell'Agenzia determinati desideri specifici del nostro Paese, ad esempio per quanto concerne il settore del trattamento giuridico degli investimenti. I rapporti giuridici tra i contratti di garanzia, gli accordi suddetti dell'AMGI e gli accordi interstatali bilaterali devono essere precisati nel corso di queste discussioni, sul fondamento dei principi indicati nel numero 43. Un altro punto importante per la partecipazione della Svizzera nel comitato riguarda i criteri scelti per l'esame, al quale vengono sottoposti gli investimenti onde ottenere la garanzia dell'AMGI. Unitamente ad altre delegazioni di Paesi che condividono le stesse concezioni, la nostra delegazione si prodiga infatti affinché le procedure d'esame, le condizioni poste all'assunzione del personale da parte dell'AMGI e la collaborazione con le istituzioni di sviluppo vengano concepite in modo che i progetti di investimento possano essere studiati, come previsto nella convenzione AMGI, in funzione del loro impatto dal profilo della politica di sviluppo.

5 Utilizzazione del precedente e del nuovo credito di programma**51 Utilizzazione del precedente credito di programma**

I vostri Consigli hanno approvato un primo credito di programma per la partecipazione al capitale delle banche regionali mediante il decreto federale del 26 settembre 1979 (300 milioni di franchi), come anche un credito complementare, con il decreto federale del 7 marzo 1985 (120 milioni di franchi). Questi crediti sono stati utilizzati nel modo seguente.

Tavola 4

Utilizzazione del precedente credito di programma e del credito complementare

Organizzazione e azione	Pagati o pagabili	Capitale di garanzia	Totale dell'impegno
Indicazioni in migliaia di franchi			
<i>BIS</i>			
4° aumento del capitale	-	2 900	2 900
5° aumento del capitale	3 640	42 300	45 940
4° e 5° aumento del capitale: contributi per il mantenimento del valore	1 528	-	1 528
6° aumento del capitale	2 945	62 134	65 079
<i>ADB</i>			
3° aumento del capitale	4 928	93 122	98 050
Aumento individuale del capitale ..	5 700	41 800	47 500
<i>BAS</i>			
1° aumento del capitale	34 167	102 502	136 669
<i>Società interamericana di investimento</i>			
Capitale iniziale	6 631	-	6 631
Totale	59 539	344 758	404 297

Prevediamo d'utilizzare l'importo rimanente, ossia 15,7 milioni di franchi, per gli impegni futuri verso le banche regionali (cfr. n. 52, tavola 6).

52 Importanza e utilizzazione del nuovo credito di programma**521 Compendio**

Vi proponiamo di prevedere 680 milioni di franchi per il nuovo credito di programma, ossia circa 50 milioni di franchi per quote di capitale pagabili e 630 milioni di franchi a titolo di garanzia. Questo importo consente alla Svizzera

di mantenere la sua partecipazione al capitale delle banche regionali al livello attuale e per una durata minima di quattro anni, decorrente al più tardi dal 1° luglio 1987, e di finanziare inoltre l'adesione all'AMGI. Esso si iscrive nel quadro finanziario stabilito per la cooperazione svizzera allo sviluppo durante i prossimi anni.

Le previste partecipazioni al capitale completano gli altri provvedimenti adottati in materia di cooperazione allo sviluppo. I crediti di programma seguenti sono, in parte, già vigenti, e, in parte, in discussione nei vostri Consigli.

Tavola 5

Crediti di programma per la cooperazione allo sviluppo

Crediti di programma	Importo (milioni di franchi)	Entrata in vigore	Durata minima
Cooperazione tecnica e aiuto finanziario ¹⁾	1800	1.11.1984	3 anni
Aiuto umanitario e aiuto alimentare ²⁾	440	1. 7.1985	3 anni
Provvedimenti di politica economica e commerciale ³⁾	430		3 anni
Partecipazione al capitale delle banche regionali di sviluppo ⁴⁾	300	1.10.1979	4 anni
e			
Credito complementare concernente la partecipazione al capitale delle banche regionali di sviluppo ⁵⁾	120	1. 4.1985	1,5 anni

¹⁾ Messaggio del 19 marzo 1984 (FF 1984 II 1); DF del 18 settembre 1984 (FF 1984 III 97).

²⁾ Messaggio del 21 novembre 1984 (FF 1985 I 129); DF del 3 giugno 1985 (FF 1985 II 292).

³⁾ Messaggio del 19 febbraio 1986 (FF 1986 I 1025). In esame nei vostri Consigli; entrata in vigore prevista per il mese di gennaio 1987.

⁴⁾ Messaggio del 12 marzo 1979 (FF 1979 I 833); DF del 26 settembre 1979 (FF 1979 II 953).

⁵⁾ Messaggio del 12 settembre 1984 (FF 1984 III 801); DF del 7 marzo 1985 (FF 1985 I 724).

L'aiuto pubblico allo sviluppo fornito dalla Svizzera è ammontato, nel 1985, a 671 milioni di franchi, ossia allo 0,28% del prodotto nazionale lordo. Nel rapporto sulle linee direttive della politica di governo per il 1983-1987, abbiamo indicato come finalità l'aumento delle prestazioni pagate dalla Svizzera per l'aiuto allo sviluppo allo 0,31% del prodotto nazionale lordo del 1987. Era-

vamo proceduti dall'idea secondo cui i fabbisogni dei Paesi in sviluppo esigevano maggiori sforzi del nostro Paese e, conseguentemente, un allineamento sulla media registrata dai Paesi industrializzati (0,35% del PNL per il 1985). I versamenti previsti attingendo al nuovo credito di programma rientrano nell'ambito di questi sforzi.

La messa a disposizione di un nuovo credito di programma è necessaria in quanto i negoziati sull'aumento del capitale presso la BIS (7° aumento) e la BAS (4° aumento) giungono a termine. Le corrispondenti sottoscrizioni di capitale scadranno infatti nel corso del 1987. Per altro, il termine impartito per la ratifica della convenzione dell'AMGI da parte dei membri fondatori scade nell'ottobre 1987. Il nuovo credito di programma è destinato al finanziamento dei provvedimenti seguenti:

Tavola 6

Provvedimenti previsti con il nuovo credito di programma
(in milioni di franchi)

Provvedimenti	Parte della Svizzera		
	Pagabile	Garanzia	Importo complessivo
1. 7° aumento del capitale della BIS	5,4	112,5	117,9
2. 4° aumento del capitale dell'ADB	12,0	230,0	242,0
3. 4° aumento della BAS	19,5	258,0	277,5
4. Contributi per il mantenimento del valore da 1 a 3	3,7	-	3,7
5. Capitale iniziale dell'AMGI ...	6,6	26,4	33,0
6. Impegni risultanti da aumenti precedenti di capitale	15,7	-	15,7
	62,9	626,9	689,8
7. Saldo del precedente credito di programma e del credito complementare	-15,7	-	-15,7
8. Importo totale arrotondato ...	50	630	680

Queste partecipazioni sono ovviamente valutazioni e potranno essere definitivamente stabilite soltanto al termine dei negoziati e in funzione dell'evoluzione dei tassi di cambio. Procediamo dall'idea secondo cui il livello di partecipazione attuale della Svizzera al capitale delle tre banche regionali non muterà. La partecipazione al capitale dell'AMGI è stata fissata nella convenzione di fondazione di questa organizzazione. Il tasso di cambio utilizzato è di 1,85 franchi per dollaro e di 2,20 franchi per DSP. Come per il credito complementare del 1985, sono stati previsti contributi per il mantenimento del valore della partecipazione svizzera nelle banche regionali. L'importo dei contributi è

stato fissato al 10% delle quote di capitale pagabili. Non è escluso che talune banche di sviluppo riadattino la struttura del loro capitale, cosicché potremmo essere indotti a partecipare a negoziati sulla modifica della parte della Svizzera onde preservare i nostri interessi.

Per tutti questi motivi, possono risultare necessari, come d'altronde è usuale per i crediti di programma, spostamenti all'interno del credito domandato, tra le diverse operazioni previste. Se i vostri Consigli decidessero di non aderire all'AMGI, il credito di programma verrebbe ridotto di 33 milioni di franchi, ossia della parte di capitale necessaria per l'adesione.

522 Settimo aumento del capitale della BIS (1987 a 1990)

I negoziati concernenti l'aumento del capitale della BIS non erano ancora giunti a termine all'atto della redazione del presente messaggio. Non è infatti stato ancora possibile convenire un'intesa su punti molto importanti della futura politica in materia di mutui, né riguardo all'importo dell'aumento del capitale. Tenuto conto delle condizioni economiche presentemente regnanti nell'America latina, tutti i membri sono favorevoli a un aumento sostanziale del capitale e all'introduzione di crediti destinati a riadeguamenti settoriali ammontanti al 20% del totale dei mutui concessi.

L'amministrazione della BIS ha concepito tre scenari per il programma in materia di mutui 1987-1990. Essi si fondano su un volume di mutui di complessivamente 20, 25 e 30 miliardi di dollari rispettivamente, ciò che rappresenta, in rapporto al 1986, una crescita nominale annua del 10, 20 e 28%.

Per valutare il contributo svizzero procediamo da una quota di capitale pagabile del 4,5% e da un aumento del capitale corrispondente alla media degli importi previsti per gli scenari inferiore e medio. Supponendo che la partecipazione svizzera al capitale rimarrà uguale a quella del sesto aumento, ossia pari allo 0,22%, il nostro Paese, per il settimo aumento di capitale, dovrà mettere a disposizione gli importi seguenti:

	Milioni di dollari	Milioni di franchi
Parte pagabile (4,5%)	2,9	5,4
Capitale di garanzia (95,5%)	60,8	112,5
Partecipazione al capitale da sottoscrivere (100%)	63,7	117,9

523 Quarto aumento del capitale dell'ADB (1989 a 1993)

Il terzo aumento del capitale dell'ADB per il periodo 1983-1987 è stato adottato dal Consiglio dei governatori nell'aprile 1983 ed è ammontato al 105%, ossia a 8 miliardi di dollari.

Secondo i calcoli della Banca, un quarto aumento del capitale non risulterà necessario prima del 1989. L'ADB elabora attualmente un progetto di politica finanziaria e un programma operativo per la fine degli anni ottanta. Questi documenti costituiranno la base della proposta per il prossimo aumento del capitale, la quale sarà presentata al Consiglio d'amministrazione verso la fine del 1987.

L'importanza del quarto aumento del capitale dipenderà dall'evoluzione della situazione economica generale nella regione asiatica. Le prospettive sono piuttosto favorevoli, ancorché siano presumibili strette nella disponibilità di finanziamenti esterni. Occorre dunque presumere che la domanda di mutui all'ADB continuerà ad aumentare. Saranno determinanti tre fattori, dei quali presentemente la portata effettiva non può ancora essere valutata: il prezzo del petrolio, il fabbisogno in capitali della Cina e quello dell'India. L'India ha ottenuto un primo mutuo dall'ADB nel 1985 e continuerà probabilmente ad assumerne regolarmente anche in avvenire. Anche la Cina, che ha aderito all'ADB nel 1985, ha espresso il desiderio di ottenere mutui dalla banca. Considerato questo allargamento considerevole della cerchia dei Paesi mutuatari, viene attualmente discussa l'eventualità di un aumento del capitale pari a 12 miliardi, ossia al 75%. Questo importo può essere considerato un compromesso accettabile tra i bisogni che si accresceranno marcatamente e la disponibilità iniziale dei Paesi membri ad assicurarne il finanziamento.

Poiché la nostra partecipazione attuale al capitale è dell'1,09% e la parte pagabile del 5%, il contributo della Svizzera è il seguente:

	Milioni di dollari	Milioni di franchi
Parte pagabile (5%)	6,5	12,0
Capitale di garanzia (95%)	124,3	230,0
Partecipazione al capitale da sottoscrivere (100%)	130,8	242,0

524 Quarto aumento del capitale della BAS (1987 a 1991)

All'epoca in cui è stato redatto il presente messaggio i negoziati sul quarto aumento generale del capitale della BAS erano ancora in corso. A quel momento non era pertanto ancora noto il risultato definitivo di questi negoziati e, in particolare, l'ammontare complessivo dell'aumento del capitale, nonché la concezione della futura politica in materia di mutui della Banca.

Gli Stati membri della BAS avevano però già riconosciuto la necessità di procedere a un aumento essenziale del capitale, per i motivi seguenti:

- Comparati con quelli della BIS e dell'ADB, come anche con i bisogni in capitali dell'Africa, i programmi in materia di mutui della BAS, finora attuati, sono rimasti assai modesti. La marcata regressione dei flussi finanziari privati verso i Paesi africani dovrebbe essere compensata, almeno parzialmente, con un aumento adeguato del capitale della BAS.

- Due dei maggiori Paesi membri della regione, l'Algeria e la Nigeria, che finora non hanno ancora chiesto mutui alla Banca, presenteranno in futuro corrispondenti domande.
- Infine, la BAS non dovrebbe più, in futuro, limitarsi a mutui destinati esclusivamente a progetti come finora, ma mettere parimente a disposizione, in una misura ristretta, crediti destinati ad adeguamenti settoriali.

Considerato lo stato attuale dei negoziati, è presumibile che il volume dei mutui consentiti dalla BAS ammonterà approssimativamente a 7,3 miliardi di dollari per gli anni 1987 a 1991, ciò che corrisponde ad una crescita annua reale dell'8,7%. Questa valutazione tiene conto, tra l'altro, della capacità d'assorbimento dei Paesi della regione, ossia delle loro possibilità di mutuare a condizioni vicine a quelle di mercato. Un quarto di questo importo verrà messo a disposizione della Nigeria e dell'Algeria, il 35%, di tre altri Stati nordafricani e la parte rimanente, ossia il 44%, di tredici altri Paesi subsahariani. Al riguardo va osservato che ai prestiti ordinari ricorrono soprattutto i Paesi a reddito medio per abitante. Infatti, i Paesi più depressi ricevono quasi esclusivamente mutui a condizioni di favore dal Fondo africano di sviluppo annesso alla BAS.

Per permettere alla BAS di attuare questo programma di mutui, l'aumento del capitale dovrebbe ammontare a dodici miliardi di franchi. Considerato però che la solvenza della BAS in materia di crediti si è migliorata assai sui mercati internazionali dei capitali, la quota pagabile può essere ridotta. Questa parte, ancora in discussione, è pertanto valutata a un po' meno del 10% del totale.

In compendio, il quarto aumento del capitale provocherà per la Svizzera le seguenti conseguenze finanziarie:

	Milioni di dollari	Milioni di franchi
Parte pagabile (7%)	10,5	20
Capitale di garanzia (93%)	139,5	258
Partecipazione al capitale da sottoscrivere (100%)	150,0	278

525 Partecipazione della Svizzera al capitale iniziale dell'AMGI

Le parti dei membri fondatori al capitale dell'AMGI, ossia complessivamente un miliardo di DSP (1,082 miliardi di dollari), sono ripartite secondo la chiave valevole per la Banca mondiale. Alla Svizzera è attribuita una parte di 15 milioni di DSP, ossia l'1,5% del capitale totale, ciò che corrisponde approssimativamente a 33 milioni di franchi, di cui il 10%, ossia in grosso modo 3,3 milioni di franchi, devono essere versati entro tre mesi a contare dalla data d'adesione. Un'altra quota del 10% è simultaneamente depositata in forma di titoli di credito non negoziabili, il cui pagamento può essere chiesto nel corso degli anni seguenti. La parte restante, pari all'80%, serve di capitale di garanzia per le attività dell'AMGI. L'adesione non provoca alcun altro obbligo.

526 Obblighi complementari da aumenti anteriori di capitale

Il valore in franchi svizzeri delle parti del capitale pagabile, sottoscritte dalla Svizzera nell'ambito dell'ultimo credito di programma e del credito aggiuntivo (cfr. n. 51, tavola 4), potrà essere determinato soltanto al momento in cui saranno depositati tutti i titoli di credito non negoziabili («notes»). Questi ultimi sono infatti pure emessi in altre monete e il corso di cambio viene stabilito soltanto al momento del deposito. Per altro, non è escluso che vengano chiesti versamenti supplementari per il mantenimento del valore delle partecipazioni della Svizzera¹⁾. Per questi motivi è quindi stato riservato un importo di 15,7 milioni di franchi, ciò che corrisponde al saldo dell'ultimo credito di programma e del credito aggiuntivo.

6 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

61 Per la Confederazione

Il credito di programma che vi sottoponiamo per approvazione deve consentirci di adempiere i nostri impegni in materia di garanzie e di contributi, per una durata di quattro anni almeno. Questi impegni sono necessari per assicurare la nostra partecipazione all'aumento del capitale delle banche regionali, per il mantenimento del valore di queste partecipazioni e per l'adesione della Svizzera all'AMGI. Il nuovo credito di programma sarà utilizzato soltanto al momento in cui i fondi disponibili del credito corrente saranno completamente esauriti, ma al più presto il 1° luglio 1987. L'importo del credito è di 680 milioni di franchi, di cui 50 milioni soltanto sono pagabili; i rimanenti 630 milioni di franchi costituiscono infatti garanzie. I pagamenti si protrarranno sull'arco di dodici anni e vi saranno sottoposti, per approvazione, in forma di crediti di pagamento, nell'ambito del bilancio annuo. Gli importi necessari sono stati iscritti nel preventivo 1987 e nel piano finanziario degli anni 1988-1990, nella misura in cui giungono a scadenza entro quest'ultimo anno.

La partecipazione svizzera negli organi decisionali dell'AMGI provocherà un onere di lavoro supplementare che può però essere assorbito nell'ambito delle attività correnti. I provvedimenti proposti non implicano dunque aumenti dell'effettivo del personale.

62 Per i Cantoni ed i Comuni

L'esecuzione dei decreti federali propositivi incombe esclusivamente alla Confederazione e non provoca pertanto alcun onere per i Cantoni e per i Comuni.

¹⁾ Cfr. al riguardo i chiarimenti figuranti nel messaggio sul credito complementare menzionato, del 12 settembre 1984 (FF 1984 III 801).

7 Base legale

Vi sottoponiamo per approvazione due decreti federali. Il decreto federale sulla partecipazione al capitale delle banche regionali si fonda sull'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), secondo la quale i fondi per la cooperazione allo sviluppo sono stanziati in forma di crediti quadro pluriennali. Essendo di carattere finanziario, il decreto deve rivestire la forma di un decreto federale semplice, giusta l'articolo 8 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11). Non è dunque sottoposto al referendum facoltativo.

Il decreto federale concernente l'adesione della Svizzera all'AMGI si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale è prevista nell'articolo 85 numero 5 Cost. Poiché trattasi dell'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto è sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione.

8 Linee direttive della politica di governo

La nostra partecipazione all'aumento del capitale delle banche regionali e l'adesione della Svizzera all'AMGI sono parte dei provvedimenti adottati per rafforzare la nostra politica in favore dello sviluppo, provvedimenti che sono stati preannunciati nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121, n. 231 e allegato 2).

Totale netto degli apporti di mezzi¹⁾ ai Paesi in sviluppo

	In miliardi di \$ US correnti			In %		
	1975	1980	1985	1975	1980	1985
1 Finanziamento pubblico dello sviluppo	25,6	45,7	49,0	44,8	35,3	61,0
11. Aiuto pubblico allo sviluppo	21,2	37,7	36,2	37,1	29,2	45,1
a. bilaterale	17,4	29,9	28,4	30,4	23,1	35,4
di cui Paesi OCSE	8,2	18,2	22,1	14,4	14,1	27,5
b. multilaterale	3,8	7,8	7,8	6,7	6,0	9,7
12. Altri apporti pubblici	4,4	8,0	12,8	7,7	6,2	15,9
di cui multilaterali	2,5	4,8	8,8	4,4	3,7	11,0
bilaterali	1,9	3,2	4,0	3,3	2,5	5,0
2 Totale dei crediti all'esportazione	5,6	17,5	3,0	9,0	13,5	3,7
21. Paesi dell'OCSE	5,6	16,7	2,6	9,8	12,9	3,2
22. Altri	-	0,8	0,4	-	0,6	0,5
3 Apporti privati	25,9	66,1	28,3	45,4	51,1	35,3
31. Investimenti diretti (OCSE)	11,4	11,2	8,0	20,0	8,7	10,1
32. Settore bancario internazionale	12,0	49,0	13,0	21,0	37,9	16,2
33. Totale dei prestiti obbligazionari	0,4	1,6	4,0	0,7	1,2	5,0
34. Altri	2,1	4,3	3,3	3,7	3,3	4,1
di cui contributi delle opere private di mutuo soccorso	1,3	2,3	2,4	2,3	1,8	3,0
Totale degli apporti (1 + 2 + 3)	57,1	129,3	80,3	100,0	100,0	100,0

Fonte: OCSE, DCD/86.30, Parigi, 2 giugno 1986.

¹⁾ Apporti finanziari netti: Apporti nuovi dedotti i rimborsi.

Prestiti e doni degli enti multilaterali di cooperazione allo sviluppo (impegni)

Ente	Prestiti a condizioni quasi di mercato (in milioni di dollari US)						
	1970	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Banca mondiale	1 508	8 282	8 768	9 480	11 647	9 273	
Società finanziaria internazionale (IFC) ...	113	745	728	377	594	337	
BIS	192	1 424	1 868	1 892	2 541	3 159	2 766
BAS	11	297	323	399	574	494	709
ADB	212	958	1 147	1 185	1 190	1 551	1 271
Banca caraibica di sviluppo	-	14	16	29	28	14	
CEE/Fondo europeo di sviluppo	2	517	443	411	287	380	
Fondi arabi di sviluppo/ OPEP	-	515	709	531	720	902	
Totale	2 038	12 752	14 002	14 304	17 581	16 110	

Ente	Apporti a condizioni di favore (in milioni di dollari US)						
	1970	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Organizzazione interna- zionale di sviluppo (IDA)	594	3 784	3 522	2 831	2 963	3 222	
FSO	440	824	569	792	412	307	251
FAS	-	273	311	358	344	369	439
ADF	40	477	531	546	703	684	637
Banca caraibica di sviluppo	-	27	39	22	15	48	
CEE/Fondo europeo di sviluppo	93	1 570	1 496	1 800	1 558	1 535	
di cui a fondo perso ...	92	1 117	1 294	1 433	1 298	1 342	
Nazioni Unite	499	2 487	2 848	2 755	2 739	(2 739)	
Fondo internazionale di sviluppo agricolo	-	396	377	340	279	203	
Fondi arabi di sviluppo/ OPEP	-	428	537	621	456	413	
di cui a fondo perso ...	-	37	77	67	24	36	
Totale	1 666	10 266	10 230	10 065	9 469	(9 520)	
di cui a fondo perso ...	591	3 641	4 219	4 255	4 061	(4 117)	

Fonte: OCSE, *Vingt-cinq ans de coopération pour le développement*, Parigi, novembre 1985; dati 1985 giusta le indicazioni fornite dagli enti stessi.

Dati sulla struttura e le attività delle banche regionali di sviluppo e sulla partecipazione della Svizzera a queste istituzioni

A. Banca interamericana di sviluppo (BIS)

(Stato il 31 dicembre 1985)

1. Anno di fondazione	1959
Inizio dell'attività	1960
2. Paesi membri	
Totale	44
Membri regionali	27
di cui: Paesi in sviluppo	25
Paesi industrializzati	2
Membri non regionali	17
3. Organizzazione	
Consiglio dei Governatori	43
Consiglio esecutivo	12
di cui: Paesi regionali	10
Paesi non regionali	2
4. Partecipazione svizzera	
a. Adesione	1976
b. Partecipazione in capitale	115,447 mio di fr.
di cui: parte versata	8,113 mio di fr.
parte richiamabile	107,334 mio di fr.
c. Diritti di voto	
In rapporto al totale	0,22%
In rapporto ai Paesi non regionali	3,15%
d. Gruppo di voto comprendente: Svizzera, Francia, Israele, Giappone, Jugoslavia, Austria, Porto- gallo, Spagna	
e. Contributi al Fondo delle operazioni speciali (sino alla fine del 1986)	72,95 mio di fr.
f. Contratti derivanti da appalti internazionali	
Totale fino a marzo 1985	179,2 mio di \$
Media annua 1979-1985	11,1 mio di \$

g. Prestiti collocati in Svizzera	
1984	186,2 mio di \$
1985	540,6 mio di \$
Totale netto dei prestiti sino al 1985	1685,5 mio di \$

5. Risorse finanziarie

Totale del capitale regionale e interregionale	26,71 mia di \$
di cui: capitale versato	2,32 mia di \$
capitale richiamabile	24,39 mia di \$
di cui: capitale regionale	13,61 mia di \$
capitale interregionale	13,10 mia di \$
Totale netto dei prestiti	9,37 mia di \$
Totale Fondo delle operazioni speciali	8,36 mia di \$

6. Personale

a. in Washington	1264
di cui: personale tecnico e specializzato	783
personale ausiliario	481
b. negli uffici dei Paesi membri	536

7. Attività mutuale

a. Totale dei prestiti	31,5 mio di \$
di cui: 1983	3,0 mio di \$
1984	3,6 mio di \$
1985	3,1 mio di \$

b. Ripartizione settoriale

Settori	1961-1985	
	mio \$	%
Direttamente produttivo		
- Agricoltura e pesca	6 670,9	21,2
- Industria e miniere	5 545,6	17,6
- Turismo	362,6	1,2
Infrastruttura economica		
- Energia	8 510,6	27,0
- Trasporti e comunicazioni	3 986,4	12,6
Infrastruttura sociale		
- Ambiente e sanità	2 679,2	8,5
- Sviluppo urbano	1 149,6	3,6
- Formazione	1 390,9	4,4

1961-1985		
	mio \$	%
Altri		
- Finanziamento delle esportazioni	658,1	2,0
- Studi di preinvestimenti	422,9	1,4
- Saldo	142,9	0,5
Totale	31 519,7	100,0

1985		
	mio \$	%
Settori		
Direttamente produttivo		
- Agricoltura e pesca	320,5	10,5
- Industria e miniere	995,5	32,5
- Turismo	46,5	1,5
Infrastruttura economica		
- Energia	826,1	27,0
- Trasporti e comunicazioni	361,6	11,8
Infrastruttura sociale		
- Ambiente e sanità	181,9	5,9
- Sviluppo urbano	54,1	1,8
- Formazione	125,9	4,1
Altri		
- Finanziamento delle esportazioni	75,9	2,5
- Studi di preinvestimenti	73,1	2,4
- Saldo	-	-
Totale	3 061,1	100,0

1985		
	Ammontare (mio \$)	Totale (%)
c. Prestiti ai Paesi regionali più depressi (18)		
Prestiti ordinari	676,30	25
di cui sussidiati della «facilità» per bonifica degli interessi	37,70	
Prestiti del Fondo delle operazioni speciali	190,86	75

d. Costo dei progetti	
Prestiti della Banca	31,52 mia di \$
Contributi da altre fonti di finanziamento	74,48 mia di \$
Costo totale dei progetti	106,00 mia di \$

8. Aiuto tecnico

Totale generale	540 mio di \$
di cui: 1983	54 mio di \$
1984	48 mio di \$
1985	41 mio di \$

9. Costi amministrativi

a. Totale nel 1985	155 mio di \$
b. In % dell'ammontare annuo del prestito	5,0%

10. Condizioni dei mutui

a. Prestiti ordinari della BIS

Saggio d'interesse (dal 1° luglio 1986)	8,0%
Saggio finanziato dalla «facilità» per bonifica degli interessi	3,75%
Termine di franchigia	in funzione della durata del prestito
Durata dei prestiti	15-25 anni

b. Prestiti concessi dal Fondo delle operazioni speciali

Saggio d'interesse	1-4%
Termine di franchigia	5-10 anni
Durata dei prestiti	25-40 anni

11. Diritti di voto (febbraio 1986)

II Paesi regionali:

a. in sviluppo

	Quota dei voti	
	regionale %	totale %
Argentina	12,53	11,65
Bahamas	0,24	0,22
Barbados	0,16	0,14
Bolivia	0,97	0,90
Brasile	12,53	11,65
Cile	3,45	3,20
Costa Rica	0,51	0,47
Repubblica dominicana	0,68	0,63

Quota dei voti		
	regionale %	totale %
Equatore	0,68	0,63
Salvador	0,51	0,47
Guatemala	0,68	0,63
Guyana	0,19	0,18
Haiti	0,51	0,47
Honduras	0,49	0,45
Giamaica	0,68	0,63
Colombia	3,44	3,20
Messico	8,06	7,49
Nicaragua	0,51	0,47
Panama	0,51	0,47
Paraguay	0,51	0,47
Perù	1,62	1,50
Surinam	0,11	0,10
Trinidad e Tobago	0,51	0,47
Uruguay	1,35	1,25
Venezuela	6,45	5,99
	<hr/>	<hr/>
	57,85	53,78
b. Canada	4,74	4,40
c. Stati Uniti d'America	37,41	34,78
	<hr/>	<hr/>
	100,00	92,97

II Paesi non regionali:

Belgio	2,76	0,19
Danimarca	1,28	0,09
Repubblica federale di Germania	13,61	0,96
Finlandia	1,16	0,08
Francia	13,29	0,93
Gran Bretagna	13,84	0,97
Israele	1,19	0,08
Italia	13,84	0,97
Giappone	15,43	1,09
Jugoslavia	1,16	0,08
Paesi Bassi	2,08	0,15
Norvegia (a partire dal 7 luglio 1986)	-	-
Portogallo	0,42	0,03
Svezia	2,33	0,16
Svizzera	3,15	0,22
Spagna	13,29	0,93
	<hr/>	<hr/>
	100,00	7,03
		<hr/>
		100,00

Banca asiatica di sviluppo (ADB)

(Stato il 31 dicembre 1985)

1. Anno di fondazione	1965
Inizio dell'attività	1986
2. Paesi membri	
Totale	45
Membri regionali	31
di cui: Paesi in sviluppo	28
Paesi industrializzati	3
Membri non regionali	14
Adesione della Spagna e della Repubblica popolare di Cina nel 1986	
3. Organizzazione	
Consiglio dei governatori	44 ¹⁾
Consiglio esecutivo	12
di cui: Paesi regionali	8
Paesi non regionali	4
4. Partecipazione svizzera	
a. Adesione	1967
b. Partecipazione in capitale	90,89 mio di \$
di cui: parte versata	10,92 mio di \$
parte richiamabile	79,97 mio di \$
c. Diritti di voto	
in rapporto al totale	0,90%
in rapporto ai Paesi non regionali	2,46%
d. Gruppo di voto comprendente:	
Svizzera, Francia, Italia, Belgio, Spagna	
e. Contributi all'ADF	170,6 mio di fr.
f. Contratti derivanti da appalti internazionali	
Totale fino al 31 dicembre 1985	164,9 mio di \$
1984	8,1 mio di \$
1985	23,6 mio di \$
g. Prestiti collocati in Svizzera	
1984	300 mio di fr.
1985	400 mio di fr.
Totale netto dei prestiti sino al 1985	1016,2 mio di \$

¹⁾ La Cambogia non ha designato governatori.

5. Risorse finanziarie

Totale del capitale regionale e interregionale	15,97 mia di \$
di cui: versato	1,93 mia di \$
richiamabile	14,04 mia di \$
di cui: capitale regionale	9,92 mia di \$
capitale interregionale	6,05 mia di \$
Totale netto dei mutui	5,54 mia di \$
Totale generale delle risorse del Fondo	6,79 mia di \$

6. Personale

In Manila	1553
di cui: personale tecnico e specializzato	581
personale ausiliario	972

7. Attività mutuale

a. Totale dei prestiti	17,5 mia di \$
di cui: 1983	1,9 mia di \$
1984	2,2 mia di \$
1985	1,9 mia di \$

b. Ripartizione settoriale

Settori	1968-1985	
	mio \$	%
Direttamente produttivo		
- Agricoltura e pesca	5 333,2	30,5
- Industria e miniere	2 447,8	14,0
Infrastruttura economica		
- Energia	4 372,3	25,0
- Trasporti e comunicazioni	2 367,8	13,6
Infrastruttura sociale		
- Ambiente, sanità, urbanizzazione, formazione	1 469,1	8,4
- Approvvigionamento idrico e depurazione dei liquami	1 381,7	7,9
Altri	112,2	0,6
Totale	17 490,7	100,0

Settori	1985	
	mio \$	%
Direttamente produttivo		
- Agricoltura e pesca	559,5	29,3
- Industria e miniere	242,8	12,7
Infrastruttura economica		
- Energia	244,7	12,8
- Trasporti e comunicazioni	310,0	10,3
Infrastruttura sociale		
- Ambiente, sanità, urbanizzazione	337,7	17,7
- Formazione	206,1	10,8
Altri	7,4	0,4
Totale	1 908,1	100,0

c. Prestiti ai Paesi regionali più depressi (18)	1985	
	Ammontare (mio \$)	(%)
Prestiti ordinari	1271,2	66
Prestiti del Fondo	336,9	33
d. Costo dei progetti		
Prestiti dell'ADB	12,83	mia di \$
Contributi da altre fonti di finanziamento	19,08	mia di \$
Costo totale dei progetti	31,91	mia di \$

8. Aiuto tecnico

Totale generale	75,6	mio di \$
di cui: 1983	4,9	mio di \$
1984	6,4	mio di \$
1985	5,8	mio di \$

9. Costi amministrativi

a. Totale nel 1985	88	mio di \$
b. In % dell'ammontare annuo dei prestiti	5,0	%

10. Condizioni dei mutui**a. Prestiti ordinari dell'ADB**

Saggio d'interesse	9,65%
Termine di franchigia	3-5 anni
Durata dei prestiti	10-30 anni

b. Prestiti del Fondo

Costi amministrativi	1%
Termine di franchigia	10 anni
Durata dei prestiti	40 anni

11. Diritti di voto (giugno 1986)**I. Paesi regionali**

	Quota dei voti	
	regionale %	totale %
Afganistan	0,746	0,486
Australia	8,573	5,581
Bangladesh	2,051	1,335
Butan	0,662	0,431
Birmania	1,399	0,911
Cina	9,473	6,166
Isole Cook	0,657	0,428
Figi	0,747	0,486
Hong Kong	1,399	0,911
India	9,319	6,066
Indonesia	8,108	5,278
Giappone	19,288	12,556
Cambogia	0,721	0,470
Repubblica di Kiribati	0,659	0,429
Corea	7,549	4,914
Laos	0,673	0,438
Malaisia	4,381	2,852
Maldiva	0,659	0,429
Nepal	0,855	0,556
Nuova Zelanda	2,756	1,794
Pakistan	3,635	2,366
Nuova Guinea	0,782	0,509
Filippine	3,915	2,548
Singapore	1,119	0,729
Isole Salomone	0,663	0,431
Sri Lanka	1,448	0,942
Taiwan	2,145	1,396
Thailandia	2,517	1,638
Tonga	0,659	0,429

	Quota dei voti	
	regionale ‰	totale ‰
Repubblica di Vanuatu	0,663	0,431
Vietnam	1,121	0,730
Samoa occidentale	0,658	0,428
	<u>100,000</u>	<u>65,094</u>

II. Paesi non regionali:

Belgio	2,088	0,729
Danimarca	2,088	0,729
Repubblica federale di Germania	12,260	4,280
Finlandia	1,566	0,547
Francia	7,160	2,499
Gran Bretagna	6,431	2,245
Italia	4,694	1,738
Canada	14,570	5,086
Paesi Bassi	3,130	1,092
Norvegia	2,088	0,729
Austria	2,088	0,729
Svezia	1,566	0,547
Svizzera	2,709	0,945
Spagna	2,088	0,729
Stati Uniti d'America	35,474	12,382
	<u>100,000</u>	<u>34,906</u>
		<u>100,000</u>

Banca africana di sviluppo (BAS)

(Stato il 31 dicembre 1985)

1. Anno di fondazione	1963
Inizio dell'attività	1966

2. Paesi membri

Totale	75
Membri regionali	50
di cui Paesi in sviluppo	50
Membri non regionali	25
di cui Paesi industrializzati	17

3. Organizzazione

Consiglio dei governatori	75
Consiglio esecutivo	18
di cui: Paesi regionali	12
Paesi non regionali	6

4. Partecipazione svizzera

a. Adesione	1982
b. Partecipazione in capitale	136,668 mio di fr.
di cui: parte versata	34,167 mio di fr.
parte richiamabile	102,501 mio di fr.
c. Diritti di voto	
In rapporto al totale	1,25%
In rapporto ai Paesi non regionali	3,75%
d. Gruppo di voto comprendente: Svizzera, Danimarca, Finlandia, India, Norvegia, Svezia	
e. Contributi al FAS	278,78 mio di fr.
f. Contratti derivanti da appalti internazionali	
Totale fino al 30 giugno 1985	50,354 mio di \$
In % del volume totale degli appalti	2,15%
Media annua 1982-1985	6,389 mio di \$
g. Prestiti collocati in Svizzera	
1984	100 mio di fr.
1985	- mio di fr.
Totale netto dei prestiti	100 mio di fr.

5. Risorse finanziarie

Totale del capitale regionale e interregionale	6300 mio di \$
di cui: versato	1575 mio di \$
richiamabile	4725 mio di \$
di cui: capitale regionale	4200 mio di \$
capitale interregionale	2100 mio di \$
Totale netto dei prestiti	1123 mio di \$
Totale generale del Fondo	3449 mio di \$

6. Personale

Tecnico e specializzato	347
Ausiliario	544
Totale	891

7. Attività mutuale (BAS, FAS e FSN)

a. Totale dei prestiti	6804 mio di \$
di cui 1983	899 mio di \$
1984	879 mio di \$
1985	1154 mio di \$

b. Ripartizione settoriale

Settori	1967-1985	
	mio \$	%
Agricoltura	2002,4	29,4
Trasporti	1679,9	24,7
Energia, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni	1632,7	24,0
Industria e banche locali di sviluppo	806,3	11,9
Formazione, sanità	683,1	10,0
Totale	6804,5	100,0

Settori	1985	
	mio \$	%
Agricoltura	423,9	36,7
Trasporti	307,8	26,7
Energia, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni	221,2	19,2
Industria e banche locali di sviluppo	65,3	5,7
Formazione, sanità	135,9	11,8
Totale	1154,1	100,0

c. Ripartizione per categoria dei Paesi

Categoria A1	
Con reddito pro capite sino a 350 \$/anno	29,3%
Categoria A2	
Con reddito pro capite da 351 a 510 \$/anno ...	11,7%
Categoria B	
Con reddito pro capite da 511 a 990 \$/anno ...	45,3%
Categoria C	
Con reddito pro capite superiore a 990 \$/anno .	10,8%
Progetto multinazionale	2,9%

d. Costo dei progetti (BAS, FAS)

	1985	1984
	mio \$	mio \$
Prestiti della BAS	1148,6	863,7
Contributi da altre fonti di finanziamento	2738,0	793,4
Costo totale dei progetti	3886,6	1657,1

8. Aiuto tecnico

Totale generale	64,4 mio di \$
di cui: 1983	3,3 mio di \$
1984	19,5 mio di \$
1985	34,9 mio di \$

9. Costi amministrativi

a. Totale nel 1985	45,5 mio di \$
b. In % dell'ammontare annuo dei prestiti	3,9%

10. Condizioni dei mutui

a. Prestiti della BAS

Saggio d'interesse	8,75%
Commissioni (statutarie, d'impegno)	2,0%
Durata dei prestiti	12-20 anni
Termine di franchigia	8 anni al massimo

b. Prestiti del FAS

Saggio d'interesse	0,75%
Durata dei prestiti	50 anni
Termine di franchigia	10 anni

11. Diritti di voto (31 dicembre 1985)

	Quota dei voti	
	regionale %	totale %
I. Paesi regionali		
Egitto	9,16	5,81
Algeria	4,25	2,70
Angola	1,94	1,23
Etiopia	2,98	1,89
Benin	0,44	0,28
Botswana	1,29	0,82
Burkina Faso	0,50	0,32
Burundi	0,78	0,49
Gibuti	0,34	0,21
Costa d'Avorio	4,00	2,54
Camerun	2,55	1,62

	Quota dei voti	
	regionale ‰	totale ‰
Capo Verde	0,35	0,22
Comore	0,24	0,15
Congo	0,98	0,62
Gabon	1,80	1,14
Gambia	0,41	0,26
Ghana	4,00	2,54
Guinea	0,97	0,61
Guinea Bissau	0,34	0,21
Guinea Equatoriale	0,28	0,18
Kenia	2,55	1,62
Lesotho	0,46	0,29
Liberia	1,18	0,77
Libia	5,72	3,63
Madagascar	1,32	0,84
Malawi	0,82	0,52
Mali	0,46	0,29
Marocco	5,01	3,18
Mauritania	0,43	0,27
Isole Maurizio	1,31	0,83
Mozambico	1,19	0,75
Niger	1,06	0,67
Nigeria	13,80	8,76
Uganda	1,22	0,77
Rwanda	0,46	0,29
Zambia	4,00	2,54
Sao Tomé e Ile du Prince	0,34	0,22
Senegal	1,73	1,10
Seychelles	0,34	0,22
Sierra Leone	0,88	0,56
Somalia	0,60	0,38
Sudan	1,72	1,09
Swaziland	0,78	0,49
Tanzania	2,13	1,35
Togo	0,65	0,41
Tchad	0,49	0,31
Tunisia	2,35	1,49
Zaire	4,78	3,03
Repubblica centrafricana	0,34	0,21
Zimbabwe	4,24	2,69
	<hr/>	<hr/>
	100,00	63,43

II. Paesi non regionali

	Quota dei voti	
	regionale %	totale %
Argentina	1,34	0,49
Belgio	1,79	0,65
Brasile	1,34	0,49
Cina	2,88	1,05
Danimarca	2,97	1,09
Repubblica federale di Germania	9,75	3,57
Finlandia	1,44	0,53
Francia	8,90	3,26
Gran Bretagna	4,16	1,52
India	0,83	0,30
Italia	5,86	2,14
Giappone	12,88	4,71
Jugoslavia	1,34	0,49
Canada	8,90	3,26
Corea	1,34	0,49
Kuwait	1,34	0,49
Paesi Bassi	2,07	0,76
Norvegia	2,97	1,09
Austria	1,34	0,49
Portogallo	0,84	0,31
Arabia Saudita	0,98	0,36
Svezia	3,85	1,41
Svizzera	3,67	1,34
Spagna	1,66	0,61
Stati Uniti d'America	15,56	5,69
	100,00	36,57

III. Diritti di voto al FAS

	in %
BAS	50,00
Argentina	0,19
Belgio	0,90
Brasile	0,64
Cina	0,45
Danimarca	1,76
Repubblica federale di Germania	4,81
Finlandia	0,64
Francia	3,58
Gran Bretagna	2,15
India	0,38
Italia	3,10
Giappone	7,38
Jugoslavia	0,44
Canada	5,09

Corea	0,51
Kuwait	0,70
Paesi Bassi	1,13
Norvegia	2,03
Austria	0,65
Portogallo	0,35
Arabia Saudita	1,44
Svezia	2,87
Svizzera	2,14
Spagna	0,68
Emirati Arabi Uniti	0,17
Stati Uniti d'America	<u>5,82</u>
Totale al 31 dicembre 1985	100,00

Esempi di progetti finanziati con il sostegno delle banche regionali di sviluppo

1 Linea di crediti per piccole imprese della zona gravitante sulle città di Cali e Medellin (Colombia), BIS

a. Succinta descrizione del progetto

Nel 1979 e nel 1981, la BIS ha concesso due crediti di 500 000 dollari ciascuno a due fondazioni private (Carvajal, CORFABRICATO) per il promovimento delle piccole imprese nella zona d'influenza di due città colombiane (Cali, Medellin). Entrambe le linee di credito sono state messe alla disposizione esclusiva di piccole imprese industriali e artigianali che non potevano accedere a crediti commerciali. Con lo stanziamento di crediti si mirava anzitutto ad aumentare il reddito delle imprese onde potessero poi ottenere un aiuto sotto forma di crediti bancari, nonché a istituire impieghi supplementari. I crediti hanno consentito il finanziamento di equipaggiamenti e di fondi di rotazione. I due progetti presentano il medesimo concetto, talché i risultati della loro valutazione sono stati raggruppati e quindi presentiamo particolareggiatamente unicamente il primo progetto.

Per quest'ultimo, nella città di Cali, la BIS e l'organismo responsabile (Fondazione Carvajal) hanno segnatamente convenuto i criteri seguenti per la scelta dei beneficiari di un credito:

- imprese con al massimo dieci impiegati;
- cifra d'affari mensile inferiore ai 3750 dollari;
- reddito annuo medio dei beneficiari di circa 250 dollari al disotto della media nazionale.

Per godere dell'assegnazione di un credito, le imprese dovevano essere inoltre disposte a introdurre le modifiche ritenute necessarie sul fondamento di una prevalutazione.

Un parte importante del progetto consisteva nell'attribuire ai beneficiari di un credito una formazione speciale nei diversi campi della gestione aziendale (contabilità, gestione finanziaria, pianificazione, mercatistica, ecc.). Sul fondamento di un contratto di credito concluso tra la BIS e la Fondazione Carvajal, un'organizzazione d'aiuto privato (Accion Internacional Técnica AITEC) ha inoltre messo a disposizione un consulente per la gestione. Per parecchi anni quest'ultimo ha assistito i beneficiari del credito nella soluzione di diversi problemi d'esercizio e ha loro prestato consulenza in materia d'investimenti.

La durata del credito, proveniente da risorse FSO e accordato in pesos colombiani, è stata stabilita a vent'anni compreso un termine di franchigia di 10,5 anni al tasso d'interesse dell'1%. La restituzione è stata convenuta al tasso di interesse del 24% (tasso d'inflazione in Colombia: circa 20%). Il 19% doveva essere impiegato per l'assegnazione di nuovi crediti, 3% per la copertura delle spese amministrative e il 2% per l'accumulo di riserve. Il finanziamento dei

fondi di rotazione doveva avvenire grazie ai prestiti a breve termine (scadenza di un anno, compreso un termine di franchigia di tre mesi) fino alla concorrenza di 1750 dollari al massimo. Gli investimenti in equipaggiamenti dovevano essere finanziati mediante i mutui fino a concorrenza di 3750 dollari, per una durata di tre anni compreso il termine di franchigia di tre mesi. Il fondo, che si rinnova automaticamente grazie ai rimborsi, era dotato inizialmente di 656 600 dollari di cui 500 000 sono stati messi a disposizione dalla BIS, 40 000 dalla Fondazione Carvajal e 116 000 da un'altra fondazione (Fundacion para la educacion superior).

b. Risultati della valutazione

A fine 1983, ovvero quattro anni dopo la firma del contratto per la prima linea di credito (gennaio 1980), la BIS ha attuato una valutazione dei due progetti. Nonostante l'aggravarsi della crisi economica generale, i risultati per il primo triennio sono stati generalmente molto positivi. Per le piccole imprese di Cali e di Medellin, i due progetti costituivano praticamente l'unico sostegno. Le fondazioni cui era affidata la realizzazione dei progetti hanno interessato complessivamente 4109 delle 70 000 piccole imprese della loro regione, di cui 3200 hanno partecipato ai diversi corsi di formazione.

La Fondazione Carvajal ha attribuito 464 crediti (obiettivo 447) per una somma media pari a 1545 dollari. Altri 440 crediti (per una somma media di 1367 dollari) sono stati accordati all'altro progetto. Lo svolgimento delle operazioni non ha creato seri problemi nonostante alcuni casi di notevole ritardo nel pagamento degli interessi. I tassi di interesse reali erano positivi.

Il reddito medio dei beneficiari a Cali ammontava all'83% del reddito pro capite in Colombia, quello dei beneficiari a Medellin al 97%. Quindi, il gruppo cui era destinato l'aiuto mediante il credito non è stato perfettamente centrato.

La maggior parte dei beneficiari del credito hanno potuto meglio sfruttare la capacità di produzione (in media +35%) ed aumentare sia la cifra d'affari sia il reddito. I due progetti hanno consentito all'istituzione di creare 362 posti supplementari, il cui costo medio è stato di circa 1200 dollari.

Il 3% dei tassi di interesse per i mutuatari non è bastato per coprire le spese amministrative delle due fondazioni talché queste ultime hanno dovuto finanziarsi altrimenti. Inoltre, la mancanza d'attenzione concessa inizialmente alla commercializzazione dei prodotti è stata origine di un altro problema. L'aumento delle capacità produttive non ha potuto essere sufficientemente sfruttato sin dall'inizio. Tuttavia, un miglioramento generale della mercatistica ha consentito di porre in gran parte rimedio a questa lacuna.

L'accesso delle piccole imprese ai crediti commerciali non ha potuto essere migliorato. Siffatta situazione è pure vincolata al fatto che queste imprese non sono ancora riunite in associazione per la difesa degli interessi comuni. Gli sforzi intesi alla formazione di siffatte associazioni, che avrebbero consolidato la posizione delle piccole imprese nei confronti degli altri gruppi di interesse (amministrazioni governative, banche, sindacati, ecc.) e che avrebbero consentito notevoli risparmi, sono rimasti senza risultato.

Una delle raccomandazioni del rapporto concerneva il problema surriferito della mancanza di cooperazione tra le piccole imprese. La BIS ha consigliato ai responsabili del progetto di studiare per queste piccole imprese come acquistare, per esempio, l'insieme delle materie prime in modo che si possa approfittare di prezzi d'acquisto più vantaggiosi. Parimente, dovrebbero essere esaminate le possibilità di vendita in comune. Infine, è stata proposta l'istituzione di cooperative in grado di garantire crediti bancari ai propri membri.

Per la continuazione dei due progetti è stato segnatamente raccomandata l'attribuzione, all'atto dell'assegnazione dei crediti, di una maggiore importanza alle piccole imprese più sfavorite e di riunire e interpretare, secondo un sistema unitario, le informazioni sulle varie imprese.

2 Costa Rica: centrale geotermica Miravalles I, BIS

In Costa Rica circa la metà dell'energia utilizzata proviene dal petrolio, un terzo dal legname combustibile e il 14% da centrali idroelettriche. Al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti petroliferi e tutelare il ripopolamento forestale, il Costa Rica cerca una migliore utilizzazione del suo notevole potenziale in energia idroelettrica. Tuttavia, queste opere sono spesso rese impossibili dagli ingenti costi. In considerazione delle pronunciate variazioni stagionali della portata dei corsi d'acqua, bisognerebbe infatti costruire dighe per regolare l'apporto idrico. Pertanto, questo Paese cerca di sfruttare altre fonti energetiche, segnatamente l'energia geotermica.

Nel 1983, un gruppo di ricercatori delle Nazioni Unite ha scoperto nella regione del vulcano Miravalles, il quale non è più in attività da circa 7000 anni, un abbondante magma che aumenta considerevolmente la temperatura degli strati superiori. A 2500 metri di profondità sono state misurate temperature di circa 200° C.

A seguito della prima crisi petrolifera agli inizi degli anni settanta, la Compagnia nazionale d'elettricità (Istituto Costarricense de Electricidad, ICE) ha cominciato a prospettare su grande scala la geotermica e le possibilità di sfruttamento per la produzione di elettricità. La BIS sostiene questi sforzi da più di un decennio. Nel 1975, la banca ha finanziato un perito il quale sul fondamento dei risultati delle ricerche geotermiche effettuate in una zona di 500 km² intorno al vulcano Miravalles ha elaborato uno studio per la realizzazione di una centrale geotermica. Per questa realizzazione, l'ICE ha istituito un proprio servizio di specialisti che sono stati formati in Italia, nel Salvador e negli Stati Uniti d'America. Nel 1977, la BIS ha messo a disposizione 4,1 milioni di dollari per le prime perforazioni esplorative. Nel 1980 essa ha stanziato un secondo prestito di 8,8 milioni di dollari per finanziare perforazioni supplementari resesi necessarie al fine di garantire un sufficiente apporto di vapore per poter sfruttare la prima centrale. Contemporaneamente si è studiata la possibilità di realizzare una seconda centrale geotermica.

Nel marzo 1986, la BIS ha accettato la domanda del Costa Rica intesa a ottenere un credito di 74 milioni di dollari del proprio capitale ordinario per il progetto Miravalles. Il costo complessivo ammonta a 151 milioni di dollari, di cui

52,5 milioni finanziati dal Giappone (Overseas Economic Cooperation Fund) e 24,5 milioni dall'ICE stesso. Il progetto, che è prioritario per l'approvvigionamento in energia elettrica del Costa Rica negli anni ottanta, comprende:

- a. la costruzione della prima centrale geotermica (Miravalles I) di una capacità di 55 megawatt;
- b. l'elaborazione di studi supplementari riguardanti l'analisi più precisa del substrato geotermico come anche la preparazione di studi concernenti la realizzazione di una terza e una quarta centrale;
- c. programmi di formazione del personale responsabile per l'esercizio e la manutenzione della centrale;
- d. analisi del rischio costituito dal vulcano Arenal, il quale si situa in vicinanza e che è ancora in attività intermittente, come anche l'impianto di un sistema di sorveglianza al fine di impedire danni alle attrezzature;
- e. preparazione di studi per migliorare e sviluppare l'approvvigionamento in corrente elettrica.

Miravalles I con ogni probabilità andrà in servizio nel 1993. Una seconda centrale di una capacità di 55 megawatt (Miravalles II), sarà costruita sul fondamento delle esperienze ricavate con Miravalles I; l'entrata in servizio è prevista per il 1995.

Con il compimento di Miravalles I, Costa Rica diverrà il terzo Paese latinoamericano, dopo il Messico e il Salvador, che sfrutta commercialmente il calore terrestre. Sono in corso studi per la costruzione di centrali analoghe in Argentina, Cile, Guatemala e Nicaragua.

3 Progetto agricolo pilota di Nog Wai (Thailandia), ADB

a. Breve descrizione del progetto

Trattasi di un primo progetto di irrigazione dell'ADB nel nord-est della Thailandia, regione più povera della nazione. Il progetto si prefigge uno sviluppo integrato rapido dell'agricoltura irrigua (segnatamente del riso). Si tratta di riattare e di estendere i sistemi di irrigazione esistenti, di consolidare il suolo e di sviluppare l'informazione in materia agricola, il credito e l'approvvigionamento in mezzi di produzione. Era inoltre prevista l'istituzione di una cooperazione agricola e di un'associazione degli utenti dell'acqua. Nella regione del progetto, che si estende su circa 12 000 ettari, l'80% dei contadini posseggono ed esercitano fattorie di una superficie media di due ettari. Il progetto è stato concepito per un periodo di sette anni (1975-1981), con un costo complessivo di 14,5 milioni di dollari; le spese in divise valutate a 5 milioni di dollari avrebbero dovuto essere coperte mediante mutui bancari.

Durante la realizzazione del progetto, l'ADB ha offerto inoltre un'assistenza tecnica (40 uomini/mese) onde migliorare la gestione idrica, l'amministrazione delle fattorie e l'informazione della popolazione rurale per quanto concerne l'irrigazione, le istituzioni rurali e l'agronomia.

b. *Risultati della valutazione*

Il progetto ha procurato progressi quantificabili: le finalità della produzione stabilite a 3,0 tonnellate metriche per ettaro (tm/ha) per il periodo delle piogge, sono state leggermente superate (1975: 2,10 tm/ha; 1983: 3,13 tm/ha); per contro non sono state raggiunte le 4,0 tm/ha per la stagione secca (1975: 0; 1983: 3,0 tm/ha). La produzione non ha potuto essere aumentata come auspicato. Ciò è dovuto ai due motivi seguenti: insufficiente realizzazione delle azioni previste, rischi incalcolabili per i raccolti della stagione secca, eccessivi costi di personale, altre possibilità d'attività e difficoltà di smerciare i prodotti. Dal 1983 al 1984 è diminuita la superficie coltivata con legumi, arachidi e cereali. La soia, coltivata per la prima volta nella regione nel 1984, ha suscitato vivo interesse. È stata istituita con successo una nuova tecnologia mediante l'utilizzazione di varietà al alto rendimento, l'adozione di tecniche moderne di cultura, come l'inseminazione diretta, la sarchiatura in linea e l'impiego di fertilizzanti.

Valutato globalmente, il progetto ha migliorato la prosperità economica dei contadini in quanto è stato possibile un aumento della produttività generale grazie ai doppi raccolti, alla diversificazione delle sementi e a uno sfruttamento integrato dei suoli. Questo aumento di produttività ha a sua volta incrementato il reddito, migliorato il livello di vita e ha istituito nuove possibilità d'attività per i contadini. Nel 1987, un'azienda agricola media di due ettari dovrebbe realizzare un'eccedenza annua di 1000 bath, owerrosia di circa 650 franchi svizzeri (reddito pro capite valutato per il 1987: 3708 bath o 241 franchi svizzeri).

L'aiuto istituzionale apportato con il progetto come anche l'assistenza tecnica addizionale si sono dimostrati utili. I miglioramenti dell'irrigazione hanno consentito un aumento considerevole del raccolto cui hanno parimente contribuito i diversi programmi di formazione inclusi nel progetto. Nondimeno, finito il progetto, la partenza del consulente ha lasciato un vuoto che non ha potuto essere colmato dai collaboratori locali. Questi ultimi non erano sufficientemente formati per gestire autonomamente il progetto. In considerazione del carattere innovatore del sistema di gestione idrico, nonché degli adeguamenti istituzionali introdotti nella zona del progetto, l'assistenza tecnica è risultata insufficiente.

Questo progetto ci insegna quindi che in casi analoghi bisognerà fin dall'inizio mettere sufficienti mezzi a disposizione al fine di garantire un'assistenza tecnica più intensa e di maggiore durata.

4 Seconda linea di credito concessa dalla Banca di sviluppo di Papua Nuova Guinea, ADB

a. *Breve descrizione del progetto*

Nella regione del Pacifico, l'ADB si è specializzata nell'assegnazione di linee di credito a istituzioni di finanziamento dello sviluppo onde meglio sostenere le imprese private.

Nel giugno 1978, l'ADB ha concesso un secondo prestito alla Banca di sviluppo di Papua Nuova Guinea, dopo che era stata completamente pagata la prima

linea di credito. Questo secondo mutuo di 7 milioni di franchi dovrebbe consentire la copertura, tra il 1978 e il 1981, di almeno il 54% del fabbisogno in divise di questa banca di sviluppo per l'assegnazione di crediti a breve termine a imprese private dei settori dell'agricoltura, dell'industria e delle prestazioni di servizio. La ripartizione della linea di credito era prevista come segue: 30% per progetti nel settore terziario, 30% per progetti agricoli in favore dei piccoli contadini, 30% per progetti nell'industria di trasformazione e 10% per progetti di villaggi o di cooperative nel campo dell'agricoltura. Poiché il credito era previsto a beneficio del ceto rurale, è stato accordato a condizioni preferenziali (costi d'amministrazione: 1%, durata: 40 anni).

b. Risultati della valutazione del progetto

L'utilizzazione dei crediti è stata assai lenta e le finalità perseguite riguardo il calendario d'impiego, l'importanza e la scadenza dei crediti come anche le destinazioni settoriali non sono state conseguite. L'ammontare dei crediti effettivamente versati fino a scadenza del termine d'utilizzazione è stato soltanto di 6,27 milioni di dollari. Soltanto tre degli 875 mutui accordati hanno superato il limite di 75 000 dollari a contare dal quale doveva essere chiesta un'autorizzazione all'ADB. Dall'aspetto finanziario, le operazioni di pagamento mediante acconti si sono rivelati molto proficue. Il 30 giugno 1985 essi corrispondevano a meno dell'1% degli arretrati, mentre progetti in altri settori denotavano ritardi nei pagamenti in ragione del 97% del mutuo. Questa situazione, ulteriormente degradatasi, è imputabile (i) alla flessione generale dell'economia della Papua Nuova Guinea a contare dal 1980 (soprattutto in ragione del crollo dei prezzi dei principali prodotti d'esportazione), (ii) a insufficiente valutazione e controllo dei progetti, (iii) a una eccessiva dispersione geografica dei beneficiari dei crediti e (iv) al sistema tradizionale di proprietà fondiaria il quale ha impedito la costituzione in pegno dei terreni. Circa il 66% di tutti i crediti è stato assegnato al settore terziario (principalmente per finanziare acquisti a credito nei trasporti) e il 27% all'agricoltura. Nel settore industriale la domanda è stata pressoché insignificante e soltanto il 6% del credito è stato impiegato in progetti dell'industria di trasformazione. Siffatto insoddisfacente impiego dei crediti è imputabile al principio praticato dall'ADB di mettere i crediti a disposizione unicamente per la spesa in divise.

Il progetto ha avuto ripercussioni socioeconomiche inuguali. Le diversità delle dimensioni e del tipo di progetti non ha consentito di raccogliere dati attendibili talché è risultata difficile anche la valutazione circa l'efficacia dei crediti. Nel caso dell'acquisto di veicoli a credito non è stato possibile accertare in qual misura l'assegnazione del credito ha comportato operazioni di credito supplementari. Il sostegno finanziario apportato all'industria dei trasporti ha nondimeno svolto un'importante funzione nel promovimento dello sviluppo economico. L'elevata aliquota d'ammortamento dei veicoli, in funzione del cattivo stato delle strade, l'eccesso dei carichi, la mancanza di manutenzione nonché numerosi infortuni hanno influenzato negativamente il risultato economico dei beneficiari dei crediti.

Visti questi magri risultati della valutazione è possibile concludere che bisogna, in ogni caso, esaminare meglio l'ambiente economico e sociale come anche

le debolezze e le qualità istituzionali della Banca di sviluppo della Papua Nuova Guinea. L'ADB avrebbe dovuto tosto accorgersi delle lacune di questo istituto, lacune d'altronde constatate all'atto della valutazione e della sorveglianza dei progetti finanziati con i crediti. Per l'ADB ne è venuta la conseguenza seguente: per porre rimedio alle lacune amministrative e tecniche della Banca di sviluppo della Papua Nuova Guinea essa ha dovuto offrire un'assistenza tecnica sotto forma di diversi impegni a breve termine per diversi consulenti. Con ciò, lo svolgimento della terza linea di credito, che ammonta a 11 milioni di dollari, sarà più soddisfacente rispetto alle due prime linee.

5 Liberia: progetto d'approvvigionamento in acqua della città di Monrovia, BAS

La Liberia conta circa due milioni d'abitanti. Un terzo della popolazione vive nelle città. Circa 450 000 persone vivono a Monrovia, capitale del Paese. Grazie alle abbondanti piogge, la Liberia possiede cospicue riserve d'acqua fra cui sei grandi fiumi e centinaia di ruscelli.

La Compagnia nazionale delle acque («Liberia Water and Sewer Corporation») è responsabile dell'approvvigionamento in acqua delle città; nelle regioni rurali questo compito incombe al Ministero dello sviluppo rurale. Inoltre vi sono parecchie compagnie minerarie, compagnie di piantagioni, nonché altre società private che costruiscono e mantengono impianti privati d'approvvigionamento in acqua.

Soltanto i due terzi della popolazione di Monrovia, che è in rapido incremento (aliquota annua d'incremento pari a circa l'8%) hanno accesso a un approvvigionamento in acqua potabile. L'acqua è captata dal fiume San Paul che sfocia nel mare presso Monrovia. In epoca recente, il luogo di captazione (troppo vicino alla foce) è risultato poco appropriato nella misura in cui è continuamente inquinato dalle infusioni di acqua marina.

Il progetto, cofinanziato dalla BAS, ha segnatamente consentito di costruire una nuova e più grande installazione di captazione più a monte del fiume, nelle vicinanze dello sbarramento del «Mounts Coffee». Ciò ha consentito di eliminare il rischio di filtrazione di acqua marina e nel contempo di risparmiare energia per il funzionamento delle pompe idriche. L'ampliamento dell'impianto esistente per il trattamento dell'acqua è pure stato inglobato nel progetto: la rete di distribuzione è stata allungata complessivamente di 10 km con 140 fontane pubbliche supplementari installate nei quartieri più poveri della città.

All'inizio del progetto, 300 000 abitanti della capitale avevano accesso al sistema pubblico d'approvvigionamento in acqua potabile. Con la sistemazione del progetto è stato possibile alimentare in acqua potabile altri 80 000 abitanti. Quindi, è stata ampiamente superata la finalità prestabilita (65 000 abitanti).

Il costo del progetto è stato di 23 milioni di dollari. Il cofinanziamento è avvenuto da parte dell'IDA, della Gran Bretagna e della Finlandia. Il Governo liberiano ha apportato 9,1 milioni di dollari. Hanno contribuito alla realizzazione

di questo progetto, sotto la supervisione della Compagnia nazionale delle acque, sia imprese indigene (soprattutto per i lavori del genio civile, la fabbricazione delle condotte e il sistema di distribuzione) sia imprese estere.

Il progetto costituisce una parte importante del programma governativo inteso ad approvvigionare con acqua potabile tutti i centri urbani e a consolidare la «Liberia Water and Sewer Corporation». È stato possibile posare una condotta fino a una città situata nelle vicinanze di Monrovia ed elaborare un piano per il sistema di distribuzione a una terza città. La fase attuale del programma è cofinanziata dalla BAS, dall'IDA e dalla RFG, nonché dal Governo liberiano. Si prevede la costruzione di un serbatoio, un ampliamento selettivo della rete di distribuzione di Monrovia come anche una formazione più approfondita del personale della Compagnia nazionale delle acque incaricato della manutenzione e dell'amministrazione. Non si tratta unicamente di consentire alla «Liberia Water and Sewer Corporation» di garantire la manutenzione dell'infrastruttura esistente, bensì di migliorare la sua situazione finanziaria. Questa compagnia era confrontata con problemi riguardanti la riscossione delle tasse in quanto numerosi contatori erano avariati e inoltre denotava lacune nella contabilità.

L'introduzione della tariffa differenziata che avvantaggia i piccoli consumatori ha consentito di muovere un passo importante verso un'efficace soluzione.

6 Aiuto all'alfabetizzazione in Somalia, BAS

La Somalia conta cinque milioni di abitanti, di cui la metà circa sono nomadi o seminomadi. Prima del 1969 era data priorità all'educazione secondaria.

Dopo questa data la priorità è andata all'educazione primaria. Nel 1974 e 1975 il Governo ha realizzato un programma di formazione per adulti; i corsi erano tenuti da docenti e da membri dell'esercito. In tal modo è stato possibile per un milione di adulti di imparare a leggere e a scrivere presso 850 centri di formazione appositamente istituiti. Alla fine di questa campagna, l'insegnamento primario è stato dichiarato obbligatorio per i fanciulli a contare dai sette anni di età. L'obbligo scolastico dura otto anni ed è gratuito; la formazione dei docenti dura due anni in più. A fine degli anni settanta si contavano in media 32 allievi per docente. Alla fine di questo decennio, almeno il 65% degli allievi dovrebbe frequentare una scuola e ciò costituisce una finalità ambiziosa tenuto conto del forte nomadismo.

D'altronde, già prima dell'introduzione (1975) dell'obbligo scolastico per i fanciulli vi era forte pressione sull'insegnamento di grado secondario. Il 69%, ovvero 11 000 dei 16 000 allievi che hanno portato a termine la formazione primaria (un quarto fanciulle) hanno continuato i loro studi. A fine degli anni ottanta, circa 140 000 fanciulli termineranno annualmente gli studi primari. Il Governo prevede che 33 000 di essi, ovvero soltanto il 24%, potranno essere ammessi a scuole secondarie. Il Governo deve affrontare un duplice problema: da un canto i fondi destinati all'insegnamento secondario sono insufficienti e, d'altro canto, numerosi giovani non trovano impiego alla fine dell'obbligo scolastico.

Il successo dell'alfabetizzazione in Somalia non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle organizzazioni internazionali. Nel 1977, ovvero nell'anno in cui è stato introdotto il somalo come lingua di insegnamento in tutte le scuole, la BAS ha messo a disposizione i fondi del FAS per un cofinanziamento con l'IDA; il progetto costava 9,5 milioni di dollari, di cui 1,5 milioni forniti dal FAS. Trattavasi essenzialmente di approntare una tipografia per la produzione dei libri scolastici. Nei primi due anni di messa in servizio, sono stati stampati in media 32 libri diversi di cento pagine con una tiratura totale di 1,35 milioni di esemplari. La tipografia è esclusivamente gestita da impiegati indigeni.

Il progetto ha parimente consentito di fondare una scuola d'agricoltura, una scuola di infermieri e un istituto per il personale docente nel campo della sanità. È stato inoltre effettuato uno studio sulla situazione del mercato del lavoro.

Nonostante i successi dell'alfabetizzazione, la Somalia permane confrontata a notevoli problemi nel campo dell'educazione, segnatamente in quello dell'insegnamento secondario. Attualmente, vi sono soltanto quattordici scuole secondarie, di cui due nella capitale. La maggior parte delle dodici altre hanno potuto essere costruite grazie a capitali locali e alla partecipazione attiva della popolazione. La Somalia conta inoltre sedici scuole professionali tecniche, nonché numerose scuole rurali per i nomadi, nonché centri di formazione per le donne. La maggior parte degli allievi delle scuole secondarie scelgono una *formazione generale*. Il Governo vorrebbe aumentare dal 23 all'80% l'aliquota attuale degli allievi di scuola secondaria orientati verso una *formazione tecnica o professionale*.

Gli sforzi nel campo della formazione continuano in Somalia con il sostegno delle organizzazioni internazionali; è stata posta particolare cura sul *promovimento della formazione dei docenti* (attualmente tre anni di formazione, nonché un tempo più lungo per l'insegnamento tecnico e pratico). Il materiale e gli impianti didattici sono continuamente migliorati. Attualmente, è in atto uno studio per accertare i bisogni in personale dell'amministrazione pubblica, nonché le corrispondenti esigenze riguardo alla formazione.

Sistema interno ed esterno di controllo e di valutazione della BIS

1 Introduzione

Le operazioni della BIS, dell'ADB e della BAS sono sorvegliate mediante diversi sistemi di controllo e di valutazione, fortemente sviluppati negli anni recenti. All'occorrenza è bene fare una distinzione tra i sistemi interni e quelli esterni, ovverosia tra quelli che dipendono dalla direzione della banca e quelli che ne sono indipendenti.

Il controllo e la valutazione sistematici delle attività delle Banche regionali di sviluppo servono anzitutto ad aumentare l'efficacia delle operazioni nella prospettiva delle finalità prestabilite, a migliorare costantemente l'organizzazione dell'amministrazione e la realizzazione dei diversi programmi, come anche a riunire informazioni nell'ambito del processo decisionale. I meccanismi di controllo e di valutazione delle tre banche sono concepiti in modo analogo talché descriveremo, qui di seguito, in modo particolareggiato, soltanto una di queste: la BIS.


L'organigramma dappresso presenta gli organi più importanti che partecipano al controllo e alla valutazione dell'attività della BIS.

2 Società fiduciaria esterna di perizia e di revisione

Come nel caso delle banche commerciali private, è opportuno che i conti delle banche regionali siano verificati prima dell'assemblea generale da una società fiduciaria indipendente. La designazione di questa società spetta al Consiglio dei governatori cui è presentato il rispettivo rapporto. Le conclusioni dei verificatori vengono pubblicate nel rapporto annuo.

Eventuali irregolarità o deficienze del controllo finanziario interno vengono comunicate alla Direzione, al Consiglio esecutivo e al Consiglio dei governatori affinché possano essere adottati i necessari provvedimenti.

Organigramma del sistema interno ed esterno di controllo e di valutazione della BIS



3 Servizio esterno di controllo e di valutazione

31 Compiti e funzione

Nel 1968, il Consiglio esecutivo decideva di introdurre un sistema di controllo e di valutazione. La finalità di questo sistema indipendente dalla direzione era quella di prestare aiuto al Consiglio esecutivo all'atto della valutazione dei risultati e dell'efficacia dell'attività della BIS. Spetta al Servizio esterno l'esecuzione di un programma permanente di valutazioni indipendenti ed esaustive nonché di rapporti di controllo speciali sugli aspetti più diversi delle operazioni. I programmi annuali di lavoro del Servizio esterno, come anche i capitoli d'onere per i diversi studi, sono adottati dal Consiglio esecutivo, ma possono essere costantemente modificati in funzione dei bisogni. I diversi rapporti di valutazione e di controllo sono messi a disposizione dei Paesi membri da parte dei direttori esecutivi.

Il Servizio esterno ha accesso a tutti i documenti interni della banca, come i rapporti d'attività e di valutazione, ed anche ai processi verbali delle sedute. Un comitato di valutazione, che consta di sei direttori esecutivi, garantisce il collegamento permanente tra il Consiglio esecutivo e il Servizio esterno. Almeno una volta al mese, durante una seduta comune, il Servizio esterno informa il comitato circa lo stato e il risultato dei propri lavori.

Le valutazioni del Servizio esterno recano raccomandazioni affinché lacune ed errori accertati siano eliminati o evitati in avvenire. I rapporti del Servizio esterno, corredati dalle osservazioni della Direzione, vengono sottoposti al Consiglio esecutivo. Quest'ultimo decide le misure da prendersi da parte della Direzione in base alle proposte del Servizio esterno. La Direzione rivolge quindi regolarmente un rapporto al Consiglio esecutivo in merito alla realizzazione di queste misure; i rapporti sono dapprima sottoposti al parere del Servizio esterno.

32 Riassunto dell'attività di valutazione e di controllo

Il primo rapporto di valutazione del Servizio esterno è stato effettuato nel 1969. A fine 1985 erano stati terminati 47 rapporti e due erano in preparazione. Le 49 valutazioni possono essere classificate nei campi seguenti:

- prestiti BIS e assistenza tecnica in settori specifici (ad es. elettrificazione rurale e energia)	11
- realizzazione di programmi (ad es. programma di finanziamento di studi di preinvestimento)	9
- meccanismi e sistemi dell'amministrazione (ad es. valutazione delle domande di prestito)	11
- organizzazione (ad es. rapporti tra la sede principale e gli uffici regionali)	3
- finanze, bilancio, pianificazione (ad es. cofinanziamento della BIS)	10

- personale (ad es. consulenti e altro personale assunto temporaneamente dalla BIS)	3
- studi riguardanti i Paesi (ad es. attività della BIS nel Paraguay)	<u>2</u>
Totale	49

Oltre la metà dei rapporti trattano anzitutto l'aspetto tecnico-amministrativo. Venti valutazioni concernono l'analisi settoriale di progetti di mutui o di assistenza tecnica o ancora gli effetti dei diversi programmi. Nel 1985 sono stati sottoposti al Consiglio esecutivo tre rapporti di valutazione. Essi concernevano le attività della banca nel campo della sanità e dell'alimentazione, la partecipazione dei coltivatori diretti ai progetti BIS, come anche la prosecuzione dei progetti nel momento in cui sono completamente affidati agli indigeni. Tre rapporti di controllo sono stati dedicati ai problemi del settore della sicurezza sociale in America latina, al rapporto annuale del servizio di controllo interno in merito alla propria attività di valutazione e alla lista dei progetti della banca.

Per il 1986, il Servizio esterno ha posto l'accento del proprio programma di lavoro sulla valutazione dell'efficacia dell'assegnazione dei prestiti. La priorità della valutazione è stata stabilita come segue:

1. mutui BIS a banche subregionali di sviluppo,
2. risultati del programma speciale della BIS volto a sostenere e risanare le imprese industriali,
3. mutui BIS al settore industriale, compresa la piccola industria,
4. controllo del rendimento degli uffici regionali,
5. sostegno finanziario della BIS a centri internazionali di ricerca agricola,
6. mutui BIS per progetti concernenti il turismo,
7. bisogno di informazioni sul piano economico e finanziario nella prospettiva della firma di contratti di mutuo.

Oltre a questa attività di valutazione, il Servizio esterno è stato parimente incaricato, nel 1986, della redazione di rapporti di controllo sui seguenti temi:

- il sostegno della BIS all'Istituto per l'integrazione latinoamericana,
- il programma BIS di incoraggiamento della cooperazione tecnica tra gli Stati latinoamericani e
- l'orientamento dei mutui BIS verso le categorie inferiori di reddito.

4 Servizio di verificaione generale interna

Il servizio di verificaione generale interna, subordinato alla Direzione, è incaricato del controllo finanziario della banca. I suoi compiti inglobano le valutazioni periodiche e indipendenti d'attività finanziarie, contabili, operative, amministrative e altre. Nei rapporti di controllo è posto l'accento sull'adeguamento e l'efficacia dei meccanismi di controllo e sull'efficiente impiego dei fondi.

Nel 1985, la supervisione del sistema di controllo dei mutui e progetti in corso della BIS è stato uno dei compiti principali del servizio. È stata prestata speciale attenzione all'accertamento e al trattamento dei dati corrispondenti come anche all'efficacia dell'impiego del calcolatore.

5 Servizio di controllo interno

51 Compiti e funzione

Il servizio di controllo interno dipende direttamente dal presidente. Il servizio di valutazione delle operazioni, il servizio delle prestazioni in materia di organizzazione e di gestione come anche la divisione dei sistemi di gestione gli sono subordinati.

Il servizio di controllo interno è responsabile della realizzazione di analisi indipendenti *ex-post* e *ex-ante* riguardanti le attività e le varie operazioni bancarie. Trattasi di accertare se queste avvengono conformemente ai programmi, ai piani e ai bilanci esistenti e se risultano corrispondenti ai principi e alle direttive della politica generale della banca. Il servizio di controllo interno fornisce diverse prestazioni ad altre divisioni e comitati, come ad esempio consulenza tecnica nel campo dell'informazione in materia di gestione, di sistemi di controllo e di trattamento elettronico dei dati. Una delle funzioni più importanti consiste nel coordinamento e nella sorveglianza della realizzazione delle raccomandazioni decise dal Consiglio esecutivo. Questo servizio verifica parimente in qual misura siano state realizzate le proposte fatte dalle unità a lui subordinate nei rapporti di valutazione e di studi.

52 Servizio di valutazione delle operazioni

Il Servizio di valutazione è responsabile della valutazione *ex-post* di progetti di sviluppo e della cooperazione tecnica; dedica particolare attenzione allo studio degli effetti socioeconomici. I risultati, le conclusioni e le raccomandazioni delle varie valutazioni sono riuniti settorialmente e costituiscono una base preziosa per le attività inerenti ai progetti e per la politica in materia di prestiti. Sulla base di una raccomandazione del Servizio esterno, il Servizio di valutazione si è visto affidare un nuovo compito, vale a dire quello dell'aiuto ai beneficiari di prestiti all'atto della valutazione dei loro progetti e dell'esame dei rispettivi rapporti.

Il Servizio di valutazione è l'elemento del sistema di valutazione interna, il quale è parte integrante del ciclo di progetti della BIS (cfr. n. 35 del messaggio). Questo sistema deve consentire di trarre lezioni da errori e insufficienze all'atto dell'identificazione, preparazione, apprezzamento, esecuzione e controllo di progetti e quindi di migliorare la qualità dei progetti futuri. Ciò permette in pari tempo di garantire una migliore utilizzazione dei fondi mobilitati della BIS e dai beneficiari di mutui.

Per poter approfittare al massimo delle esperienze fatte su progetti portati a termine, tutte le domande di finanziamento di progetti e di cooperazione tec-

nica (circa 150/anno) sottoposti al comitato dei prestiti devono essere esaminati dal Servizio di valutazione. Quest'ultimo deve garantire che i risultati e le raccomandazioni delle valutazioni fatte sinora siano state prese in considerazione all'atto dell'elaborazione dei nuovi progetti. L'importanza attribuita dalla BIS a questo processo di tirocinio è comprovata dal fatto che il capo del servizio del controllo interno è un membro permanente del comitato dei prestiti. In quanto autorità suprema della direzione, quest'ultimo decide della trasmissione delle domande di finanziamento al Consiglio esecutivo.

Tra il 1979 e il 1985, il Servizio di valutazione ha effettuato 39 valutazioni *ex post* e dieci sintesi settoriali. Ha esaminato oltre 350 rapporti finali di progetti (compito iniziato a contare dal 1981) e ha controllato 29 progetti in corso (attività iniziata nel 1982). Queste cifre comprovano chiaramente l'importanza che la BIS attribuisce all'attività interna di valutazione e di controllo, segnatamente a contare dall'inizio degli anni ottanta.

Il servizio di valutazione informa il Consiglio esecutivo, in un rapporto annuo, circa i risultati delle valutazioni attuate o esaminate. Questo rapporto contiene parimente un bilancio riguardante la concretizzazione delle raccomandazioni decise sul fondamento di valutazioni precedenti.

53 Servizio di prestazioni in materia d'organizzazione e di gestione

Il Servizio prestazioni, che si è recentemente molto sviluppato, funge da servizio d'orientamento per i problemi organizzativi. Esso redige regolarmente rapporti sull'aumento dell'efficacia della gestione nei campi centrali, come la pianificazione, l'organizzazione e il reclutamento del personale. Segnatamente, gli spetta la valutazione del fabbisogno in personale, l'esame della descrizione dei posti, nonché la loro classificazione, l'adeguamento delle direttive in materia di organizzazione, nonché la vigilanza sulla preparazione del bilancio annuo. È responsabile dell'applicazione delle raccomandazioni del Servizio esterno in questi campi.

54 Divisione dei sistemi di gestione

Secondo le istruzioni del servizio di controllo interno, la Divisione aiuta la direzione nella gestione dei sistemi di informazione e di controllo, come anche di trattamento elettronico dei dati. Gestisce inoltre il sistema dei rapporti della banca e procede a valutazioni circa gli effetti socioeconomici di talune attività bancarie.

La cooperazione bilaterale tra la Svizzera e le banche regionali per lo sviluppo

A. Banca interamericana per lo sviluppo (BIS)

La Confederazione, oltre agli impegni multilaterali in qualità di membro della BIS, partecipa su piano bilaterale al finanziamento di programmi di cooperazione tecnica e di piccoli progetti.

Lo scopo della cooperazione bilaterale è:

- a. di incrementare le risorse della banca a favore dei Paesi e delle popolazioni povere dell'America latina e
- b. di sfruttare l'esperienza acquisita e le possibilità tecniche ed operative della Banca per i progetti finanziati dalla Confederazione.

I programmi di cooperazione tecnica e di finanziamento di piccoli progetti rivestono grande importanza nel processo d'intensificazione delle attività a favore delle popolazioni sfavorite. Orbene, i fondi disponibili sono insufficienti a coprire il costo dei progetti previsti; d'altro canto una parte dei fondi è disponibile unicamente in valuta locale.

Per questi motivi, a contare dal 1980, la Confederazione ha partecipato al finanziamento di questo programma accordando tre contributi: 5 milioni di franchi nel 1980, 8 milioni di franchi nel 1982 e 12 milioni di franchi nel 1984.

Inoltre la Svizzera finanzia, con la BIS e l'Italia, la realizzazione di un programma di sviluppo per promuovere la piccola pesca professionale in Perù. A questo scopo ha accordato un prestito di 8,8 milioni di franchi quale aiuto finanziario e 1,9 milioni di franchi non rimborsabili quale aiuto tecnico. La realizzazione del programma ha preso avvio nel 1973. In seguito si sono avuti ritardi imputabili a inefficienza amministrativa della controparte. Nonostante ciò, il progetto procede in modo soddisfacente.

B. Banca asiatica per lo sviluppo (ADB)

Oltre agli impegni multilaterali sottoscritti in qualità di membro dell'ADB, la Confederazione presta all'istituto un aiuto diretto che si iscrive nell'ambito dell'accordo di cooperazione bilaterale concluso nel 1980. L'accordo prevede la partecipazione finanziaria della Svizzera a progetti prioritari d'investimento, segnatamente in forma di cofinanziamento, e di assistenza tecnica confacenti agli obiettivi della cooperazione svizzera e scelti di comune accordo con l'istituto.

Nell'ambito della cooperazione con l'ADB, la Confederazione ha accordato sinora contributi per un totale di 34 milioni di franchi. I fondi sono stati ripartiti nel modo seguente:

- 10 milioni di franchi nel 1981 per il cofinanziamento di un progetto pilota di produzione d'olio di palma in Birmania in una regione sfavorita del Paese e che dovrebbe contribuire a migliorare l'approvvigionamento interno del Paese in olio commestibile; il progetto è in corso d'attuazione.
- 24 milioni di franchi per il finanziamento di progetti d'assistenza tecnica (studi, preparazione di progetti, rafforzamento degli istituti nazionali di sviluppo, formazione di quadri). I principali beneficiari sono stati i Paesi più poveri della regione che sono in pari tempo i Paesi di massima concentrazione dell'aiuto svizzero in Asia. Tenuto conto delle esperienze positive fatte con il primo contributo di 14 milioni di franchi per gli anni 1981-1983, è stato stanziato un secondo contributo di 10 milioni di franchi, per il periodo 1984-1986, per la prosecuzione del programma.

In seguito la nostra assistenza tecnica bilaterale risulterà meno determinante poiché l'ADB ha deciso, nel maggio 1986, di prelevare d'ora in poi la maggior parte dei fondi necessari per quest'aiuto dal suo programma ordinario. Perciò impiegherà una certa aliquota del suo Fondo di sviluppo al cui finanziamento partecipa anche la Svizzera.

C. Banca africana per lo sviluppo (BAS)

La Confederazione presta anche un aiuto diretto importante alla BAS nell'ambito di programmi bilaterali di cooperazione tecnica. L'aiuto si esplica a due livelli:

- da una parte, sostegno al rafforzamento della capacità operativa della BAS mettendo a disposizione specialisti alla sede dell'istituto; a tal fine la Confederazione ha accordato dal 1978 quattro contributi per un totale di 5 milioni di franchi; il quarto contributo, pari a 2,25 milioni di franchi, accordato nel 1983, consentirà di finanziare, sino al 1987 e 1988, i servizi di 4 periti: uno specialista in sanità pubblica, due ingegneri agronomi e uno specialista in idrogeologia. Il bilancio generale di questa azione si è rivelato positivo per entrambi i soci. La presenza di assistenti tecnici qualificati presso la BAS (attualmente una trentina nell'ambito di diversi programmi d'aiuto bilaterale) continuerà ad essere necessaria e dovrà persino venir aumentata nel corso dei prossimi anni, che saranno contrassegnati da una grandissima espansione delle attività, per consentire alla BAS di diventare uno strumento sempre più efficace d'aiuto allo sviluppo dell'Africa. Considerando d'altronde gli importanti mezzi finanziari che mettiamo a disposizione su piano multilaterale, è nel nostro interesse rafforzare le capacità tecniche, finanziarie e operative dell'istituto;
- d'altra parte, sostegno al programma d'assistenza tecnica della BAS a favore dei Paesi in sviluppo della regione. Lo scopo della cooperazione è di consentire alla BAS, da un canto, di dare un sostegno più efficace ai Paesi e alle popolazioni più povere d'Africa nella preparazione di progetti di sviluppo e nel rafforzamento delle capacità locali di pianificazione e di gestione dello sviluppo e, dall'altra, di usare la perizia e le capacità operative della BAS per l'attuazione di progetti confacenti alle priorità di sviluppo della Svizzera in

Africa. Un primo contributo di 2,3 milioni di franchi, accordato nel 1977, è stato totalmente impegnato. I progetti di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della prima operazione sono tutti in corso d'attuazione. La cooperazione si è rivelata soddisfacente, onde un secondo contributo di 4,5 milioni di franchi è stato accordato nel 1981 per il finanziamento di progetti d'assistenza tecnica (preparazione di progetti, controllo, valutazione retrospettiva, seminari regionali per il periodo 1981-1984). La durata per l'impiego dei fondi è stata prorogata fino al 1986. Sta per essere accordato un terzo contributo.

Promovimento del settore privato e dell'iniziativa privata da parte delle banche regionali per lo sviluppo

A. Banca interamericana per lo sviluppo (BIS)

Secondo i propri statuti, la BIS promuove gli investimenti privati in progetti, imprese e attività potenzianti lo sviluppo economico dell'America latina. Inoltre apporta l'indispensabile complemento finanziario agli investimenti dei singoli allorché non siano reperibili sufficienti capitali privati a condizioni adeguate. Concede anche mutui a istituti di credito locali per il finanziamento di programmi di crediti industriali e agricoli. Gli istituti intermediari locali dal canto loro trasferiscono i fondi BIS a piccole e medie aziende industriali e agricole. Le condizioni di trasferimento sono stabilite d'intesa con la BIS. Nell'ambito di un programma di finanziamento di capitale, la BIS mette a disposizione anche le risorse del Fondo fiduciario venezuelano per l'acquisto di azioni e per partecipazioni in imprese latino-americane.

Sotto il patronato della BIS hanno luogo regolarmente incontri con il settore privato sul tema della cooperazione, allo scopo di interessare i gruppi privati dei Paesi industrializzati alle possibilità commerciali e agli investimenti diretti nella regione.

Nell'ambito di questi sforzi di promovimento dell'iniziativa privata, la BIS si è impegnata intensamente nella fondazione della Società interamericana d'investimento (IIC). In quanto filiale giuridicamente indipendente, l'IIC completerà l'attività della BIS nel settore economico privato. La Svizzera ha aderito alla Società il 28 ottobre 1985 in qualità di primo membro non regionale. L'accordo istitutivo dell'IIC è entrato in vigore il 23 marzo 1986. L'assemblea generale costitutiva si è tenuta a Caracas dall'11 al 13 settembre 1986.

Poiché abbiamo illustrato l'IIC dettagliatamente nel messaggio del 12 settembre 1984 (FF 1984 III 801) ci limitiamo ora ai punti essenziali.

L'IIC si prefigge di favorire lo sviluppo economico dei Paesi membri regionali in sviluppo incoraggiando l'istituzione, l'espansione e l'ammodernamento di imprese private, preferibilmente di piccola e media grandezza. Anche le imprese statali la cui attività rafforza in modo particolare il settore privato dell'economia possono beneficiare del finanziamento della Società.

L'IIC compirà investimenti diretti sotto forma di partecipazioni al capitale, mutui o acquisto di obbligazioni. Sono previsti anche investimenti indiretti con l'intermediazione di altri istituti finanziari. Inoltre l'IIC promuoverà il ricorso a fondi di finanziamento stranieri mediante cofinanziamenti, consorzi di mutui, «joint ventures» e altri strumenti appropriati. La Società fornirà anche l'assistenza tecnica e potrà concludere con imprese individuali accordi di licenza e di commercializzazione o contratti di gestione.

Il capitale iniziale dell'IIC sarà di 200 milioni di dollari (il 55% a carico dei Paesi membri latino-americani). Il presidente della BIS è d'ufficio presidente

dell'IIC; i direttori esecutivi della Banca possono essere anche membri del Comitato esecutivo della Società in quanto rappresentanti dei Paesi membri dell'IIC. I fondi e le operazioni di mutui dell'IIC saranno comunque separati da quelli della BIS.

B. Banca asiatica per lo sviluppo (ADB)

A contare dal 1985, l'ADB concepisce in modo nuovo il suo aiuto al settore privato. Le direttive per una strategia generale di sostegno al settore privato si fondano sugli elementi seguenti:

- a. incremento dell'aiuto finanziario e tecnico a imprese private mediante fondi ordinari della Banca e aumento dei fondi provenienti da altre fonti esterne;
- b. dialogo con i Paesi mutuatari sullo sviluppo del settore privato;
- c. consolidamento degli istituti finanziari e dei mercati dei capitali nei Paesi in sviluppo;
- d. sostegno ai Paesi mutuatari desiderosi di privatizzare le imprese del settore pubblico quando ciò è finanziariamente, tecnicamente ed economicamente realizzabile.

L'ADB tende di attuare i propri obiettivi:

- eseguendo nei Paesi mutuatari studi ed analisi che rivelino gli aspetti positivi e negativi dello sviluppo del settore privato;
- identificando le restrizioni cui è soggetto il settore privato e valutandone gli effetti;
- studiando le strategie e le manovre politiche che potrebbero portare a un aumento del sostegno della Banca in favore del settore privato.

Nel novembre 1985, l'ADB ha completato i suoi strumenti di credito aggiungendo i crediti diretti al settore privato, crediti che non saranno subordinati a una garanzia statale. Se i Governi interessati non fanno obiezioni, la Banca può finanziare direttamente il settore privato. Anche se i fondi destinati a questo scopo sono ancora assai limitati, questi crediti serviranno ad accrescerne e a completare le possibilità della Banca nell'ambito dei suoi finanziamenti sotto forma di crediti o partecipazioni al capitale.

La partecipazione a investimenti, possibile dal 1973, rappresenta un importante strumento di sostegno al settore privato. Per questa finalità è a disposizione una somma di 25 milioni di dollari. Sette milioni sono già stati impegnati a fine 1985, per esempio:

- 420 000 US dollari alla National Development Leasing Corporation Ltd nel Pakistan, per operazioni leasing;
- 400 000 US dollari alla P.T. Kratoma Belindo International in Indonesia, per la produzione d'acciaio e di impianti galvanici;
- 280 000 US dollari alla Pakistan Telephone Cable Ltd in Pakistan, per la fabbricazione di cavi telefonici;

- 250 000 US dollari alla Fiji Development Bank nelle isole Fiji;
- 2 milioni di US dollari alla Siam Commercial Bank in Thailandia, per investimenti.

Per completare lo scambio di esperienze con i Paesi membri sul promovimento al settore privato, la Banca ha organizzato due seminari, nel 1984 sulla mobilitazione dei capitali indigeni mediante un aiuto finanziario e, nel 1985, sulla politica, i metodi e le procedure nell'ambito della privatizzazione. Sulla base di uno studio concernente il mercato dei capitali in sei Paesi scelti, l'ADB ha organizzato, all'inizio del 1986, un simposio sullo sviluppo dei mercati dei capitali nella regione pacifico-asiatica.

La Banca ha sfruttato ampiamente le sue possibilità d'assistenza tecnica per incoraggiare il settore privato. Attualmente effettua due studi regionali sul finanziamento mediante leasing di beni d'investimento e sul finanziamento di capitale rischio. In base ai risultati di detto simposio, la Banca offrirà un'assistenza tecnica per lo sviluppo dei mercati di capitali in Indonesia e in Thailandia. In seguito alla Conferenza sulla privatizzazione, l'ADB ha assistito tecnicamente le Isole Fiji nella privatizzazione della compagnia nazionale di navigazione e nella commercializzazione dei cantieri navali nazionali. Inoltre è prevista un'assistenza tecnica per l'elaborazione di principi sulla privatizzazione di imprese pubbliche in Indonesia.

All'inizio del 1986, l'ADB ha allestito una sezione per il settore privato nella divisione dei progetti che si occupa di banche per lo sviluppo industriale. È stata assunta una personalità competente dell'economia privata per dirigere questa nuova sezione di 8 collaboratori. La nuova sezione è incaricata di ampliare e svolgere le attività concernenti la concessione di prestiti, la partecipazione al capitale nonché l'assistenza tecnica alla Banca affinché promuova il settore privato. Nell'elaborazione di progetti in quest'ultimo settore, la nuova sezione può sfruttare le conoscenze settoriali delle altre divisioni che, dal canto loro, seguono il problema degli investimenti nei Paesi beneficiari dei prestiti in base alle politiche governative intese ad ampliare e a sviluppare il settore privato, le condizioni generali del quadro statutario e giuridico, la procedura d'attribuzione delle licenze, la politica fiscale, lo sviluppo del mercato dei capitali, ecc.

C. Banca africana per lo sviluppo (BAS)

L'African Project Development Facility (AFDF), istituita dalla BAS, dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) e dall'International Finance Corporation (IFC), è entrata in vigore il 1° luglio 1986. Questa «agevolazione» ha lo scopo di rafforzare il settore privato nell'Africa Subsahariana mediante sostegno diretto alle imprese esistenti o future. Aiuta gli imprenditori nell'elaborazione di progetti industriali, nell'effettuazione di studi sulla fattibilità, sulla ricerca di tecnici e di quadri qualificati, di soci esteri e di fonti di finanziamento. Inoltre offre consulenza agli uomini d'affari e agli istituti finanziari esteri interessati agli investimenti nell'Africa Subsahariana. L'«agevolazione non finanzia direttamente i progetti d'industrializzazione ma, accre-

scendo il numero e la qualità dei progetti potenziali, contribuisce alla mobilitazione delle risorse locali e a nuovi investimenti diretti. Il fulcro della sua attività è l'agricoltura in senso lato, segnatamente la trasformazione, la distribuzione e il trasporto di prodotti agricoli nonché la fabbricazione di macchine e utensili agricoli. Taluni progetti comprendono l'ammodernamento tecnico e la ristrutturazione d'aziende agricole.

Decreto federale

concernente la partecipazione della Svizzera al capitale delle banche regionali per lo sviluppo e dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976¹⁾ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1986²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito quadro di 680 milioni di franchi per la partecipazione al capitale della Banca interamericana per lo sviluppo, della Banca asiatica per lo sviluppo e della Banca africana per lo sviluppo, nonché per l'adesione della Svizzera all'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti. Esso è accordato per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia, al più presto, il 1° luglio 1987 ma in ogni caso non prima che siano stati impegnati i mezzi previsti dal credito quadro e dal credito complessivo precedenti, stanziati per la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale delle banche regionali per lo sviluppo.

² I crediti annui di pagamento saranno iscritti nel bilancio di previsione.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

634

¹⁾ RS 974.0

²⁾ FF 1987 I 120

**Decreto federale
sull'adesione della Svizzera
all'Agenzia multilaterale di garanzia
degli investimenti (AMGI)**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1986¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'Accordo istitutivo dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI).

² Il Consiglio federale è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per l'adesione della Svizzera all'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

633

¹⁾ FF 1987 I 120

Accordo istitutivo dell'Agencia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI)

Il testo italiano, in elaborazione in Italia, verrà pubblicato nella RU. Ne diamo qui di seguito la traduzione francese.

Préambule

Les Etats Contractants

Considérant qu'il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement économique et d'encourager le rôle joué dans ce développement par les investissements étrangers en général et les investissements étrangers privés en particulier;

Reconnaissant que les apports d'investissements étrangers aux pays en développement seraient facilités et encouragés par une diminution des pré-occupations liées aux risques non commerciaux;

Souhaitant encourager la fourniture aux pays en développement, à des fins productives, de ressources financières et techniques assorties de conditions compatibles avec leurs besoins, leurs politiques et leurs objectifs de développement, sur la base de normes stables et équitables pour le traitement des investissements étrangers;

Convaincus de l'importance du rôle que pourrait jouer dans la promotion des investissements étrangers une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements dont l'action viendrait s'ajouter à celle des organismes nationaux et régionaux de garantie des investissements et des assureurs privés contre les risques non commerciaux; et

Conscients qu'une telle Agence devrait, dans toute la mesure du possible, remplir ses obligations sans recourir à son capital callable et que la réalisation d'un tel objectif serait facilitée par la poursuite de l'amélioration des conditions de l'investissement;

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Création, Statut, fonctions et définitions

Article 1 Création et Statut de l'Agence

a) La présente Convention porte création d'une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (ci-après dénommée l'Agence).

¹⁾ Traduction du texte original anglais.

- b) L'Agence possède la pleine personnalité juridique et elle a, en particulier, la capacité:
- i) de contracter;
 - ii) d'acquérir des biens meubles et immeubles et de les aliéner;
 - iii) d'ester en justice.

Article 2 Objectif et fonctions

L'Agence a pour objectif d'encourager les flux d'investissement à des fins productives entre les Etats membres, en particulier vers les Etats membres en développement, complétant ainsi les activités de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée la Banque), de la Société Financière Internationale et d'autres institutions internationales de financement du développement.

A cet effet, l'Agence:

- a) délivre des garanties, y compris par des opérations de coassurance et de réassurance, contre les risques non commerciaux pour les investissements d'Etats membres dans un autre Etat membre;
- b) contribue, par des activités complémentaires appropriées, à promouvoir les flux d'investissement vers et entre les Etats membres en développement; et
- c) exerce tous autres pouvoirs implicites nécessaires ou favorables à l'accomplissement de son mandat.

Dans toutes ses décisions, l'Agence s'inspire des dispositions du présent article.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

- a) Le terme «Etat membre» désigne tout Etat pour lequel la présente Convention est entrée en vigueur conformément à l'article 61.
- b) L'expression «pays d'accueil» ou «gouvernement d'accueil» désigne tout Etat membre, son gouvernement ou toute entité publique d'un Etat membre, sur les territoires, au sens de l'article 66, duquel doit être exécuté l'investissement que l'Agence a garanti ou réassuré ou envisage de garantir ou de réassurer.
- c) L'expression «Etat membre en développement» désigne l'un des Etats membres de l'Agence classés dans la catégorie des Etats membres en développement figurant à l'Appendice A de la présente Convention, y compris les modifications qui pourraient être apportées audit Appendice par le Conseil des Gouverneurs visé dans l'article 30 (ci-après dénommé le Conseil des Gouverneurs).
- d) L'expression «majorité spéciale» désigne une majorité des deux tiers au moins du nombre total des voix représentant au moins 55 pour cent des actions souscrites du capital de l'Agence.

- e) L'expression «monnaie librement utilisable» désigne
- i) toute monnaie désignée comme telle par le Fonds Monétaire International et
 - ii) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'Administration visé dans l'article 30 (ci-après dénommé le Conseil d'Administration) peut désigner aux fins de la présente Convention après consultation avec le Fonds Monétaire International et avec l'approbation du pays dont ladite monnaie est la monnaie nationale.

Chapitre II

Capital et composition de l'Agence

Article 4 Adhésion

- a) L'adhésion à l'Agence est ouverte à tous les Etats membres de la Banque et à la Suisse.
- b) Les Etats membres originaires de l'Agence sont les Etats qui sont énumérés dans l'appendice A à la présente Convention et qui ont accédé à la présente Convention avant le 30 octobre 1987.

Article 5 Capital

- a) Le capital autorisé de l'Agence est de 1 milliard de Droits de tirage spéciaux (DTS 1 000 000 000). Il est divisé en 100 000 actions, d'un pair de DTS 10 000, qui peuvent être souscrites par les Etats membres. Tous les paiements incombant aux Etats membres au titre de leur souscription au capital sont réglés sur la base de la valeur du DTS en dollars des Etats-Unis pendant la période allant du 1^{er} janvier 1981 au 30 juin 1985, qui est de 1,082 dollar.
- b) Le capital est augmenté lors de l'adhésion d'un nouvel Etat membre dans la mesure où le nombre d'actions jusque-là autorisé est insuffisant pour que le nouvel Etat membre puisse souscrire le nombre d'actions prévu à l'article 6.
- c) Le capital peut à tout moment être augmenté par décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité spéciale.

Article 6 Souscription des actions

Chaque Etat membre originaire de l'Agence souscrit au pair le nombre d'actions indiqué en regard de son nom dans l'Appendice A à la présente Convention. Chacun des autres Etats membres souscrit le nombre d'actions fixé par le Conseil des Gouverneurs, aux conditions fixées par le Conseil des Gouverneurs mais à un prix d'émission qui ne peut en aucun cas être inférieur au pair. Le nombre d'actions à souscrire ne peut en aucun cas être

inférieur à 50. Le Conseil des Gouverneurs peut adopter des règles autorisant les Etats membres à souscrire des actions supplémentaires du capital autorisé.

Article 7 Division et appel du capital souscrit

La souscription initiale de chaque Etat membre est versée comme suit:

- i) Dans les 90 jours suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chaque Etat membre concerné, 10 pour cent du prix de chaque action sont versés en numéraire conformément aux dispositions de la section a) de l'article 8 et 10 pour cent supplémentaires sous forme de billets à ordre ou d'effets similaires non négociables, ne portant pas intérêt, que l'Agence encaisse, sur décision du Conseil d'Administration, pour faire face à ses obligations.
- ii) Le solde peut être appelé par l'Agence lorsqu'elle en a besoin pour faire face à ses obligations.

Article 8 Paiement des actions souscrites

a) Le paiement des souscriptions est effectué dans une ou plusieurs monnaie(s) librement utilisable(s), excepté que les Etats membre en développement peuvent payer dans leur monnaie nationale jusqu'à 25 pour cent de la fraction en numéraire visée à l'article 7 i).

b) Les appels sur toute fraction non versée des souscriptions portent uniformément sur toutes les actions.

c) Si, ayant procédé à un appel d'une fraction non versée des souscriptions pour faire face à ses obligations, l'Agence reçoit un montant insuffisant à cette fin, elle appelle successivement de nouvelles fractions jusqu'à ce qu'elle dispose au total du montant suffisant.

d) La responsabilité encourue au titre des actions est limitée à la fraction non versée du prix d'émission.

Article 9 Evaluation des monnaies

Chaque fois qu'il est nécessaire aux fins de la présente Convention de déterminer la valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie, ladite valeur est raisonnablement déterminée par l'Agence, après consultation avec le Fonds Monétaire International.

Article 10 Remboursements

a) L'Agence, dès que cela est possible, rembourse aux Etats membres les montants versés à la suite d'un appel du capital souscrit, à la condition et pour autant:

- i) que l'appel ait résulté du versement d'une indemnité due au titre d'une garantie ou d'un contrat de réassurance délivré par l'Agence et que celle-ci ait ultérieurement recouvré tout ou partie du montant versé en une monnaie librement utilisable;
 - ii) que l'appel ait résulté d'un défaut de paiement d'un Etat membre et que ledit Etat membre ait ultérieurement réglé tout ou partie du montant dû; ou
 - iii) que le Conseil des Gouverneurs décide, à la majorité spéciale, que la situation financière de l'Agence permet le remboursement de tout ou partie de ces montants sur les recettes de l'Agence.
- b) Tout remboursement versé aux Etats membres en application du présent article est effectué dans la ou les monnaie(s) librement utilisable(s) choisie(s) par l'Agence et chaque Etat membre reçoit une part dudit remboursement égale à sa part du total versé à l'Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement.
- c) L'équivalent des montants remboursés à un Etat membre en application du présent Article est incorporé à la fraction appelable de la souscription dudit Etat membre visée à l'article 7 ii).

Chapitre III Opérations

Article 11 Risques assurés

- a) Sous réserve des dispositions des sections b) et c) ci-après, l'Agence peut garantir les investissements admissibles contre les pertes résultant d'une ou de plusieurs des catégories de risque ci-après:
- i) *Risque de transfert*
le fait que le gouvernement d'accueil ait lui-même apporté toute restriction au transfert de sa monnaie hors de son territoire dans une monnaie librement utilisable ou dans une autre monnaie jugée acceptable par l'investisseur assuré, y compris le fait que le gouvernement d'accueil n'ait pas donné suite dans un délai raisonnable à la demande de transfert présentée par ledit investisseur;
 - ii) *Expropriation et autres mesures analogues*
le fait que le gouvernement d'accueil ait pris toute mesure législative ou administrative ou qu'il ait omis de prendre toute mesure législative ou administrative, lorsque ledit fait a pour conséquence de priver l'investisseur assuré de ses droits sur son capital ou son investissement ou d'une part substantielle des avantages découlant de son investissement, à l'exception des mesures ordinaires non discriminatoires d'application générale que les gouvernements

prennent normalement pour régler l'activité économique sur leurs territoires;

iii) *Rupture de contrat*

toute dénonciation ou rupture par le gouvernement d'accueil d'un contrat conclu avec l'investisseur assuré, dans les cas où

- a) l'investisseur assuré ne dispose pas de voie de recours lui permettant de demander à une instance judiciaire ou arbitrale de statuer sur une action en dénonciation ou rupture de contrat ou
- b) une décision n'est pas rendue par une telle instance dans un délai raisonnable, défini par le contrat de garantie conformément au règlement de l'Agence, ou
- c) une telle décision ne peut être exécutée; et

iv) *Conflits armés et troubles civils*

toute action militaire ou tout trouble civil dans tout territoire du pays d'accueil auquel la présente Convention est applicable conformément à l'article 66.

b) Si l'investisseur et le pays d'accueil le demandent conjointement, le Conseil d'Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent article à des risques non commerciaux autres que les risques visés dans la section a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de dépréciation du change.

c) Les pertes résultant de l'un quelconque des faits énumérés ci-dessous ne sont pas couvertes:

- i) toute action ou omission du gouvernement d'accueil à laquelle l'investisseur assuré a consenti ou dont il est dûment responsable; et
- ii) toute action ou omission du gouvernement d'accueil ou tout autre fait intervenu avant la conclusion du contrat de garantie.

Article 12 Investissements admissibles

a) Les investissements admissibles comprennent des prises de participation, y compris les prêts à moyen ou à long terme accordés ou garantis par les détenteurs du capital de l'entreprise intéressée, et toutes formes d'investissement direct jugées admissibles par le Conseil d'Administration.

b) Le Conseil d'Administration peut, par décision prise à la majorité spéciale, inclure parmi les investissements admissibles toutes autres formes d'investissements à moyen ou à long terme, à l'exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés à la section a) ci-dessus qui ne peuvent être couverts que s'ils sont liés à un investissement spécifique couvert ou devant être couvert par l'Agence.

c) Les garanties sont limitées aux investissements dont l'exécution com-

mence après l'enregistrement de la demande de garantie par l'Agence. Lesdits investissements peuvent comprendre:

- i) tout transfert de devises effectué en vue de moderniser, de renforcer ou de développer un investissement existant; et
 - ii) l'utilisation du produit d'investissements existants qui pourrait être transféré à l'étranger.
- d) Lorsqu'elle garantit un investissement, l'Agence s'assure:
- i) que ledit investissement est économiquement justifié et qu'il contribuera au développement du pays d'accueil;
 - ii) que ledit investissement satisfait à la législation et à la réglementation du pays d'accueil;
 - iii) que ledit investissement est compatible avec les objectifs et les priorités déclarés du pays d'accueil en matière de développement; et
 - iv) des conditions offertes aux investissements dans le pays d'accueil et, notamment, de l'existence d'un régime juste et équitable et de protection juridiques.

Article 13 Investisseurs admissibles

a) Toute personne physique et toute personne morale peuvent être admises au bénéfice des garanties de l'Agence, sous réserve:

- i) que ladite personne physique ait la nationalité d'un Etat membre autre que le pays d'accueil;
- ii) que ladite personne morale soit constituée conformément au droit d'un Etat membre et ait son établissement principal dans ledit Etat, ou que la majorité de son capital soit détenue par un Etat membre ou par des Etats membres ou par des nationaux dudit ou desdits Etat(s) membre(s), à condition, dans les deux cas ci-dessus, que le pays d'accueil soit un Etat membre différent; et
- iii) que ladite personne morale, qu'elle appartienne ou non à des intérêts privés, opère sur une base commerciale.

b) Au cas où l'investisseur a plus d'une nationalité, aux fins d'application de la section a) ci-dessus, la nationalité d'un Etat membre l'emporte sur celle d'un Etat non membre, et la nationalité du pays d'accueil l'emporte sur celle de tout autre Etat membre.

c) Si l'investisseur et le pays d'accueil le demandent conjointement, le Conseil d'Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre le bénéfice des garanties de l'Agence à une personne physique qui a la nationalité du pays d'accueil, ou à une personne morale constituée conformément au droit du pays d'accueil, ou dont la majorité du capital appartient à des nationaux dudit pays, sous réserve que les avoirs en cause soient transférés d'un Etat membre autre que le pays d'accueil dans ledit pays d'accueil.

Article 14 Pays d'accueil admissibles

Ne peuvent être garantis en application du présent chapitre que les investissements qui doivent être effectués sur le territoire d'un Etat membre en développement.

Article 15 Approbation du pays d'accueil

L'Agence ne conclut aucun contrat de garantie avant que le gouvernement du pays d'accueil ait approuvé l'octroi de la garantie par l'Agence contre des risques expressément désignés.

Article 16 Modalités et conditions

L'Agence définit les modalités et conditions de chaque contrat de garantie conformément aux règles et règlements adoptés par le Conseil d'Administration, étant entendu qu'elle ne peut couvrir le total de l'investissement. Le Président de l'Agence approuve les contrats de garantie, conformément aux directives du Conseil d'Administration.

Article 17 Versement des indemnités

Le Président décide, sur la base des directives du Conseil d'Administration, du paiement d'une indemnité à un investisseur assuré conformément au contrat de garantie et aux principes définis par le Conseil d'Administration. Les contrats de garantie obligent l'investisseur à se prévaloir, avant de recevoir une indemnité de l'Agence, de tous recours administratifs qui peuvent être appropriés en l'occurrence, pourvu que la législation du pays d'accueil lui offre la possibilité de les exercer sans difficulté. Lesdits contrats peuvent exiger l'écoulement de délais raisonnables entre la date du fait générateur de la demande d'indemnisation et le versement d'une indemnité.

Article 18 Subrogation

a) Dès lors qu'elle verse ou accepte de verser une indemnité à un investisseur assuré, l'Agence est subrogée dans les droits ou créances dont pourrait disposer ledit investisseur, du fait de l'investissement assuré, à l'encontre du pays d'accueil et d'autres tiers. Le contrat de garantie détermine les modalités et conditions de la subrogation.

b) Tous les Etats membres reconnaissent les droits conférés à l'Agence en application de la section a) ci-dessus.

c) Le pays d'accueil accorde aux montants en monnaie du pays d'accueil acquis par l'Agence en sa qualité de subrogé en vertu de la section a) ci-dessus, en ce qui concerne leur utilisation et leur conversion, un traitement aussi favorable que celui auquel lesdits fonds auraient eu droit si l'investisseur assuré les avait détenus. En tout état de cause, l'Agence peut affecter

ces montants au paiement de ses dépenses d'administration et d'autres frais. Elle cherche à conclure avec les pays d'accueil des accords sur d'autres utilisations de leur monnaie dans la mesure où celle-ci n'est pas librement utilisable.

Article 19 Relations avec d'autres organismes nationaux et régionaux

L'Agence coopère avec des organismes nationaux d'Etats membres et des organismes régionaux dont la majorité du capital est détenue par des Etats membres, qui exercent des activités similaires aux siennes, et s'attache à compléter leurs opérations, en vue de maximiser aussi bien l'efficacité de leurs services respectifs que leur contribution à un accroissement des apports d'investissements étrangers. A cette fin, l'Agence peut conclure des arrangements avec ces organismes au sujet des conditions particulières d'une telle coopération, notamment des modalités de la réassurance et de la co-assurance.

Article 20 Réassurance d'organismes nationaux et régionaux

a) L'Agence peut réassurer un investissement particulier contre une perte résultant d'un ou plusieurs risques non commerciaux garantis par un Etat membre ou par un organisme d'un Etat membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont la majorité du capital est détenue par des Etats membres. Le Conseil d'Administration, par décision prise à la majorité spéciale, fixe périodiquement les montants maximaux des engagements que l'Agence peut prendre au titre de contrats de réassurance. S'agissant des investissements qui ont été achevés plus de douze mois avant la réception par l'Agence de la demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10 pour cent du montant global des engagements pris par l'Agence en vertu de présent chapitre. Les conditions d'admissibilité prévues aux articles 11 à 14 s'appliquent aux opérations de réassurance, excepté qu'il n'est pas exigé que les investissements réassurés soient effectués après la demande de réassurance.

b) Les droits et obligations réciproques de l'Agence et de l'Etat membre, ou de l'organisme, réassuré sont spécifiés dans un contrat de réassurance conclu conformément aux règles et règlements de réassurance adoptés par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration approuve chaque contrat de réassurance relatif à un investissement effectué avant que l'Agence ait reçu la demande de réassurance, en veillant à minimiser les risques, et à s'assurer que l'Agence perçoit des primes correspondant au risque qu'elle prend et que l'entité réassurée est résolue à promouvoir de nouveaux investissements dans les Etats membres en développement.

c) L'Agence, dans la mesure du possible, fait en sorte qu'elle-même ou l'entité réassurée ait des droits équivalant, en matière de subrogation et d'arbitrage, à ceux que l'Agence aurait si elle avait elle-même assuré

l'investissement. Les modalités et conditions de la réassurance doivent préciser que les recours administratifs sont exercés conformément à l'article 17 avant qu'une indemnité soit payée par l'Agence. La subrogation ne peut être opposée au pays d'accueil concerné qu'après que celui-ci a approuvé la réassurance par l'Agence. L'Agence inclut dans les contrats de réassurance des dispositions prévoyant que l'entité réassurée doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits ou créances liés à l'investissement réassuré.

Article 21 Coopération avec des assureurs et des réassureurs privés

a) L'Agence peut conclure des accords avec des assureurs privés d'Etats membres pour développer ses propres opérations et encourager lesdits assureurs à offrir une couverture contre des risques non commerciaux dans des pays membres en développement à des conditions similaires à celles appliquées par l'Agence. Lesdits accords peuvent prévoir une réassurance par l'Agence aux conditions et selon les procédures indiquées à l'article 20.

b) L'Agence peut faire réassurer, en tout ou en partie, auprès de toute compagnie de réassurance appropriée, toute(s) garantie(s) qu'elle a délivrée(s).

c) L'Agence s'emploie en particulier à garantir les investissements pour lesquels une couverture comparable à des conditions raisonnables ne peut être obtenue auprès d'assureurs et de réassureurs privés.

Article 22 Plafond d'engagement

a) A moins que le Conseil des Gouverneurs n'en décide autrement à la majorité spéciale, le montant total des engagements que l'Agence peut prendre en vertu de garanties délivrées en application du présent chapitre n'excède pas 150 pour cent de la somme du capital souscrit, net d'obligations, de l'Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte auprès des réassureurs que le Conseil d'Administration pourra fixer. Le Conseil d'Administration réétudie de temps à autre le profil des risques du portefeuille de l'Agence en se fondant sur les demandes d'indemnisation effectivement déposées, le degré de diversification des risques, la couverture auprès de réassureurs et d'autres facteurs pertinents, en vue de déterminer si des changements du plafond des engagements devraient être recommandés au Conseil des Gouverneurs. Le plafond ainsi déterminé par le Conseil des Gouverneurs ne peut en aucun cas être plus de cinq fois supérieur à la somme du capital souscrit, net d'obligations, de l'Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte auprès de réassureurs qui peut être jugée appropriée.

b) Sans préjudice du plafond global visé dans la section a) ci-dessus, le Conseil d'Administration peut fixer:

- i) le montant cumulatif maximum des engagements que l'Agence peut prendre en application du présent chapitre au titre de toutes

les garanties délivrées aux investisseurs d'un même Etat membre. Pour déterminer le plafond applicable aux divers Etats membres, le Conseil d'Administration tient dûment compte de la part du capital de l'Agence souscrite par l'Etat membre concerné et de la nécessité d'une plus grande souplesse à l'égard des investissements en provenance des Etats membres en développement; et

- ii) le montant cumulatif maximum des engagements que l'Agence peut prendre, pour des motifs de diversification des risques, à l'égard d'un seul projet, d'un seul pays d'accueil ou de certaines catégories d'investissement ou de risque.

Article 23 Promotion de l'investissement

a) L'Agence effectue des recherches, entreprend des activités visant à promouvoir les flux d'investissement et diffuse des renseignements sur les possibilités d'investissement dans les Etats membres en développement en vue de créer des conditions propices à des apports d'investissements étrangers. Elle peut fournir aux Etats membres qui le lui demandent, une assistance technique et des conseils pour les aider à améliorer le climat de l'investissement dans leurs territoires. En accomplissant ces travaux, l'Agence:

- i) tient compte des accords d'investissement conclus entre les Etats membres;
- ii) s'emploie à lever les obstacles, dans les Etats membres développés comme dans les Etats membres en développement, qui entravent les flux d'investissement vers les Etats membres en développement; et
- iii) coordonne son action avec celle des autres organismes s'occupant aussi de la promotion des investissements étrangers et en particulier avec celle de la Société Financière Internationale.

b) De plus, l'Agence:

- i) encourage le règlement à l'amiable des différends entre investisseurs et pays d'accueil;
- ii) s'efforce de conclure avec les Etats membres en développement et, en particulier, avec les pays d'accueil potentiels, des accords en application desquels l'Agence bénéficie, pour tout investissement qu'elle a garanti, d'un traitement au moins aussi favorable que celui que l'Etat membre concerné accorde, aux termes d'un accord d'investissement, à l'Etat ou à l'organisme de garantie des investissements le plus favorisé; lesdits accords doivent être approuvés par le Conseil d'Administration à la majorité spéciale; et
- iii) favorise et facilite la conclusion d'accords, entre ses Etats membres, au sujet de la promotion et de la protection des investissements.

c) Dans ses activités de promotion, l'Agence attache une importance particulière à l'accroissement des flux d'investissement entre ses pays membres en développement.

Article 24 Garanties applicables aux investissements parrainés

Outre les opérations de garantie effectuées par l'Agence en application du présent chapitre, l'Agence peut garantir des investissements dans le cadre des arrangements de parrainage prévus à l'Annexe I à la présente Convention.

Chapitre IV **Clauses financières**

Article 25 Gestion financière

L'Agence conduit ses activités conformément aux principes d'une pratique commerciale saine et d'une gestion financière avisée de façon à préserver en toutes circonstances son aptitude à s'acquitter de ses obligations financières.

Article 26 Primes et commissions

L'Agence fixe et revoit périodiquement le tarif des primes, des commissions et, le cas échéant, des autres charges à percevoir pour chaque type de risque.

Article 27 Affectation du bénéfice net

a) Sans préjudice des dispositions de la section a) iii) de l'article 10, l'Agence affecte la totalité de son bénéfice net à ses réserves jusqu'à ce que le montant desdites réserves atteigne le quintuple de son capital souscrit.

b) Lorsque les réserves de l'Agence atteignent le niveau stipulé à la section a) ci-dessus, le Conseil des Gouverneurs décide si, et dans quelle mesure, le bénéfice net de l'Agence doit être affecté aux réserves, distribué aux Etats membres de l'Agence ou utilisé autrement. Le Conseil des Gouverneurs décide à la majorité spéciale de toute distribution du bénéfice net de l'Agence aux Etats membres et la part versée à chacun d'eux est proportionnelle à sa part du capital de l'Agence.

Article 28 Budget

Le Président de l'Agence établit le budget annuel des recettes et des dépenses de l'Agence et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administration.

Article 29 Comptabilité

L'Agence publie un Rapport annuel qui contient les états de ses comptes et des comptes du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé dans l'Annexe I, dûment vérifiés par des commissaires aux comptes. L'Agence communique aux Etats membres, à intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un compte de pertes et profits indiquant le résultat de ses opérations.

Chapitre V
Organisation et gestion**Article 30** Structure de l'Agence

L'Agence comprend un Conseil des Gouverneurs, un Conseil d'Administration, un Président, et le personnel nécessaire pour remplir les fonctions définies par l'Agence.

Article 31 Le Conseil des Gouverneurs

a) Tous les pouvoirs de l'Agence sont dévolus au Conseil des Gouverneurs, à l'exception des pouvoirs que la présente Convention confère expressément à un autre organe de l'Agence. Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d'Administration l'exercice de tous ses pouvoirs, à l'exception des suivants:

- i) admettre de nouveaux Etats membres et fixer les conditions de leur adhésion;
- ii) suspendre un Etat membre;
- iii) statuer sur toute augmentation ou diminution du capital;
- iv) relever le plafond du montant cumulatif des engagements pouvant être pris en application de la section a) de l'article 22;
- v) classer un Etat membre dans la catégorie des Etats membres en développement en application de la section c) de l'article 3;
- vi) classer un nouvel Etat membre dans la Catégorie I ou dans la Catégorie II aux fins de la répartition des voix en application de la section a) de l'article 39 ou reclasser un Etat déjà membre aux mêmes fins;
- vii) fixer la rémunération des Administrateurs et de leurs Suppléants;
- viii) suspendre définitivement les opérations de l'Agence et en liquider les actifs;
- ix) répartir les actifs de l'Agence entre les Etats membres en cas de liquidation; et
- x) amender la présente Convention, son Annexe et ses Appendices.

b) Le Conseil des Gouverneurs comprend un Gouverneur et un Gouverneur suppléants nommés par chaque Etat membre selon les modalités

choisies par ledit Etat membre. Aucun Gouverneur suppléant n'est autorisé à voter, sinon en l'absence du Gouverneur. Le Conseil des Gouverneurs choisit son Président parmi les Gouverneurs.

c) Le Conseil des Gouverneurs tient une réunion annuelle, ainsi que toutes autres réunions qu'il juge nécessaires ou que demande le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration demande au Conseil des Gouverneurs de se réunir chaque fois que cinq Etats membres ou que des Etats membres disposant de 25 pour cent du nombre total de voix de l'Agence en font la demande.

Article 32 Le Conseil d'Administration

a) Le Conseil d'Administration est chargé de la conduite des opérations générales de l'Agence et prend, à cet effet, toute mesure imposée ou autorisée par la présente Convention.

b) Le Conseil d'Administration comprend au moins douze Administrateurs. Le Conseil des Gouverneurs peut modifier le nombre des Administrateurs pour tenir compte de l'évolution du nombre des Etats membres. Chaque Administrateur peut nommer un Administrateur suppléant qui, en cas d'absence ou d'incapacité d'exercice de l'Administrateur, a pleins pouvoirs pour agir en son lieu et place. Le Président de la Banque est *ex officio* le Président du Conseil d'Administration, mais il ne peut prendre part aux votes sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.

c) Le Conseil des Gouverneurs fixe la durée du mandat des Administrateurs. Le premier Conseil d'Administration est constitué lors de la réunion inaugurale du Conseil des Gouverneurs.

d) Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de trois Administrateurs.

e) Tant que le Conseil des Gouverneurs n'a pas décidé que les Administrateurs de l'Agence doivent exercer leurs fonctions en permanence au siège de l'Agence, les Administrateurs et leurs Suppléants ne sont rémunérés qu'à raison des dépenses que leur imposent leur participation aux réunions du Conseil d'Administration et l'accomplissement de leurs autres fonctions officielles pour le compte de l'Agence. Si les Administrateurs et leurs Suppléants doivent exercer leurs fonctions en permanence au siège de l'Agence, leur rémunération est fixée par le Conseil des Gouverneurs.

Article 33 Président de l'Agence et personnel

a) Le Président de l'Agence, sous l'autorité générale du Conseil d'Administration, dirige les affaires courantes de l'Agence. Il décide de l'organisation des services, de l'engagement et de la révocation des membres du personnel.

- b) Le Président de l'Agence est nommé par le Conseil d'Administration sur proposition de son président. Le Conseil des Gouverneurs fixe le traitement et les conditions du contrat du Président de l'Agence.
- c) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Président de l'Agence et les membres du personnel sont entièrement au service de l'Agence, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Etat membre de l'Agence respecte le caractère international de leurs fonctions et s'abstient de toute tentative d'influence sur le Président de l'Agence ou les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
- d) Dans le recrutement des membres du personnel, le Président, sans négliger l'intérêt capital qui s'attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tient compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
- e) Le Président et les membres du personnel respectent en tout temps le caractère confidentiel des renseignements obtenus à l'occasion de l'exécution des opérations de l'Agence.

Article 34 Interdiction de toute activité politique

L'Agence et ses agents supérieurs s'abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques des Etats membres. Sans préjudice du droit de l'Agence de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles un investissement est effectué, l'Agence et ses agents supérieurs ne doivent pas être influencés dans leurs décisions par le caractère politique de l'Etat ou des Etats membres concernés. Les considérations dont ils doivent tenir compte dans leurs décisions doivent être appréciées impartialement afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2.

Article 35 Relations avec d'autres organisations internationales

Dans le cadre des dispositions de la présente Convention, l'Agence coopère avec l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes, y compris, en particulier, la Banque et la Société Financière Internationale.

Article 36 Lieu du siège

- a) Le siège de l'Agence est situé à Washington, D.C., à moins que le Conseil des Gouverneurs, à la majorité spéciale, n'en décide autrement.
- b) L'Agence peut ouvrir d'autres bureaux pour les besoins de son travail.

Article 37 Dépositaires des avoirs

Chaque Etat membre désigne comme dépositaire, où l'Agence peut déposer

ses avoirs dans la monnaie dudit Etat membre ou d'autres avoirs, sa banque centrale ou, s'il n'a pas de banque centrale, toute autre institution jugée acceptable par l'Agence.

Article 38 Communications

a) Chaque Etat membre désigne l'entité avec laquelle l'Agence peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant de la présente Convention. L'Agence peut faire fond sur les déclarations de ladite entité comme représentant des déclarations de l'Etat membre. A la demande d'un Etat membre, l'Agence consulte ledit Etat membre au sujet des questions visées aux articles 19 à 21 et concernant les organismes ou les assureurs de cet Etat membre.

b) Chaque fois que l'approbation d'un Etat membre est nécessaire pour que l'Agence puisse agir, ladite approbation est considérée comme donnée, à moins que ledit Etat membre ne présente des objections dans le délai raisonnable que l'Agence peut fixer en notifiant la mesure envisagée.

Chapitre VI

Vote, ajustements des souscriptions et représentation

Article 39 Vote et ajustements des souscriptions

a) Afin de tenir compte dans les modalités de vote de l'intérêt égal que l'Agence présente pour les deux Catégories d'Etats dont la liste figure dans l'Appendice A à la présente Convention, ainsi que de l'importance de la participation financière de chaque Etat membre, chacun d'eux dispose de 177 voix d'adhésion, plus une voix de souscription pour chaque action du capital détenu.

b) Si à un moment quelconque au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention le total des voix d'adhésion et des voix de souscription des Etats membres dont dispose l'une ou l'autre des deux Catégories d'Etats dont la liste figure dans l'Annexe A à la présente Convention est inférieur à 40 pour cent du nombre total de voix, les Etats membres de ladite Catégorie reçoivent le nombre de voix additionnelles nécessaires pour que le nombre total de voix de ladite Catégorie soit égal à ce pourcentage du nombre total de voix. Ces voix additionnelles sont réparties entre les Etats membres de cette Catégorie à raison du pourcentage du nombre total de voix de souscription de cette Catégorie dont ils disposent. Le nombre de ces voix additionnelles est ajusté automatiquement de façon à maintenir ce pourcentage et lesdites voix sont annulées à l'expiration de la période de trois ans susmentionnée.

c) La troisième année après l'entrée en vigueur de la présente Convention,

le Conseil des Gouverneurs réétudie la répartition des actions et s'inspire dans ses décisions des principes suivants:

- i) le nombre de voix de chaque Etat membre correspond à ses souscriptions effectives au capital de l'Agence et à ses voix d'adhésion conformément aux dispositions de la section a) du présent article;
 - ii) les actions réservées aux pays qui n'ont pas signé la Convention sont libérées et peuvent être réaffectées à certains Etats membres et selon certaines modalités de façon à rendre possible la parité du nombre de voix entre les catégories susmentionnées; et
 - iii) le Conseil des Gouverneurs prend des mesures facilitant la souscription par les Etats membres des actions qui leur sont affectées.
- d) Pendant la période de trois ans visée à la section b) du présent article, toutes les décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d'Administration sont prises à la majorité spéciale, à l'exception des décisions pour lesquelles la présente Convention exige une majorité supérieure et qui sont prises à cette majorité renforcée.
- e) S'il est procédé à une augmentation du capital social de l'Agence conformément à la section c) de l'article 5, chaque Etat membre qui le demande est autorisé à souscrire à cette augmentation à raison du pourcentage du total des actions de l'Agence qu'il a déjà souscrites, étant entendu qu'aucun Etat membre n'est tenu de souscrire à une augmentation du capital.
- f) Le Conseil des Gouverneurs fixe, par voie de règlement, les conditions dans lesquelles des souscriptions additionnelles peuvent être effectuées en vertu de la section e) du présent article. Ce règlement prévoit des délais raisonnables pour la présentation de leur demande par les Etats membres qui souhaitent être autorisés à de telles souscriptions.

Article 40 Modalités de vote du Conseil des Gouverneurs

- a) Chaque Gouverneur est habilité à exprimer les voix de l'Etat membre qu'il représente. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
- b) Pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix au moins.
- c) Le Conseil des Gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d'Administration, lorsqu'il le juge conforme aux intérêts de l'Agence, de demander au Conseil des Gouverneurs de prendre une décision sur une question particulière sans avoir à convoquer le Conseil des Gouverneurs.

Article 41 Election des Administrateurs

- a) Les Administrateurs sont élus conformément à l'Appendice B.

b) Les Administrateurs restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Lorsqu'un poste d'Administrateur devient vacant plus de 90 jours avant l'expiration du mandat de l'Administrateur qui occupait ledit poste, les Gouverneurs ayant élu l'ancien Administrateur élisent un nouvel Administrateur pour la durée du mandat restant à courir. Cette élection est effectuée à la majorité des suffrages exprimés. Tant que le poste d'Administrateur reste vacant, le Suppléant de l'ancien Administrateur exerce les pouvoirs dudit Administrateur, à l'exception du pouvoir de nommer un Suppléant.

Article 42 Modalités de vote du Conseil d'Administration

a) Chaque Administrateur dispose du nombre de voix ayant compté pour son élection. Toutes les voix dont un Administrateur dispose doivent être utilisées en bloc. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

b) Pour toute réunion du Conseil d'Administration, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Administrateurs disposant de la majorité du nombre total des voix.

c) Le Conseil d'Administration peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant à son Président, lorsqu'il le juge conforme aux intérêts de l'Agence, de demander au Conseil d'Administration de prendre une décision sur une question particulière sans avoir à convoquer une réunion du Conseil d'Administration.

Chapitre VII **Privilèges et immunités**

Article 43 Objet du présent chapitre

En vue de permettre à l'Agence de remplir ses fonctions, les immunités et privilèges définis au présent chapitre sont reconnus à l'Agence dans les territoires de chaque Etat membre.

Article 44 Immunités de juridiction

En dehors des cas prévus aux articles 57 et 58, l'Agence ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où elle possède un bureau ou bien où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations. Aucune poursuite ne peut être intentée contre l'Agence i) par des Etats membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits Etats ou faisant valoir des droits cédés par eux ou ii) à propos de questions de personnel. Les biens et avoirs de l'Agence, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les

détenteurs, sont à l'abri de toutes formes de saisie, d'opposition ou d'exécution avant qu'un jugement ou une sentence arbitrale n'ait été définitivement rendu contre l'Agence.

Article 45 Avoirs

a) Les biens et avoirs de l'Agence, où qu'ils se trouvent situés et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme des saisie par voie exécutive ou législative.

b) Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses opérations, en application de la présente Convention, tous les biens et avoirs de l'Agence sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature, étant entendu que les biens et avoirs acquis par l'Agence du titulaire d'une garantie, d'un organisme réassuré ou d'un investisseur assuré par un organisme réassuré, par voie de succession ou de subrogation, sont exempts des restrictions, réglementations et contrôles de change normalement applicables dans les territoires du pays membre concerné dans la mesure où ledit titulaire d'une garantie, organisme ou investisseur auquel l'Agence a été subrogée avait droit à une telle exemption.

c) Aux fins d'application du présent chapitre, le terme «avoirs» englobe les avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé dans l'Annexe I à la présente Convention et les autres avoirs administrés par l'Agence.

Article 46 Archives et communications

a) Les archives de la Banque sont inviolables, où qu'elles se trouvent.

b) Les communications officielles de l'Agence reçoivent de chaque Etat membre le même traitement que les communications officielles de la Banque.

Article 47 Immunités fiscales

a) L'Agence, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par la présente Convention, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L'Agence est également exemptée de toute responsabilité concernant le recouvrement ou le paiement de tous droits ou impôts.

b) Sauf dans le cas de nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, aucun impôt n'est perçu sur les indemnités payées par l'Agence aux Gouverneurs et à leurs Suppléants, ni sur les traitements, indemnités et autres émoluments payés par l'Agence au Président du Conseil d'Administration, aux Administrateurs, aux Suppléants et au Président de l'Agence ou à son personnel.

c) Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les investissements garantis ou réassurés par l'Agence (y compris les gains en provenant) ni sur les polices d'assurance réassurées par l'Agence (y compris toutes primes et autres recettes y afférentes), quel que soit le détenteur: i) si cet impôt constitue une mesure discriminatoire contre cet investissement ou cette police d'assurance prise uniquement parce que l'assurance ou la réassurance a été délivrée par l'Agence; ou ii) si le seul fondement juridique d'un tel impôt est l'emplacement de tout bureau ou établissement de l'Agence.

Article 48 Personnes exerçant des fonctions à l'Agence

Les Gouverneurs, les Administrateurs, les Suppléants, le Président et le personnel de l'Agence:

- i) ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs fonctions;
- ii) bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas des nationaux de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière de restrictions à l'immigration, de formalités d'enregistrement des étrangers et d'obligations militaires, et des mêmes facilités en matière de restrictions de change que celles qui sont accordées par les Etats membres concernés aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats membres; et
- iii) bénéficient du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les Etats membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats membres.

Article 49 Application du présent Chapitre

Chaque Etat membre prend, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d'incorporer dans sa législation les principes énoncés dans le présent chapitre; il informe l'Agence du détail des mesures qu'il a prises.

Article 50 Renonciation aux privilèges et immunités

Les privilèges, immunités et exonérations reconnus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de l'Agence qui peut y renoncer, dans la mesure et aux conditions qu'elle fixe, dans les cas où cette renonciation ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Agence. L'Agence lève l'immunité de toute personne exerçant des fonctions à l'Agence dans les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.

Chapitre VIII

Démission; suspension d'un Etat membre; cessation des opérations

Article 51 Démission

Tout Etat membre peut, après l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à son égard, se retirer à tout moment de l'Agence en lui notifiant par écrit sa décision à son siège. L'Agence avise la Banque, dépositaire de la présente Convention, de la réception de ladite notification. La démission prend effet 90 jours après la date de la réception de la notification de l'Etat membre par l'Agence. Tout Etat membre peut révoquer sa notification tant qu'elle n'a pas pris effet.

Article 52 Suspension d'un Etat membre

a) Si un Etat membre manque à l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, le Conseil des Gouverneurs peut le suspendre par décision prise à la majorité des Etats membres et des voix.

b) Pendant la suspension, l'Etat membre concerné ne dispose d'aucun droit en vertu de la présente Convention, à l'exception du droit de démission et des autres droits prévus dans le présent Chapitre et au chapitre IX, mais il reste astreint à toutes ses obligations.

c) Lorsqu'on doit déterminer si un Etat membre suspendu peut prétendre à une garantie ou à une réassurance conformément au chapitre III ou à l'Annexe I de la présente Convention, ledit Etat membre n'est pas traité comme un Etat membre de l'Agence.

d) L'Etat membre suspendu perd automatiquement sa qualité d'Etat membre un an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne décide de prolonger la période de suspension ou de le réhabiliter.

Article 53 Droits et devoirs des Etats qui cessent d'être membres

a) Quand un Etat cesse d'être membre de l'Agence, il reste tenu par toutes ses obligations, y compris les obligations conditionnelles lui incombant en vertu de la présente Convention qu'il a contractées avant d'avoir cessé d'être membre.

b) Sans préjudice de la section a) ci-dessus, l'Agence et ledit Etat prennent des dispositions pour le règlement de leurs créances et obligations respectives. Ces dispositions doivent être approuvées par le Conseil d'Administration.

Article 54 Suspension des opérations

- a) Le Conseil d'Administration peut, lorsqu'il l'estime justifié, suspendre l'octroi de nouvelles garanties pour une période déterminée.
- b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Administration peut suspendre toutes les activités de l'Agence jusqu'au retour d'une situation normale, étant entendu que les dispositions nécessaires sont prises pour la protection des intérêts de l'Agence et des tiers.
- c) La décision de suspendre les opérations n'a aucun effet sur les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la présente Convention ni sur les obligations de l'Agence vis-à-vis des titulaires d'une garantie ou d'une police de réassurance ou vis-à-vis de tiers.

Article 55 Dissolution

- a) Le Conseil des Gouverneurs peut décider, à la majorité spéciale, de cesser les opérations de l'Agence et de la dissoudre. A la suite de cette décision, l'Agence met immédiatement fin à ses activités, à l'exception de celles se rapportant à la réalisation, à la conservation et à la prévention normales de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations. Jusqu'au jour du règlement définitif de ses obligations et de la distribution de ses avoirs, l'Agence conserve sa personnalité juridique et tous les droits et obligations de ses membres découlant de la présente Convention demeurent inchangés.
- b) Aucune distribution des avoirs n'a lieu au profit des Etats membres avant que toutes les obligations vis-à-vis des investisseurs assurés et des autres créanciers aient été éteintes ou que leur règlement ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs ait décidé de procéder à ladite distribution.
- c) Sous réserve de ce qui précède, l'Agence distribue ses avoirs entre ses membres proportionnellement à leur part du capital souscrit. L'Agence distribue également tout solde des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage entre les Etats membres parrains au prorata de la part du total des investissements parrainés que représentent les investissements parrainés par chacun d'eux. Aucun Etat membre ne peut prétendre à sa part des avoirs de l'Agence ou du Fonds Fiduciaire de Parrainage avant d'avoir réglé toutes ses dettes vis-à-vis de l'Agence. Le Conseil des Gouverneurs détermine, selon des modalités qu'il estime justes et équitables, la date de toute distribution des avoirs.

Chapitre IX
Règlement des différends**Article 56** Interprétation et application de la Convention

- a) Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions de la présente Convention opposant un Etat membre à l'Agence ou des Etats

membres entre eux est soumise à la décision du Conseil d'Administration. Si la question affecte particulièrement un Etat membre non déjà représenté par un de ses nationaux au Conseil d'Administration, cet Etat membre a la faculté d'envoyer un représentant à toute séance du Conseil d'Administration à laquelle ladite question est examinée.

b) Dans toute affaire où le Conseil d'Administration a rendu une décision en vertu de la section a) ci-dessus, tout Etat membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, l'Agence peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'Administration.

Article 57 Différends entre l'Agence et les Etats membres

a) Sans préjudice des dispositions de l'article 56 et de la section b) du présent article, tout différend entre l'Agence et un Etat membre ou un organisme d'un Etat membre et tout différend entre l'Agence et un pays qui a cessé d'être un Etat membre (ou un organisme dudit pays) est réglé conformément à la procédure décrite dans l'Annexe II à la présente Convention.

b) Les différends concernant des créances de l'Agence agissant en qualité de subrogée d'un investisseur sont réglés conformément soit i) à la procédure décrite dans l'Annexe II à la présente Convention, soit ii) à un accord devant être conclu entre l'Agence et l'Etat membre concerné prévoyant une autre méthode ou d'autres méthodes de règlement desdits différends. Dans ce dernier cas, l'Annexe II à la présente Convention sert de base à la rédaction dudit accord qui, dans chaque cas, doit être approuvé par le Conseil d'Administration à la majorité spéciale avant que l'Agence n'entreprenne des opérations dans les territoires de l'Etat membre concerné.

Article 58 Différends auxquels sont parties des investisseurs assurés ou réassurés

Tout différend opposant les parties à un contrat d'assurance ou de réassurance et concernant ledit contrat est soumis à arbitrage; la sentence est sans appel et la procédure applicable celle qui est décrite ou mentionnée dans le contrat d'assurance ou de réassurance.

Chapitre X **Amendements**

Article 59 Amendement par le Conseil des Gouverneurs

a) La présente Convention et ses Annexes peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs de pays détenant

les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est toutefois entendu que:

- i) tout amendement modifiant le droit d'un Etat membre de se retirer de l'Agence prévu à l'article 51 ou la limitation de la responsabilité prévue par la section d) de l'article 8 ne peut être adopté que s'il est approuvé par les Gouverneurs à l'unanimité; et
 - ii) tout amendement modifiant les dispositions relatives au partage des pertes figurant dans les articles 1 à 3 de l'Annexe I à la présente Convention qui aurait pour effet d'accroître les obligations incombant à ce titre à un Etat membre quelconque doit être approuvé par le Gouverneur dudit Etat membre.
- b) Les Appendices A et B de la présente Convention peuvent être amendés par le Conseil des Gouverneurs par une décision adoptée à la majorité spéciale.
- c) Si un amendement a un effet sur une disposition quelconque de l'Annexe I à la présente Convention, le nombre total de voix doit comprendre les voix additionnelles attribuées en vertu de l'article 7 de ladite Annexe aux Etats membres parrains et aux pays où seront réalisés les investissements parrainés.

Article 60 Procédure

Toute proposition tendant à apporter des modifications à la présente Convention, qu'elle émane d'un Etat membre, d'un Gouverneur ou d'un Administrateur, est communiquée au Président du Conseil d'Administration, qui en saisit le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration recommande l'adoption de l'amendement proposé, celui-ci est soumis au Conseil des Gouverneurs pour approbation conformément à l'article 59. Lorsqu'un amendement a été dûment approuvé par le Conseil des Gouverneurs, l'Agence en certifie l'acceptation par une communication officielle adressée à tous les Etats membres. Les amendements entrent en vigueur vis-à-vis de tous les Etats membres 90 jours après la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai différent.

Chapitre XI **Dispositions finales**

Article 61 Entrée en vigueur

- a) La présente Convention doit être ouverte à la signature de tous les Etats membres de la Banque et de la Suisse et ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
- b) La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ont été

déposés au nom d'Etats signataires de la Catégorie I, et à laquelle au moins quinze instruments de même nature ont été déposés au nom d'Etats signataires de la Catégorie II; il est entendu toutefois que le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers du capital autorisé de l'Agence conformément aux dispositions de l'article 5.

c) Pour chaque Etat déposant son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur à la date du dépôt dudit instrument.

d) Si la présente Convention n'est pas entrée en vigueur dans les deux ans suivant son ouverture à la signature, le Président de la Banque convoque une conférence des pays intéressés pour déterminer les mesures à prendre.

Article 62 Inauguration de l'Agence

Aussitôt que la présente Convention entre en vigueur, le Président de la Banque convoque le Conseil des Gouverneurs pour une séance inaugurale. Cette séance a lieu au siège de l'Agence dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 63 Dépositaire

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation relatifs à la présente Convention et aux amendements qui peuvent y être apportés sont déposés auprès de la Banque qui agit en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de la présente Convention aux Etats membres de la Banque et à la Suisse.

Article 64 Enregistrement

Le dépositaire enregistre la présente Convention au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et du Règlement y relatif adopté par l'Assemblée générale.

Article 65 Notification

Le dépositaire notifie à tous les Etats signataires et, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'Agence:

- a) les signatures de la présente Convention;
- b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation et d'approbation visés à l'article 63;
- c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 61;
- d) les notifications de non-applicabilité territoriale visées à l'article 66; et
- e) la démission d'un Etat membre de l'Agence conformément à l'article 51.

Article 66 Applicabilité territoriale

La présente Convention est applicable à tous les territoires qui se trouvent sous la juridiction d'un Etat membre, y compris les territoires où un Etat membre est responsable des relations internationales, à l'exception des territoires qu'un Etat membre exclut par notification écrite adressée au dépositaire de la présente Convention à l'époque de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou ultérieurement.

Article 67 Révisions périodiques

a) Le Conseil des Gouverneurs entreprend périodiquement un examen approfondi des activités de l'Agence et des résultats qu'elle a obtenus en vue d'adopter toute modification nécessaire pour mettre l'Agence mieux à même d'atteindre ses objectifs.

b) Le premier de ces examens a lieu cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Conseil des Gouverneurs détermine la date des examens ultérieurs.

Fait à Séoul, le 11 octobre 1985, en un seul exemplaire en langue anglaise, qui sera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessus qu'elle acceptait de remplir les fonctions dont elle est chargée en vertu de la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Garantie d'investissements parrainés en application de l'article 24

Article 1 Parrainage

a) Tout Etat membre peut parrainer la garantie d'un investissement que doit (doivent) effectuer un investisseur d'une nationalité quelconque ou des investisseurs d'une ou de plusieurs nationalités, quelles qu'elles soient.

b) Sous réserve des dispositions des sections b) et c) de l'article 3 de la présente Annexe, chaque Etat membre parrain prend en charge avec les autres Etats membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au titre d'investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé dans l'article 2 de la présente Annexe, au prorata du rapport entre le montant des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par ledit Etat membre et le total des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par la totalité des Etats membres.

c) Pour délivrer des garanties en application de la présente Annexe, l'Agence tient dûment compte de la mesure dans laquelle il est vraisemblable que l'Etat membre parrain sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au titre de la présente Annexe et donne la priorité aux investissements coparrainés par les pays d'accueil concernés.

d) L'Agence procède périodiquement à des consultations avec les Etats membres parrains au sujet de ses opérations relevant du présent Chapitre.

Article 2 Fonds Fiduciaire de Parrainage

a) Le produit des primes et autres recettes attribuables aux garanties accordées à des investissements parrainés, y compris le produit du placement desdites primes et recettes, est versé à un compte distinct dénommé le Fonds Fiduciaire de Parrainage.

b) Toutes les dépenses d'administration et toutes les indemnités versées au titre des garanties délivrées en application de la présente Annexe sont réglées au moyen des ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage.

c) Les avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage sont détenus et administrés pour le compte collectif des Etats membres parrains et séparément des avoirs de l'Agence.

Article 3 Appels aux Etats membres parrains

a) Dans la mesure où l'Agence doit payer tout montant du fait d'une perte

couverte par une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage, l'Agence demande à chaque Etat membre parrain de verser audit Fonds une fraction dudit montant calculée conformément aux dispositions de la section b) de l'article 1 de la présente Annexe.

b) Aucun Etat membre n'est tenu de verser un montant quelconque à la suite d'une demande de versement effectuée en application du présent article, si, de ce fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garanties couvrant les investissements parrainés par ledit Etat membre.

c) A l'expiration de toute garantie couvrant un investissement parrainé par un Etat membre, les engagements dudit Etat membre sont réduits d'un montant équivalent à celui de cette garantie; ces engagements sont également réduits professionnellement lors du versement par l'Agence de toute indemnité se rapportant à un investissement parrainé et continuent pour le reste d'être opposables audit pays membre jusqu'à l'expiration de toutes les garanties d'investissements parrainés en vigueur à la date dudit versement.

d) Si l'un quelconque des Etats membres parrains n'est pas tenu d'effectuer le versement demandé en application du présent article à cause des limites stipulées dans les sections b) et c) ci-dessus, ou si l'un quelconque des Etats membres parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres Etats membres parrains. L'obligation imposée aux Etats membres par la présente section est soumise aux limites stipulées dans les sections b) et c) ci-dessus.

e) Les Etats membres parrains effectuent tout versement demandé en application du présent article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable.

Article 4 Evaluation des monnaies et remboursements

Les dispositions sur l'évaluation des monnaies et les remboursements qui figurent dans la présente Convention au sujet des souscriptions au capital s'appliquent *mutatis mutandis* aux versements effectués par les Etats membres au titre d'investissements parrainés.

Article 5 Réassurance

a) L'Agence peut, dans les conditions stipulées à l'article 1 de la présente Annexe, réassurer un Etat membre, ou un organisme d'un Etat membre, ou un organisme régional, tel que défini à la section a) de l'article 20 de la présente Convention, ou un assureur privé d'un Etat membre. Les dispositions de la présente Annexe concernant les garanties et les dispositions des articles 20 et 21 de la présente Convention s'appliquent *mutatis mutandis* aux réassurances délivrées en application de la présente section.

b) L'Agence peut faire réassurer les investissements qu'elle a garantis en application de la présente Annexe et prélève sur le Fonds Fiduciaire de Parrainage les primes de réassurance correspondantes. Le Conseil d'Administration peut décider si et dans quelle mesure l'obligation de partage des pertes incombant aux Etats membres parrains en application de la section b) de l'article 1 de la présente Annexe peut être réduite du fait de la couverture de réassurance obtenue.

Article 6 Principes régissant les opérations

Sans préjudice des dispositions de la présente Annexe, les dispositions du chapitre III de la présente Convention relatives aux opérations à la gestion financière s'appliquent *mutatis mutandis* aux garanties relatives aux investissements parrainés, excepté i) que lesdits investissements peuvent être parrainés s'ils sont effectués dans les territoires d'un Etat membre quel qu'il soit, et en particulier de tout Etat membre en développement, par un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la section a) de l'article 1 de la présente Annexe et ii) que l'Agence n'est pas responsable sur ses propres avoirs de toute garantie ou réassurance délivrée en application de la présente Annexe et que chaque contrat de garantie ou de réassurance conclu en vertu de la présente Annexe devra contenir une disposition expresse à cet effet.

Article 7 Vote

Pour les décisions relatives à des investissements parrainés, chaque Etat membre parrain dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10 000 Droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré qu'il a parrainé, et chaque Etat membre accueillant un investissement parrainé dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10 000 Droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré au titre de tout investissement parrainé qu'il a accueilli. Ces voix supplémentaires ne sont utilisées que pour les décisions relatives à des investissements parrainés et dans les autres cas n'entrent pas en ligne de compte dans le nombre de voix des Etats membres.

*Annexe II***Règlement des différends entre un Etat membre et l'Agence visés à l'article 57****Article 1** Champ d'application de l'Annexe

Tous les différends auxquels s'applique l'article 57 de la présente Convention sont réglés conformément aux procédures décrites dans la présente Annexe, sauf dans les cas où l'Agence a conclu un accord avec un Etat membre conformément à la section b) ii) de l'article 57.

Article 2 Négociation

Les parties à un différend auquel s'applique la présente Annexe s'efforcent de régler ledit différend par voie de négociation avant de déposer une demande en conciliation ou une demande d'arbitrage. Les négociations sont réputées avoir échoué si les parties ne peuvent parvenir à un règlement dans un délai de 120 jours à compter de la date de la demande d'ouverture des négociations.

Article 3 Conciliation

a) Si le différend n'est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n'aient décidé de recourir d'abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent article.

b) L'accord de recours à la conciliation précise l'objet du différend, les prétentions des parties à cet égard et, s'il est connu, le nom du conciliateur désigné d'un commun accord par les parties. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un conciliateur, elles peuvent demander conjointement au Secrétaire général du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le CIRDI) ou au Président de la Cour Internationale de Justice de désigner un conciliateur. La procédure de conciliation prend fin si le conciliateur n'a pas été désigné dans un délai de 90 jours suivant la date de l'accord de recours à la conciliation.

c) Sauf dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des parties, le conciliateur fixe les règles régissant la procédure de conciliation et s'inspire à cet égard du règlement de conciliation adopté en application de la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats.

d) Les parties coopèrent de bonne foi avec le conciliateur et, en particulier,

lui fournissent toutes informations et pièces pouvant l'aider à s'acquitter de ses fonctions; elles tiennent le plus grand compte de ses recommandations.

e) Sauf convention contraire des parties, le conciliateur, dans un délai ne dépassant pas 180 jours à compter de la date de sa nomination, soumet aux parties un rapport rendant compte des résultats qu'il a obtenus et exposant les points en litige et la façon dont il propose qu'ils soient réglés.

f) Chaque partie, dans les 60 jours suivant la date de la présentation du rapport, expose par écrit ses vues sur le rapport à l'intention de l'autre partie.

g) Aucune partie à une procédure de conciliation ne peut recourir à l'arbitrage à moins que:

- i) le conciliateur n'ait pas présenté son rapport dans le délai fixé à la section e) ci-dessus; ou que
- ii) les parties n'aient pas accepté certaines des propositions contenues dans le rapport dans les 60 jours suivant sa réception; ou que
- iii) les parties, après un échange de vues sur le rapport, n'aient pu s'entendre sur un règlement de tous les points en litige dans les 60 jours suivant la réception du rapport du conciliateur; ou que
- iv) une partie n'ait pas exposé ses vues sur le rapport comme il est prescrit à la section f) ci-dessus.

h) Sauf convention contraire des parties, les honoraires du conciliateur sont déterminés sur la base des barèmes applicables aux instances de conciliation qui ont lieu sous l'égide du CIRDI. Chaque partie supporte une part égale de ces honoraires et des autres frais de la procédure de conciliation. Chaque partie paie ses dépenses particulières.

Article 4 Arbitrage

a) La procédure d'arbitrage est introduite par voie de notification adressée par la partie qui désire entamer une procédure d'arbitrage (le demandeur) à l'autre partie ou aux autres parties au différend (le défendeur). Cette notification précise la nature du différend, la réparation demandée et le nom de l'arbitre désigné par le requérant. Le défendeur, dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette notification, informe le demandeur du nom de l'arbitre désigné par lui. Les deux parties, dans les 30 jours suivant la date de la désignation du deuxième arbitre, choisissent un troisième arbitre, qui agit comme Président du Tribunal arbitral (le Tribunal).

b) Si le Tribunal n'a pas été constitué dans les 60 jours suivant la date de la notification, l'arbitre non encore désigné ou le Président non encore choisi est nommé, à la demande commune de parties, par le Secrétaire général du CIRDI. Si une telle demande commune n'est pas présentée, ou si le Secrétaire général ne procède pas à la nomination dans les 30 jours suivant la date de la demande, l'une ou l'autre des deux parties peut prier

le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à cette nomination.

c) Une partie ne peut revenir sur sa nomination d'un arbitre une fois la procédure engagée. En cas de démission, de décès ou d'incapacité d'un arbitre (y compris le Président du Tribunal), un successeur lui est nommé selon les mêmes modalités, et il a les mêmes pouvoirs et devoirs que son prédécesseur.

d) Le Président fixe la date et le lieu de la première séance du Tribunal. Par la suite, le Tribunal fixe le lieu et les dates de ses réunions.

e) Sauf dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des parties, le Tribunal fixe sa procédure et s'inspire à cet égard du règlement d'arbitrage adopté en application de la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Res-sortissants d'autres Etats.

f) Le Tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s'il est soulevé devant le Tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du Conseil d'Administration ou du Conseil des Gouverneurs en vertu de l'article 56, ou de la compétence d'un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l'article 1 de la présente Annexe, et si le Tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au Conseil d'Administration ou au Conseil des Gouverneurs ou à l'organe désigné, selon le cas; la procédure d'arbitrage est alors suspendue jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'une décision, qui lie le Tribunal.

g) Le Tribunal, à l'occasion de tout différend auquel la présente Annexe est applicable, se conforme aux dispositions de la présente Convention et de tout accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au règlement de l'Agence, aux règles applicables du droit international, à la législation de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du contrat d'investissement. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si l'Agence et l'Etat membre concernés en sont d'accord, de statuer *ex aequo et bono*. Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit.

h) Le Tribunal donne à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs moyens. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix et contiennent un exposé des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La sentence du Tribunal est rendue par écrit et signée par deux arbitres au moins, et une copie en est envoyée à chaque partie. La sentence est définitive et a force obligatoire à l'égard des parties et elle n'est pas susceptible d'appel, d'annulation ni de révision.

i) Si un différend s'élève entre les parties au sujet du sens ou de la portée de la sentence, chacune des parties peut, dans les 60 jours suivant la date à

laquelle la sentence a été rendue, adresser par écrit une demande en interprétation au Président du Tribunal qui a statué. Le Président, s'il est possible, soumet la demande au Tribunal qui a statué et convoque ledit Tribunal dans les 60 jours suivant la réception de la demande en interprétation. Si cela n'est pas possible, un nouveau Tribunal est constitué conformément aux dispositions des sections a) à d) ci-dessus. Le Tribunal peut décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en interprétation.

j) Chaque Etat membre reconnaît qu'une sentence rendue en vertu du présent article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par un tribunal de cet Etat membre. L'exécution de la sentence est régie par la législation sur l'exécution des jugements qui est en vigueur dans l'Etat sur les territoires duquel l'exécution est demandée et il n'est pas fait de dérogation aux lois en vigueur fondée sur l'immunité d'exécution.

k) A moins que les parties n'en conviennent autrement, les honoraires et la rémunération payables aux arbitres sont fixés sur la base des barèmes applicables aux procédures d'arbitrage engagées sous l'égide du CIRDI.

Chaque partie supporte ses dépenses particulières. Les frais du Tribunal sont supportés à parts égales par les parties à moins que le Tribunal n'en décide autrement. Le Tribunal statue sur toute question concernant la répartition des frais du Tribunal ou les modalités de paiement desdits frais.

Article 5 Significations

Toute signification ou notification se rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente Annexe est faite par écrit. Elle est adressée par l'Agence à l'autorité désignée par l'Etat membre concerné en application de l'article 38 de la présente Convention et par cet Etat membre au siège de l'Agence.

Appendice A

Etats membres et souscriptions

Catégorie I

Pays	Nombre d'actions	Souscription (mio. de DTS)
Afrique du Sud	943	9,43
Allemagne, République fédérale d'	5 071	50,71
Australie	1 713	17,13
Autriche	775	7,75
Belgique	2 030	20,30
Canada	2 965	29,65
Danemark	718	7,18
Etats-Unis	20 519	205,19
Finlande	600	6,00
France	4 860	48,60
Irlande	369	3,69
Islande	90	0,90
Italie	2 820	28,20
Japon	5 095	50,95
Luxembourg	116	1,16
Norvège	699	6,99
Nouvelle-Zélande	513	5,13
Pays-Bas	2 169	21,69
Royaume-Uni	4 860	48,60
Suède	1 049	10,49
Suisse	1 500	15,00
	<u>59 473</u>	<u>594,73</u>

Catégorie II ¹⁾

Pays	Nombre d'actions	Souscription (mio. de DTS)
Afghanistan	118	1,18
Algérie	649	6,49
Antigua-et-Barbuda	50	0,50
Arabie saoudite	3 137	31,37

¹⁾ Les pays inscrits dans la Catégorie II sont les pays en développement aux fins de la présente Convention.

Agence multilatérale de garantie des investissements

Pays	Nombre d'actions	Souscription (mio. de DTS)
Argentine	1 254	12,54
Bahamas	100	1,00
Bahreïn	77	0,77
Bangladesh	340	3,40
Barbade	68	0,68
Belize	50	0,50
Bénin	61	0,61
Bhoutan	50	0,50
Birmanie	178	1,78
Bolivie	125	1,25
Botswana	50	0,50
Bésil	1 479	14,79
Burkina Faso	61	0,61
Burundi	74	0,74
Cameroun	107	1,07
Cap-Vert	50	0,50
Chili	485	4,85
Chine	3 138	31,38
Chypre	104	1,04
Colombie	437	4,37
Comores	50	0,50
Congo, République populaire du	65	0,65
Corée, République de	449	4,49
Costa Rica	117	1,17
Côte d'Ivoire	176	1,76
Djibouti	50	0,50
Dominique	50	0,50
Egypte, République arabe d'	459	4,59
El Salvador	122	1,22
Emirats arabes unis	372	3,72
Equateur	182	1,82
Espagne	1 285	12,85
Ethiopie	70	0,70
Fidji	71	0,71
Gabon	96	0,96
Gambie	50	0,50
Ghana	245	2,45
Grèce	280	2,80
Grenade	50	0,50
Guatemala	140	1,40
Guinée	91	0,91

Agence multilatérale de garantie des investissements

Pays	Nombre d'actions	Souscription (mio. de DTS)
Guinée-Bissau	50	0,50
Guinée équatoriale	50	0,50
Guyana	84	0,84
Haïti	75	0,75
Honduras	101	1,01
Hongrie	564	5,64
Iles Salomon	50	0,50
Inde	3 048	30,48
Indonésie	1 049	10,49
Iran, République islamique d'	1 659	16,59
Iraq	350	3,50
Israël	474	4,74
Jamahiriya arabe libyenne	549	5,49
Jamaïque	181	1,81
Jordanie	97	0,97
Kampuchea démocratique	93	0,93
Kenya	172	1,72
Koweït	930	9,30
Lesotho	50	0,50
Liban	142	1,42
Libéria	84	0,84
Madagascar	100	1,00
Malaisie	579	5,79
Malawi	77	0,77
Maldives	50	0,50
Mali	81	0,81
Malte	75	0,75
Maroc	348	3,48
Maurice	87	0,87
Mauritanie	63	0,63
Mexique	1 192	11,92
Mozambique	97	0,97
Népal	69	0,69
Nicaragua	102	1,02
Niger	62	0,62
Nigéria	844	8,44
Oman	94	0,94
Ouganda	132	1,32
Pakistan	660	6,60
Panama	131	1,31
Papouasie-Nouvelle-Guinée	96	0,96

Pays	Nombre d'actions	Souscription (mio. de DTS)
Paraguay	80	0,80
Pérou	373	3,73
Philippines	484	4,84
Portugal	382	3,82
Qatar	137	1,37
République arabe syrienne	168	1,68
République centrafricaine	60	0,60
République démocratique populaire lao	60	0,60
République dominicaine	147	1,47
Roumanie	555	5,55
Rwanda	75	0,75
Saint-Christophe-et-Nevis	50	0,50
Saint-Vincent	50	0,50
Sainte-Lucie	50	0,50
Samoa-Occidental	50	0,50
Sao Tomé-et-Principe	50	0,50
Sénégal	145	1,45
Seychelles	50	0,50
Sierra Leone	75	0,75
Singapour	154	1,54
Somalie	78	0,78
Soudan	206	2,06
Sri Lanka	271	2,71
Suriname	82	0,82
Swaziland	58	0,58
Tanzanie	141	1,41
Tchad	60	0,60
Thaïlande	421	4,21
Togo	77	0,77
Trinité-et-Tobago	203	2,03
Tunisie	156	1,56
Turquie	462	4,62
Uruguay	202	2,02
Vanuatu	50	0,50
Venezuela	1 427	14,27
Viet Nam	220	2,20
Yémen, République arabe du	67	0,67
Yémen, République démocratique populaire du	115	1,15
Yougoslavie	635	6,35
Zaire	338	3,38

Agence multilatérale de garantie des investissements

Pays	Nombre d'actions	Souscription (mio. de DTS)
Zambie	318	3,18
Zimbabwe	236	2,36
	<hr/>	<hr/>
	40 527	405,27
Total	100 000	1000,00

*Appendice B***Election des administrateurs**

1. Les candidats à un poste d'Administrateur sont désignés par les Gouverneurs, étant entendu que chaque Gouverneur ne peut proposer qu'une seule candidature.
2. Les Gouverneurs élisent les Administrateurs par voie de scrutin.
3. Lorsqu'il participe à ce scrutin, chaque Gouverneur exprime en faveur d'un seul candidat toutes les voix attribuées, conformément aux dispositions de la section a) de l'article 40, à l'Etat membre qu'il représente.
4. Un quart du nombre des Administrateurs est élu séparément, à raison d'un Administrateur par chacun des Gouverneurs des Etats membres ayant le plus grand nombre d'actions. Si le nombre total des Administrateurs n'est pas un multiple de quatre, le nombre des Administrateurs élus de cette façon est égal au quart du nombre multiple de quatre immédiatement inférieur.
5. Le reste des Administrateurs est élu par les autres Gouverneurs conformément aux dispositions des paragraphes 6 à 11 du présent Appendice.
6. Si le nombre des candidats proposés est égal au nombre des Administrateurs à élire, tous les candidats sont élus au premier tour du scrutin; il est entendu toutefois que le ou les candidat(s) ayant réuni moins que le pourcentage minimum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs pour cette élection ne sont pas élus si un candidat a reçu plus que le pourcentage maximum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs.
7. Si le nombre des candidats proposés excède le nombre des Administrateurs à élire, les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont élus à l'exception de tout candidat ayant reçu moins que le pourcentage minimum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs.
8. Si tous les Administrateurs ne sont pas élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, le ou les candidat(s) n'ayant pas été élu(s) au premier tour restant éligibles.
9. Pour ce deuxième tour, seuls voteront i) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour un candidat non élu et ii) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour un candidat élu ayant déjà recueilli le pourcentage maximum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs avant que soient prises en compte les voix exprimées par lesdits Gouverneurs.
10. S'agissant de déterminer à partir de quel moment un candidat élu est considéré comme ayant déjà reçu le pourcentage maximum des voix, le nombre de voix recueillies par ledit candidat est réputé comprendre en pre-

mier lieu les voix exprimées par le Gouverneur lui ayant apporté le plus grand nombre de voix, en deuxième lieu les voix du Gouverneur lui en ayant apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que ledit pourcentage soit atteint.

11. Si tous les Administrateurs n'ont pas été élus à l'issue du second tour, il est procédé à des votes supplémentaires suivant les mêmes principes, jusqu'à ce que tous les Administrateurs soient élus, étant entendu que lorsqu'il reste à élire un seul Administrateur, celui-ci peut être élu à la majorité simple des voix restantes et qu'il est réputé avoir été élu par la totalité des dites voix.

31159